

Giuseppe Di Liddo e Ernesto Longobardi

**La politica di bilancio nel quadro dei vincoli e delle regole della
Unione Europea.**

Appunti per le lezioni

Anno accademico 2023-2024

Maggio 2024



**Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Italia
(CC BY-NC-ND 3.0 IT)**

Indice

Parte I: Nozioni preliminari

Capitolo 1 - La struttura dei conti pubblici: operazioni e saldi.....	p.7
Capitolo 2 - La definizione di operatore pubblico.....	p.13
Capitolo 3 - Il debito pubblico.....	p.21

Parte II: La *governance* economica europea

Capitolo 4 - L'evoluzione.....	p.27
Capitolo 5 - I concetti chiave del PSC prima della riforma del 2024.....	p.37
Capitolo 6 - I due bracci del Patto di stabilità e crescita prima della riforma del 2024.....	p.49
Capitolo 7 - Proposte di riforma del PSC.....	p.55
Capitolo 8 - Le nuove regole fiscali UE nel 2024: la riforma del PSC.....	p.67
Capitolo 9 - Il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio in Italia.....	p.71

Parte III: Approfondimenti tematici

Capitolo 10 - L'unione monetaria e la teoria delle aree valutarie ottimali (AVO).....	p.83
Capitolo 11 - L'austerità "espansiva" e il dibattito sui moltiplicatori fiscali.....	p.89
Capitolo 12 - La stima del Pil potenziale e dell'output gap.....	p.99

Appendici

1. Le principali tappe della costruzione dell'Unione Europea.....	p.109
2. Le fonti normative della <i>governance</i> economica europea.....	p.115
3. Elenco ufficiale delle amministrazioni pubbliche.....	p.117

Parte I
Nozioni preliminari

Capitolo 1

La struttura dei conti pubblici: operazioni e saldi

Le transazioni dell'operatore pubblico (OP) possono essere di natura reale o finanziaria. Sono di natura reale quando attengono alla fornitura di beni e di servizi: vendite, consumi intermedi, pagamento degli stipendi ecc. Sono di natura finanziaria quando riguardano l'acquisizione o la cessione di attività finanziarie: titoli di proprietà, obbligazioni, depositi bancari ecc.

Le transazioni di natura reale vengono registrate nel conto economico, quelle di natura finanziaria nel conto finanziario.

Nel conto economico si distinguono la parte corrente, relativa al "consumo", e la parte in conto capitale, che riguarda "l'investimento", vale a dire alla costituzione di capitale fisso.

Nel conto finanziario si distinguono le transazioni in attività finanziarie, chiamate anche "partite finanziarie", e le transazioni relative alle passività finanziarie, ossia i debiti (tabella 1.1).

È bene sottolineare che la qualificazione della parte corrente del bilancio pubblico come "consumo" e quella in conto capitale come "investimento" può risultare fuorviante. Molte importanti voci di spesa di parte corrente, in particolare nel campo dell'istruzione e della sanità, aumentano la produttività del sistema economico; hanno quindi una redditività futura che le assimila alle spese di investimento. Nel caso specifico dell'istruzione si parla, per esempio, di investimento in "capitale umano". Tuttavia, per semplicità, manterremo questa suddivisione nel proseguo della trattazione.

Transazioni dell'operatore pubblico	
<i>Reali - conto economico:</i>	<i>Finanziarie - conto finanziario:</i>
Parte corrente (consumo)	Attività finanziarie (partite finanziarie)
Parte in conto capitale (investimento)	Passività finanziarie (debiti)

Tabella 1.1 – Conto economico e conto finanziario dell'OP

Nel dettaglio, le principali voci di entrata e di uscita della parte corrente del conto economico sono elencate nella tabella 1.2.

Parte corrente del conto economico	
Entrate	Spese
Tributi	Spese per il personale,
Contributi sociali	Consumi intermedi (acquisto di beni e servizi)
Entrate extra-tributarie	Trasferimenti:
Redditi da capitale	a famiglie
<u>Saldo</u>	a imprese in conto esercizio
	a organismi internazionali
	Interessi passivi

Tabella 1.2 – Conto economico dell'OP: parte corrente

Dal lato delle entrate vi troviamo i tributi che sono costituiti da imposte e tasse e, insieme ai contributi sociali, compongono il prelievo obbligatorio. Le entrate extra-tributarie sono, in prevalenza, quelle che derivano dall'applicazione di tariffe e prezzi da parte dell'ente pubblico. Infine, i redditi da capitale sono il frutto delle attività finanziarie, quali dividendi e interessi, detenute dall'operatore pubblico.

Si noti che mentre il valore delle attività finanziarie acquisite o cedute viene registrato nei conti finanziari, il loro rendimento (dividendi, interessi ecc.) affluisce al conto economico. Lo stesso vale per le passività finanziarie (perdite, interessi passivi).

La spesa corrente dell'ente pubblico ha due componenti: la "spesa per beni e servizi" e la spesa per "trasferimenti".

La spesa per beni e servizi è composta dalla spesa per il personale e dai consumi intermedi. I trasferimenti si distinguono in trasferimenti alle famiglie, costituiti da pensioni, sussidi di disoccupazione ecc., trasferimenti alle imprese e, infine, agli organismi internazionali. I trasferimenti alle imprese registrati in uscita nella parte corrente del conto economico dell'ente pubblico sono quelli "in conto esercizio", ossia a copertura di costi di esercizio, ripiano di perdite ecc. Se invece il sussidio all'impresa rappresenta un contributo alle spese di investimento esso viene registrato dall'ente pubblico come spesa in conto capitale.

Gli interessi passivi sono una componente dei trasferimenti che è bene tenere distinta, per il ruolo fondamentale che rivestono negli equilibri dei sistemi di finanza pubblica. Nei paesi ad alto debito, come l'Italia, il loro ammontare è molto elevato.

Le principali voci di entrata e di uscita della parte capitale del conto economico sono elencate nella tabella 1.3.

Parte in conto capitale del conto economico	
Entrate	Spese
Introiti di natura non ricorrente	Investimenti
<u>Saldo</u>	Trasferimenti: a imprese in conto capitale

Tabella 1.3 – Conto economico dell'OP: parte in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono quelle che incidono negativamente sulla consistenza patrimoniale del settore privato, come le imposte straordinarie sul patrimonio. Le imposte straordinarie sul patrimonio hanno due caratteristiche: da una parte sono prelevate solo per un certo numero di esercizi, in particolari situazioni che comportano spese eccezionali (guerre, calamità naturali ecc.); dall'altra, hanno consistenza tale da non potere essere pagate dal reddito prodotto dal patrimonio che viene colpito: riducono dunque l'entità del patrimonio netto del contribuente.

La spesa in conto capitale ha due componenti costituite dagli investimenti effettuati dall'ente pubblico e dai trasferimenti con cui sostiene gli investimenti del settore privato, i contributi in conto capitale.

Il saldo del conto capitale misura dunque il contributo dell'ente pubblico alla formazione di capitale nel sistema economico.

Le principali voci di entrata e di uscita delle attività del conto finanziario sono elencate nella tabella 1.4.

Conto finanziario: attività finanziarie	
Entrate	Uscite
Cessioni di partecipazioni al capitale di società	Acquisizioni di partecipazioni al capitale di società,
Rimborsi di crediti	
Diminuzioni di depositi bancari	Concessioni di crediti
<u>Saldo</u>	Aumenti di depositi bancari

Tabella 1.4 – Conto finanziario dell'OP: attività finanziarie

Il conto registra in entrata gli afflussi di denaro, in uscita i deflussi. Si ha un afflusso se si vendono attività finanziarie, un deflusso se si comprano.

Se il saldo tra afflussi e deflussi è positivo significa che il valore delle attività finanziarie vendute è risultato superiore a quello delle attività finanziarie che si siano comprate: si è verificata dunque una diminuzione di attività finanziarie. Al contrario se i deflussi di denaro sono superiori agli afflussi, significa che il valore degli acquisti supera quello delle vendite, si ha dunque un aumento delle attività finanziarie.

Le principali voci di entrata e di uscita delle passività del conto finanziario sono elencate nella tabella 1.4.

Conto finanziario: passività finanziarie	
Entrate	Uscite
Emissioni di titoli obbligazionari	Rimborsi di titoli obbligazionari
Sottoscrizioni di prestiti	Rimborsi di prestiti
<u>Saldo</u>	

Tabella 1.4 – Conto finanziario dell’OP: attività finanziarie

Le voci di entrata sono costituite dall’emissione di titoli obbligazionari e dalla sottoscrizione di prestiti, le voci di uscita dal rimborso di titoli obbligazionari e dal rimborso di prestiti. Ne consegue che un saldo negativo significa che le passività finanziarie diminuiscono, mentre un saldo positivo indica che le passività finanziarie aumentano.

Se si sommano le entrate di tutti i conti economici (parte corrente e di capitale) e finanziari (attività e passività finanziarie) si ottiene il saldo complessivo, che è pari a zero. Infatti, nella rappresentazione contabile uscite ed entrate complessive sono in pareggio per definizione, così come illustrato dalla figura 1.1.¹

Un conto economico complessivo in pareggio significa che il risparmio pubblico ha finanziato esattamente l’investimento pubblico. Se il saldo è negativo implica invece che il settore pubblico si sta indebitando nei confronti degli altri settori (settore privato e settore estero): il saldo negativo è dunque l’indebitamento netto (diventa accredito netto se positivo).

L’indebitamento netto dell’operatore pubblico è un concetto chiave: quello che risulta dal conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, come vedremo, è al centro del sistema di regole fiscali europee.

Se all’indebitamento netto si aggiunge il saldo che misura l’acquisizione netta di attività finanziarie si ottiene un nuovo saldo che prende il nome di fabbisogno, che è pari all’incremento dei debiti dell’operatore pubblico, cioè all’acquisizione netta di passività finanziarie.

Possono invece essere non nulli i saldi di sottoinsiemi di transazioni. In particolare, ogni bipartizione delle transazioni dà origine a due conti i cui saldi avranno lo stesso valore assoluto ma segno opposto. Si usa dire che, nel definire tali partizioni, si “tira una linea” tra i conti e che in tal modo si definisce un saldo che può essere calcolato indifferentemente “sopra la linea” o “sotto la linea”, a seconda del sottoinsieme di conti utilizzato per il computo. La figura 1.2 riporta le principali partizioni dei conti pubblici e i relativi saldi secondo lo schema della Ragioneria generale dello Stato (Balassone F., B. Mazzotta e D. Monacelli, 2008).

In linea di principio è possibile definire numerose partizioni delle transazioni. In pratica, le partizioni più utilizzate sono quella, già menzionata, che distingue il conto economico dal conto finanziario, e quella che distingue le transazioni del conto economico e del conto delle attività finanziarie, da una parte, e il conto delle passività finanziarie, dall’altra.

¹ <https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=i>




Figura 1.1 – Formazione e copertura del fabbisogno dell’OP
Fonte: Banca d’Italia, Glossario, Voce “Indebitamento netto”

Il saldo definito dalla prima partizione viene detto indebitamento/accreditamento netto (per brevità, d’ora in avanti, indebitamento netto) o avanzo/disavanzo quando è calcolato “sopra la linea”, cioè come saldo del conto economico, mentre è denominato saldo finanziario quando è calcolato “sotto la linea”, cioè come saldo del conto finanziario.

Il saldo della seconda partizione, quella che distingue le transazioni del conto economico e del conto delle attività finanziarie (“partite finanziarie”) da quelle del conto delle passività finanziarie, detto fabbisogno (sia che il calcolo avvenga “sopra la linea”, sia che esso avvenga “sotto la linea”). Il fabbisogno “sopra la linea” è calcolato “dal lato della formazione”, ossia considerando le spese e le entrate generate dall’attività dell’operatore pubblico, mentre quello “sotto la linea” è calcolato “dal lato della copertura”, ossia considerando il reperimento/l’accumulazione di risorse finanziarie nette conseguente al deficit/surplus registrato dal lato della formazione.

L’interpretazione dei saldi è la seguente. Se si guarda alla parte corrente, la differenza tra entrate e alle spese esprime quanto l’operatore pubblico “ha consumato” del proprio “reddito”: il saldo esprime dunque il risparmio pubblico che da anni in Italia ha segno positivo.

In circostanze normali il saldo tra entrate e spese in conto capitale è negativo e l’importo in valore assoluto, come si è detto, rappresenta l’investimento pubblico (diretto o come contributo all’investimento del settore privato).




Figura 1.2 – Principali partizioni dei conti pubblici e relativi saldi

Riferimenti bibliografici

Balassone F., B. Mazzotta e D. Monacelli (2008), *I principali saldi di finanza pubblica – definizioni, utilizzo e raccordi*, *Ragioneria generale dello Stato*, Roma, <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Eventi/WORKSHOP--1/I-principali-saldi-di-finanza-pubblica-definizioni-utilizzo-raccordi-.pdf>

Banca d'Italia, Glossario, Voce "Indebitamento netto"
<https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=i>

Capitolo 2

La definizione di operatore pubblico

Il sistema di finanza pubblica è composto da una pluralità di enti. Ci sono, in primo luogo, quelli che compongono la Repubblica: lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni². Vi sono poi gli enti nazionali di previdenza e assistenza (come l'INPS), gli enti di ricerca (come il CNR), altri enti locali oltre quelli di rilievo costituzionale (Unioni di comuni, Comunità montane, aziende sanitarie locali ecc.), un'ampia ed eterogenea serie di altri enti pubblici di varia natura (agenzie, autorità, fondazioni, consorzi ecc.). Inoltre, esistono aziende formalmente private, ma possedute dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si deve dunque tracciare una linea di demarcazione tra "pubblico" e "privato". La distinzione dovrebbe essere molto netta e sicura quando, come nell'Unione Europea, si stabilisce un insieme di regole di condotta per l'operatore pubblico.

Le amministrazioni pubbliche³

In contabilità nazionale l'intero sistema economico è diviso in 14 settori (famiglie, banche...). Il settore S13 è quello delle *Amministrazioni pubbliche* (AAPP). Sulla base del *Sistema statistico nazionale e comunitario* SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013. e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel *Manual on Government Deficit and Debt* pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 nel SEC). Esso è costituito:

1. dalle unità istituzionali che
 - a. agiscono da produttori di beni e servizi *non destinabili alla vendita (non market)*;
 - b. sono finanziate da versamenti obbligatori a carico di unità appartenenti ad altri settori;
2. dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Le caratteristiche a) e b) del primo gruppo sono tra loro connesse. Le amministrazioni pubbliche, infatti, producono beni e servizi non destinabili alla vendita perché si tratta di beni non escludibili oppure perché si ritiene sussistano buoni motivi economici, sul piano distributivo o dell'efficienza, per non razionarne l'accesso tramite il pagamento di un corrispettivo. Il mancato pagamento di un corrispettivo però fa sì che le AAPP non possano finanziarsi tramite i prezzi di mercato. Si deve fare allora ricorso alla potestà che ha lo Stato di imporre prelievi obbligatori quali tributi e contributi a carico degli operatori privati, costituiti da famiglie e imprese.

Secondo il SEC 2010, le unità incluse nel *Settore delle Amministrazioni Pubbliche* appartengono alle seguenti tipologie:

- a) *entità pubbliche* che gestiscono o finanziano attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività *beni e servizi non destinabili alla vendita*;

² La Costituzione (art. 114) li elenca a partire dall'ente di livello inferiore: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

³ Nel presente capitolo si utilizza ampiamente la nota dell'ISTAT (2018).

- b) *società o quasi-società controllate* da un'amministrazione pubblica, che producono prevalentemente beni e servizi non destinabili alla vendita;
- c) *istituzioni senza scopo di lucro controllate* da un'amministrazione pubblica, che producono prevalentemente beni e servizi non destinabili alla vendita;
- d) *fondi pensione* autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche.

Una unità istituzionale si considera controllata dalla pubblica amministrazione se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l'autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro di S13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di diversi strumenti, quali la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

Ogni unità istituzionale viene inclusa o meno nel settore S13 sulla base di criteri di natura economica, indipendentemente dal regime giuridico. Per stabilire se un'unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera e l'applicazione del test market/non market (o test del 50%).

Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative, che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita. Una produzione si considera destinabile alla vendita quando i prezzi applicati sono "economicamente significativi", se sono cioè tali da generare entrate che coprano una quota non inferiore al 50% dei costi di produzione (compreso il costo del capitale) per un congruo periodo di tempo.

L'elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AAPP, elaborato dall'Istat e pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale, è molto lungo. Il gruppo di enti più numeroso è rappresentato dai Comuni che sono 7915. Si riporta di seguito un elenco sintetico delle AAPP, rimandando all'appendice per l'elenco completo.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in **tre sotto-settori**:

- [1] le amministrazioni centrali (AC);
- [2] le amministrazioni locali (AL);
- [3] enti nazionali di previdenza e assistenza (EP).

Le AC sono:

- organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri e ministeri;
- agenzie fiscali;
- altri enti, agenzie e autorità centrali.

Le AL sono:

- regioni e province autonome;
- province;

- comuni;
- comunità montane;
- unioni di comuni;
- altri enti, agenzie e autorità locali.

Gli EP sono, ad esempio, l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

I limiti del settore delle AAPP si sono allargati nel tempo. Buona parte delle società di capitale, enti che sono dunque privati, sono ormai incluse nelle AAPP qualora siano partecipate da enti pubblici (Tesoro, Enti locali ecc.).

I conti delle unità incluse nel settore S13 concorrono alla costruzione del *Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche*, che offre una rappresentazione sintetica dell'impatto del settore pubblico sul resto dell'economia.

Parte delle entrate riscosse e delle spese sostenute dai diversi enti è costituita da trasferimenti da/a altri soggetti appartenenti al settore: quando si effettua il consolidamento queste entrate/spese si elidono.

Le tabelle 2.1 (a) e 2.1 (b) mostrano le operazioni di consolidamento relative ai conti nazionali dell'Istat del 2023. Per le voci diverse dai trasferimenti (estesi a comprendere gli interessi passivi), l'operazione di consolidamento è la somma degli importi contabilizzati. Se si tratta invece di trasferimenti, l'importo di quelli che avvengono nell'ambito del settore, tra enti di diversi sotto-settori, che quindi risultano in entrata in un sotto-settore e in uscita in un altro, nel consolidamento scompaiono. I trasferimenti che rimangono nel conto consolidato sono solo quelli verso il settore privato dell'economia. Nella tabella sono evidenziati in grigio:

- a) i valori relativi ai contributi agli investimenti e i trasferimenti ad altri enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, che nel consolidato scompaiono;
- b) i valori relativi agli interessi passivi, che nel consolidato risultano inferiori alla somma degli importi registrati nei tre sotto-settori (AC, AL ed EP): la differenza corrisponde agli interessi corrisposti a enti di altro sotto-settore, sicché l'importo che rimane nel consolidato è quello pagato ad unità appartenenti al settore privato (famiglie, imprese, banche, altri enti ecc.).

Nella tabella 2.1 (b) viene anche riportato, in grassetto, l'indebitamento netto delle AAPP (saldo complessivo negativo) in milioni di euro.

Il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (*General Government*) è quello cui si fa riferimento nell'UE per ogni aspetto attinente la *governance* economica (definizione dei parametri di Maastricht e del *Patto di stabilità e crescita*).

	AC	AL	EP	CONSOLIDATO	AC+AL+EP
totale entrate della pa	608080	295410	431175	996592	1334665
totale entrate correnti	587770	276786	431175	972643	1295731
produzione di beni e servizi destinabili alla vendita	5731	13911	224	19866	19866
produzione di beni e servizi per proprio uso finale	5662	7374	165	13201	13201
pagamenti per beni e servizi non destinabili alla vendita	5514	10906	118	16538	16538
interessi	4240	355	1875	5395	6470
dividendi	3874	920	0	4794	4794
redditi prelevati dai membri delle quasi-società	0	0	0	0	0
utili reinvestiti da investimenti diretti all'estero	0	0	0	0	0
fitti di terreni e diritti di sfruttamento dei giacimenti	2279	2319	0	4598	4598
imposte sulla produzione e sulle importazioni	237341	57341	0	294682	294682
imposte correnti sul reddito. sul patrimonio.ecc	294885	25932	0	320817	320817
contributi sociali netti	2587	1117	265517	269221	269221
contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro e delle famiglie	56	50	264916	265022	265022
contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro	2531	1067	601	4199	4199
indennizzi di assicurazione contro i danni	25	84	0	109	109
trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche	10549	149557	161907	0	322013
aiuti internazionali correnti	2445	1622	0	4067	4067
trasferimenti correnti diversi	12638	5348	1369	19355	19355
trasferimenti correnti diversi ricevuti da famiglie	6878	4136	741	11755	11755
trasferimenti correnti diversi ricevuti da imprese	5760	1212	628	7600	7600
totale entrate in conto capitale	20310	18624	0	23949	38934
imposte in conto capitale	1536	72	0	1608	1608
contributi agli investimenti	4898	17202	0	7215	22100
contributi agli investimenti ricevuti dal resto del mondo	4410	2805	0	7215	7215
contributi agli investimenti ricevuti da altre amministrazioni pubbliche	488	14397	0	0	14885
altri trasferimenti in conto capitale	13876	1350	0	15126	15226
altri trasferimenti in c/capitale ricevuti da famiglie	175	214	0	389	389
altri trasferimenti in c/capitale ricevuti da imprese	52	1136	0	1188	1188
altri trasferimenti in c/capitale ricevuti dal resto del mondo	13549	0	0	13549	13549
altri trasferimenti in c/capitale ricevuti da altre amministrazioni pubbliche	100	0	0	0	100

Tabella 2.1. (a) Operazioni di consolidamento dei conti delle AAPP (2023) - Entrate. Elaborazioni proprie su dati ISTAT

		AC	AL	EP	CONSOLIDATO	AC+AL+EP
totale uscite della PA		771001	291372	426416	1150716	1488789
redditi da lavoro dipendente	retribuzioni lorde	110804	72601	3069	186474	186474
	contributi sociali a carico dei datori di lavoro	73190	55068	1974	130232	130232
	contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro	37614	17533	1095	56242	56242
	contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro	35083	16466	494	52043	52043
	contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro	2531	1067	601	4199	4199
acquisto di beni e servizi non market prodotti da produttori market		6389	45830	109	52328	52328
consumi intermedi		29858	89522	2687	122067	122067
altre imposte sulla produzione		6011	4838	168	11017	11017
contributi		34256	11926	5453	51635	51635
altri redditi da capitale		75	26	0	101	101
imposte correnti sul reddito. sul patrimonio.ecc		158	627	552	1337	1337
prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura		9985	4602	409904	424491	424491
premi netti di assicurazione contro i danni		79	418	4	501	501
trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche		311458	7623	2932	0	322013
aiuti internazionali correnti		1854	91	0	1945	1945
trasferimenti correnti diversi		3831	8055	878	12764	12764
	trasferimenti correnti diversi pagati alle ISP	2788	2037	771	5596	5596
	trasferimenti correnti diversi pagati alle famiglie	686	3983	0	4669	4669
	trasferimenti correnti diversi pagati alle imprese	357	2035	107	2499	2499
risorse proprie dell'UE basate su IVA e RNL		16731	0	0	16731	16731
interessi		77112	2551	23	78611	79686
totale uscite in conto capitale		162400	42662	637	190714	205699
totale uscite in conto capitale	investimenti lordi	30602	35162	624	66388	66388
	acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	8	1127	13	1148	1148
	contributi agli investimenti	124855	5899	0	115869	130754
	contributi agli investimenti pagati alle famiglie	82123	899	0	83022	83022
	contributi agli investimenti pagati alle imprese	27098	4500	0	31598	31598
	contributi agli investimenti pagati al resto del mondo	1237	12	0	1249	1249
	contributi agli investimenti pagati ad enti pubblici	14397	488	0	0	14885
	altri trasferimenti in conto capitale	6935	474	0	7309	7409
	altri trasferimenti in c/capitale pagati alle famiglie	0	16	0	16	16
	altri trasferimenti in c/capitale pagati alle imprese	6556	358	0	6914	6914
	altri trasferimenti in c/capitale pagati al resto del mondo	379	0	0	379	379
	altri trasferimenti in c/capitale pagati ad enti pubblici	0	100	0	0	100
	risparmio lordo		-20831	28076	5396	12641
accredito/indebitamento		-162921	4038	4759	-154124	-154124

Tabella 2.1. (b) Operazioni di consolidamento dei conti delle AAPP (2023) - Uscite. Elaborazioni proprie su dati ISTAT

Il settore statale

Il settore statale (SS) costituisce un sottoinsieme della PA. Esso comprende:

1. I ministeri
2. altri organi statali aventi autonomia contabile e finanziaria che sono:
 - Organi costituzionali
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Corte dei Conti
 - TAR e Consiglio di Stato
 - Agenzie fiscali.

Le risultanze contabili del SS derivano dal consolidamento delle transazioni registrate nel:

1. Bilancio dello Stato (BS)
2. Tesoreria statale (TES)

Il BS raccoglie gli stati di previsione delle entrate e delle spese relativi a tutti i Ministeri: tra le spese figurano i trasferimenti agli altri organi dello Stato aventi autonomia contabile e finanziaria.

Il bilancio dello Stato è composto dai bilanci dei singoli Ministeri (è esclusa la Presidenza del Consiglio, che ha un proprio bilancio autonomo). Ai fini della costruzione dei conti del SS si procede al consolidamento tra il BS e i bilanci degli altri organi.

La TES è un organo amministrativo del Tesoro che effettua i pagamenti e riscossioni per conto dello Stato e, attraverso una serie di conti intestati a enti pubblici e a soggetti privati, svolge una serie di altre operazioni finanziarie distinte da quelle che fanno capo alla gestione del bilancio statale.

L'attività della TES si realizza quindi attraverso due principali tipi di operazioni:

- a) la gestione della cassa per l'esecuzione del BS ("cassiere dello Stato");
- b) la gestione dei versamenti e dei prelievi di risorse degli enti pubblici che hanno conti aperti in TES in base a obblighi normativi.

I flussi del secondo gruppo non necessariamente transitano per il BS: talora affluiscono agli intestatari dei conti di TES da altri enti pubblici, anche esterni al SS, oppure da entità del settore privato.

Gli enti che detengono un conto presso la tesoreria statale sono numerosi. Alcuni, quelli del gruppo che ha autonomia contabile come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fanno parte del SS, altri invece, come le Regioni, le Province e i Comuni, non ne fanno parte. Anche enti privati possono avere un conto presso la TES. I motivi sono diversi: enti che erano pubblici e sono stati privatizzati talora mantengono un conto nella TES; disposizioni normative che lo impongono.

Del vincolo di tesoreria unica si comincia a parlare negli anni '80, quando si ritenne necessario affrontare un problema: molti enti ricevevano trasferimenti da parte dello Stato e prelevavano le somme dalla tesoreria senza una reale esigenza di spesa, al solo fine di depositarli in banca riscuotendo interessi attivi. Le banche, a loro volta, usavano investire in titoli del debito pubblico. Si era dunque in presenza di un circuito finanziario perverso per cui l'emissione di debito pubblico finanziava trasferimenti ad enti pubblici che a loro volta utilizzavano queste somme per depositi bancari utilizzati dalle banche per sottoscrivere titoli di debito pubblico (figura 2.1).

Il *vincolo di Tesoreria Unica* (TU) nasce, in quegli anni, per interrompere tale circuito. Si stabiliva un obbligo formale per gli enti pubblici che ricevevano trasferimenti dallo Stato di tenere le proprie disponibilità liquide presso la TES.

Dalla fine degli anni '90 è stato avviato un processo di graduale superamento dei vincoli di TU. Sono stati invece pienamente reintrodotti, e via via rafforzati, nell'ambito dei provvedimenti del governo Monti,⁴ indirizzati ad affrontare l'emergenza della crisi economico-finanziaria.

Come si è detto, presso la TES sono presenti anche conti intestati a soggetti esterni all'AP: le giacenze di questi conti costituiscono un debito dello Stato verso gli intestatari.

È importante capire come il *fabbisogno* del settore statale sia determinato dai movimenti di tesoreria descritti dalla figura 2.2. Se c'è un trasferimento dal BS a un ente che fa parte della PA, finché l'ente non utilizza tali risorse e le mantiene presso la tesoreria, il trasferimento non concorre a formare il fabbisogno. Se il trasferimento è invece effettuato verso un soggetto privato, esso incide immediatamente sulla formazione del fabbisogno. Tuttavia, nella misura in cui il beneficiario non preleva tale trasferimento dalla tesoreria, quest'ultimo costituisce anche una forma di finanziamento del fabbisogno statale.

Nel consolidare BS e TES ai fini della determinazione delle risultanze contabili del SS bisogna dunque distinguere tra:

- conti intestati a enti della PA: le giacenze sono nella disponibilità del SS e concorrono alla formazione del fabbisogno del SS solo *al momento del loro effettivo impiego*;
- conti intestati a soggetti privati: le giacenze si considerano fuori della disponibilità del SS: i fondi trasferiti dal BS a questi conti concorrono immediatamente alla formazione del fabbisogno ma rappresentano nello stesso tempo una forma di copertura del fabbisogno fino a quando non sono effettivamente utilizzati.




Figura 2.2 - I principali flussi finanziari della Tesoreria dello Stato

Il settore pubblico

Possiamo ora passare alla definizione di settore pubblico. Esso è un aggregato costituito da:

- il settore statale;

⁴ Fu l'ultimo governo della XVI legislatura, In carica dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013

- le Regioni, Comuni, Province e le relative aziende di servizi;
- gli enti pubblici non economici;
- le Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere;
- gli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978).




Figura 2.3 - I raccordi tra le varie definizioni di operatore pubblico

Di fatto, ormai, la perimetrazione del settore pubblico coincide con quella di AP e l'aggregato ha pertanto perso di importanza. Fu introdotto dalla legge 468 del 1978, per tenere conto di un certo numero di enti pubblici che non rientravano nel settore statale. Con il progressivo allargamento del concetto di amministrazioni pubbliche, le differenze sono via via venute meno. Le norme che introducevano il riferimento al settore pubblico sono tuttavia ancora in vigore e alcuni documenti, come la *relazione trimestrale di cassa*, che per la legislazione europea dovrebbe riferirsi alle amministrazioni pubbliche, da noi rimangono a tutt'oggi intitolati al settore pubblico. La figura 2.3 mostra i raccordi tra le varie definizioni di operatore pubblico elencate finora.

Riferimenti bibliografici

Balassone F., B. Mazzotta e D. Monacelli (2008), *I principali saldi di finanza pubblica – definizioni, utilizzo e raccordi*, *Ragioneria generale dello Stato*, Roma, <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Eventi/WORKSHOP--1/I-principali-saldi-di-finanza-pubblica-definizioni-utilizzo-raccordi-.pdf>

Capitolo 3

Il debito pubblico

Nozioni fondamentali

Il debito delle AP consiste nell'insieme delle passività finanziarie del settore valutate al valore facciale (definizione della Banca d'Italia) ossia al loro valore nominale. Esso è consolidato tra e nei sotto settori escludendo le passività di enti che costituiscono attività di altri enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche (PA).

L'aggregato è calcolato in coerenza con i criteri metodologici definiti in sede UE (Reg. del Consiglio n. 479/2009) sommando le passività finanziarie afferenti alle seguenti categorie: monete; depositi; titoli diversi dalle azioni; prestiti. Di seguito verrà fornita l'analisi della composizione del debito pubblico italiano secondo i dati della Banca d'Italia.

Debito delle amministrazioni pubbliche: composizione per settori detentori (31 Gennaio 2024)	Milioni di Euro	% sul totale
Banca d'Italia	689.884	24.21%
Altre istituzioni finanziarie monetarie	632.342	22.19%
Altre istituzioni finanziarie	348.481	12.23%
Non residenti	794.144	27.87%
Altri residenti	384.654	13.50%
Totale	2.849.506	100,0

Tabella 3.1. Debito della PA per settori detentori. Fonte: Banca d'Italia.

La tabella 3.1 mostra la composizione del debito della PA per settori detentori, distinguendo la quota di debito pubblico detenuta dalla Banca d'Italia da quella detenuta da altre istituzioni finanziarie monetarie (quali banche centrali, banche, fondi comuni monetari) e altre istituzioni finanziarie, la cui attività consiste nel ricevere depositi e/o fondi e nel concedere crediti e/o fare investimenti in titoli per proprio conto. La stessa tabella mostra inoltre la quota di debito detenuta da altri residenti non inclusi nelle categorie soprelencate e dal totale dei non residenti, la cui composizione non è nota.

Nel gennaio 2024 il debito delle PA era pari a circa 2.850 miliardi di euro di cui circa il 24% era detenuto dalla Banca d'Italia, il 22% da altre istituzioni monetarie, il 12% da altre istituzioni finanziarie e il 13% da altri residenti. Il restante 28% era invece detenuto da non residenti. Si noti che quest'ultima quota è molto bassa se paragonata alla Germania, il cui debito pubblico è in mano ai non residenti per circa il 60% perché, essendo ritenuto a basso rischio, è una forma di investimento molto apprezzata sui mercati internazionali (Ali Abbas et al 2014).

La tabella 3.2 mostra la composizione del debito pubblico italiano per sotto-settori della PA. Come si può notare, le amministrazioni centrali contribuiscono alla formazione del debito pubblico in misura pari a circa il 97% del totale, le amministrazioni locali per il 3%, mentre gli enti di previdenza pesano in misura molto marginale.

Debito delle amministrazioni pubbliche: composizione per sotto-settori della PA (gennaio 2024)		Milioni di Euro	% sul totale
Amministrazioni centrali	Non consolidato	2.784.189	
	Consolidato	2.765.537	97,05%
Amministrazioni locali	Non consolidato	111.482	
	Consolidato	83.885	2,95%
Enti di previdenza	Non consolidato	83	
	Consolidato	83	0,0
Totale	Consolidato	2.849.506	100,0

Tabella 3.2. Debito della PA per sotto-settori della PA. Fonte: Banca d'Italia.

La tabella 3.3 mostra la composizione del debito pubblico italiano per strumenti finanziari. La quota di gran lunga maggiore, pari al 83,3%, è rappresentata da titoli. La restante parte è costituita da monete e depositi (6,8%) e da prestiti (10%). Come si è già visto, il 70% circa di questi strumenti è detenuto da residenti. Inoltre, come si vede, circa l'87% del debito è costituito da strumenti finanziari a medio e lungo termine con una vita residua superiore ad un anno.

Debito delle Amministrazioni pubbliche: composizione per strumenti (Gennaio 2024)	Milioni di Euro	% sul totale
Monete e depositi	194.253	6,8%
Titoli di debito	2.371.707	83,2%
Prestiti e altre passività	283.546	10%
Detenuto da non residenti	794.144	27,8%
Detenuto da residenti	2.055.362	72,2%
Titoli a medio e lungo termine	2.502.090	87,8%
Titoli a breve termine	347.415	12,2%
Totale	2.849.506	100,0

Tabella 3.3. Debito della PA per strumenti. Fonte: Banca d'Italia.

Il grafico riportato nella figura 3.1 mostra l'andamento del rapporto debito/PIL dall'Unità d'Italia fino al 2018, insieme alla percentuale di debito detenuto dalla Banca d'Italia. Quest'ultima quota registra un picco in corrispondenza del secondo dopoguerra, con valori intorno al 60%. In seguito, è diminuita progressivamente, in particolar modo nei primi anni 90. Negli ultimi anni è risalita per effetto delle operazioni di *quantitative easing* messe in atto dalla Banca Centrale Europea (nel corso del 2023 la quota del debito detenuto dalla Banca d'Italia è stata del 24,3% alla fine dell'anno).

La figura 3.1 mostra inoltre come, lungo l'intera storia unitaria, solo per 39 anni il debito pubblico sia sceso al di sotto del 60%, nei primi 3 anni all'inizio dello Stato unitario e nei primi 36 anni a partire dal secondo dopoguerra. Per quasi 100 anni il rapporto debito/PIL si è mantenuto al di sopra del 95% (Pedone, 2011).

L'Italia non è affatto l'unico caso di livelli di debito così alti. Ad esempio, il Regno Unito negli anni '20 e negli anni '30 del '900 ha registrato un rapporto debito/PIL sensibilmente al di sopra del 100%, talora del 150%; in Giappone, a partire dal 2000, il rapporto è stato frequentemente superiore al 200%.




Figura 3.1. Rapporto debito/PIL e percentuale del debito detenuta dalla Banca d'Italia. Fonti: Banca d'Italia e ISTAT

Per un lungo periodo di tempo, gli stati hanno potuto convivere con un debito molto alto perché, qualora necessario, avrebbero posseduto gli strumenti per ridurlo. Gli strumenti cui si è fatto ricorso in diverse epoche e in diversi paesi vanno dall'imposizione di limiti verso l'alto ai tassi di interesse, anche al di sotto del tasso di inflazione, all'imposizione a banche, altri intermediari, fondi pensione dell'obbligo di acquistare titoli pubblici, anche a condizioni non remunerative (una sorta di prestito forzoso). Lo strumento principale è stato, tuttavia, il potere di signoraggio, cioè della creazione di moneta. Per mezzo del signoraggio, infatti, gli stati erano in grado di svalutare il debito in circolazione. In questo modo, per esempio, l'Italia che usciva dalla Seconda guerra mondiale ridusse in soli 4 anni, tra il 1944 e il 1947, il debito pubblico dal 102% al 24% del Pil: un ripudio di fatto del debito risalente al regime fascista.

Progressivamente, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, nell'ambito del processo di internazionalizzazione e deregolamentazione della finanza, gli stati hanno perso molti margini di manovra sul controllo del proprio debito. Ciò è particolarmente vero in Europa, dove i paesi che hanno adottato l'euro hanno rinunciato alla sovranità sulla politica monetaria, e quindi alla possibilità di farvi ricorso per governare l'andamento nel tempo del rapporto debito/Pil. Il costo del ricorso al debito è così venuto a dipendere esclusivamente dalla disponibilità dei mercati ad assorbirlo.

La percentuale di debito detenuta da non residenti è un buon indicatore della percezione, da parte dei risparmiatori, della sua rischiosità. Il grafico contenuto nella figura 3.2 mostra, in parallelo al grafico dell'andamento del rapporto debito/PIL italiano, la serie della percentuale di debito detenuta da non residenti in Italia. Come si può notare, a partire dagli anni '90 la quota di debito in mano ai non residenti sale nei periodi in cui il rapporto debito/PIL è relativamente più basso e scende nei periodi in cui il rapporto debito/PIL è relativamente più alto.




Figura 3.2. Rapporto debito/PIL e percentuale del debito detenuta da non residenti. Fonti: Banca d'Italia e ISTAT

Riferimenti bibliografici

Abbas S.M.A., Blattner L., De Broeck, M., El Ganainy A.A. e Hu M. (2014). Sovereign Debt Composition in Advanced Economies; A Historical Perspective, *IMF Working Papers 14/162*, International Monetary Fund.

Pedone A. (2011), *Alle origini del persistente alto livello del debito pubblico italiano*, Riunione intermedia Siep, tenutasi alla Banca d'Italia a Roma il 2 marzo 2011, mimeo.

Parte II

La governance economica europea

Capitolo 4 L'evoluzione

Il trattato di Maastricht

Il Trattato di Maastricht inserì nel *Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea* (che diventava *Comunità europea*) un articolo, il 104 C, che stabiliva che gli Stati membri dovessero evitare “disavanzi pubblici eccessivi” e che la Commissione sorvegliasse l'evoluzione della finanza pubblica sulla base di due indicatori: il disavanzo pubblico e il debito pubblico, entrambi espressi in percentuale del Pil. Non si faceva riferimento ad alcun valore numerico.

Al trattato veniva, tuttavia, annesso un “protocollo aggiuntivo” sulla procedura per i disavanzi eccessivi, che stabiliva, come valori di riferimento, il 3% per il rapporto disavanzo/Pil e il 60% per il rapporto debito/Pil. Il protocollo stabiliva, inoltre, che per disavanzo pubblico si dovesse intendere l'indebitamento netto del settore delle amministrazioni pubbliche, come definito dal SEC e, per debito pubblico, il debito lordo al valore nominale del medesimo settore alla fine dell'esercizio.

Nel *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* (TFUE), che in seguito al trattato di Lisbona, ha sostituito il *Trattato che istituisce la Comunità Europea* (TCE), l'art 104 C è diventato l'art. 126 e il protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi è ora il n. 12.

I due vincoli, di un saldo complessivo di bilancio non inferiore al - 3%, in termini di Pil, e di un debito pubblico non superiore al 60%, stanno, dunque, alle fondamenta della costruzione dell'*Unione europea* e dell'*Unione economica e monetaria*. Tant'è che nel trattato di Maastricht venivano ripresi a comporre il criterio di sostenibilità finanziaria nell'ambito dei c.d. “parametri di Maastricht”, da rispettare per l'adesione all'euro (Tabella 4.1), che sono tuttora in vigore per i nuovi candidati alla moneta unica (originariamente articolo 109 J del TCE, ora art. 140 del TFUE, e protocollo n. 13 sui criteri di convergenza).

Criterio	Parametro
Stabilità dei prezzi	Tasso inflazione \leq tasso medio dei tre Stati membri con minor inflazione + 0,015
Sostenibilità della finanza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • indebitamento netto PA/Pil \leq 3% • debito PA/Pil \leq 60%
Stabilità valutaria	Rispetto dei margini normali di fluttuazione dello SME per almeno due anni, senza gravi tensioni e senza svalutazioni nei confronti dell'euro.
Convergenza dei tassi d'interesse	Tasso d'interesse nominale a lungo termine \leq tasso medio dei tre Stati membri con minor inflazione + 0,02

Tabella 4.1 - I parametri di Maastricht

Questo carattere costituzionalmente fondativo dei due vincoli tale rimane a tutt'oggi, anche dopo che altre, e numerose, regole sono state via via aggiunte nel corso del tempo alle due originarie, sino a comporre l'attuale complesso sistema della *governance* economica e finanziaria europea.

L'art 126 del TFUE (vecchio art. 104 del TCE), nello stabilire l'obbligo di rispettare i due valori di riferimento, prevede, tuttavia, una certa flessibilità nell'applicazione concreta e margini piuttosto ampi di valutazione discrezionale. Stabilisce infatti che il rapporto indebitamento/Pil non debba superare il valore di riferimento a meno che “il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e

continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento” oppure, in alternativa, “il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento”. A sua volta, il rapporto debito/Pil non deve superare il valore di riferimento a meno che “non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato”.

L’art. 126 (commi dal 3 al 14) fissa inoltre modalità, tempi e condizioni della “procedura per disavanzi eccessivi”, da aprirsi nei confronti dello stato membro che non rispetti uno od entrambi i vincoli.

L’indeterminatezza e l’opacità dei criteri di verifica del rispetto dei vincoli finanziari spinsero, all’approssimarsi delle scadenze previste per la costituzione della moneta unica, all’approvazione, con il *Patto di stabilità e crescita*, di un insieme di norme finalizzate a garantire la disciplina di bilancio nell’ambito della costituenda unione monetaria.

Il Patto di stabilità e crescita

Il *Patto di stabilità e crescita* (PSC) è costituito, nella sua originaria formulazione:

- [1] dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, che ha sancito l’impegno degli Stati membri a perseguire l’*obiettivo di medio termine* di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche prossimo al pareggio o in avanzo;
- [2] da due regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997, con i quali si rafforza il sistema di *governance*, rendendo più chiari e rigidi i vincoli di Maastricht, e aggiungendo nuove regole.

I due regolamenti sono:

- a) il regolamento n. 1466/97 sulla procedura di sorveglianza multilaterale (braccio preventivo);
- b) il regolamento n. 1467/97 sulla procedura sui disavanzi eccessivi (PDE) (braccio repressivo).

Ciascuno Stato si impegnava ad implementare internamente il PSC seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. L’Italia introdusse il proprio *Patto di stabilità interno* (PSI) nel 1999.

L’applicazione del PSC è stata resa più difficoltosa dal fatto che, a partire dal 2002, hanno registrato un deficit superiore alla soglia del 3% del PIL i due principali paesi dell’area euro, vale a dire la Germania, allora gravata dai costi della riunificazione, e la Francia. In entrambi i casi si evitò di aprire una PDE. Maturava l’esigenza di una nuova riforma.

La prima riforma del PSC (2005)

Nel marzo 2005 si è avuta la prima importante riforma del PSC con l’approvazione da parte del Consiglio europeo di una relazione del Consiglio ECOFIN intitolata “Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita”, che “aggiorna e completa” la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997. La relazione prospetta una serie di interventi volti al rafforzamento delle norme di bilancio, al potenziamento dei meccanismi preventivi previsti dal PSC ed al miglioramento dell’attuazione della PDE.

Viene in particolare rivista l’imposizione del pareggio come obiettivo da perseguire nel medio termine, ammettendosi la possibilità di obiettivi differenziati che tengano conto della peculiarità della situazione di ciascuno Stato membro.

La riforma si sostanziava poi nell'approvazione di due regolamenti: il 1055/2005 che modifica il regolamento 1466/97 sulla procedura di sorveglianza multilaterale e il 1056/2005 che modifica 1467/97 sulla procedura sui disavanzi eccessivi.

Con il primo regolamento si stabiliva che ciascuno Stato membro fosse tenuto a darsi un proprio *Obiettivo di Medio Termine* (OMT), che si prevedeva potesse divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, purché offrisse un margine di sicurezza rispetto al vincolo del 3%. Un'importante innovazione era la previsione che tale OMT dovesse riferirsi, non al saldo nominale, ma al saldo strutturale, ossia corretto per gli effetti del ciclo economico e per le misure di carattere temporaneo e *una tantum*.

Per gli Stati membri aderenti all'euro si stabiliva che il saldo strutturale non potesse essere comunque maggiore del 1% del Pil.

Il secondo regolamento stabiliva, invece, le condizioni per l'apertura della PDE, le modalità di esecuzione, le eventuali sanzioni.

La seconda riforma del PSC: il *six pack* del 2011

Si tratta di un pacchetto di sei provvedimenti legislativi (cinque regolamenti e una direttiva) di riforma della *governance* economica europea presentati dalla Commissione il 29 settembre 2010 e approvate in via definitiva dal Consiglio l'8 novembre 2011.

In particolare, il pacchetto include:

- tre regolamenti che riformano il PSC:
 - il regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
 - il regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della PDE;
 - il regolamento (UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;
- due regolamenti che disciplinano le nuove procedure per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici:
 - il regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
 - il regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro;
- una direttiva:
 - la direttiva 2011/85/UE relativa ai *requisiti per i quadri di bilancio* degli Stati membri.

Il *six pack* introduce nel PSC delle innovazioni di grande rilievo:

1. istituisce il *semestre europeo* per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri (trova una prima applicazione già nel 2011);
2. riconduce al semestre europeo gli strumenti di coordinamento e sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche previsti dal TFUE, in particolare i *programmi di stabilità* e i *programmi nazionali di riforma*;
3. ribadisce che il Consiglio e la Commissione, nel definire il percorso di avvicinamento all'OMT tengono conto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine;

4. prevede che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL debbano adottare misure per ridurre l'eccedenza al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni);
5. definisce i criteri per valutare il *percorso di avvicinamento* verso l'OMT (parametro di riferimento un avvicinamento annuale all'OMT pari allo 0,5% del PIL, superiore allo 0,5% per gli Stati membri con debito superiore al 60% del PIL);
6. stabilisce un limite alla crescita della spesa primaria in relazione al tasso di crescita del Pil potenziale (*regola della spesa*).

Il Patto Euro Plus

Il Patto Euro Plus è stato adottato dal Consiglio Europeo del 24-25 marzo 2011. In particolare, hanno aderito i capi di Stato o di governo della zona euro e quelli di Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania; non hanno aderito sei Stati membri: Regno Unito, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria. Si tratta di un impegno ad adottare un pacchetto globale di misure con le quali si intende compiere un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, in particolare sul fronte dell'occupazione, della competitività e della produttività.

L'accordo è stato criticato per la pervasività con cui interviene in materie tradizionalmente di competenza dei singoli stati nazionali.

Il Meccanismo Europeo di Stabilità

Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato sottoscritto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 da tutti gli Stati dell'eurozona, in base al par. 3 dell'art. 136 del TFUE, (aggiunto dalla Decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, n. 199), che stabilisce che "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità".

Il trattato, che è entrato in vigore il 1° maggio 2013, è, come quello relativo al Fiscal Compact, che consideriamo di seguito, esterno all'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.

Il MES è dunque un'istituzione che, pur essendo chiamata a svolgere un ruolo di grande rilievo nell'architettura dell'Eurozona, e pur interagendo con istituzioni fondamentali dell'Unione, quali la Banca Centrale Europea (BCE) e la Commissione, ha natura intergovernativa e non comunitaria. Risponde quindi delle sue azioni, piuttosto che al Parlamento Europeo, ai governi dei singoli paesi membri dell'Eurozona (che, a loro volta, ne rispondono di fronte ai propri parlamenti nazionali).

Si tratta di un fondo di liquidità, disegnato sul modello del Fondo monetario internazionale (FMI). Gli stati dell'Eurozona si impegnano a collaborare per far fronte a crisi di liquidità che potessero colpirli. La richiesta di assistenza finanziaria è valutata dalla BCE e dalla Commissione (art. 13 del Trattato). Eventuali nuovi ingressi nella zona euro devono essere accompagnati dall'adesione al MES.

Il MES ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi, di cui 80,5 sono stati versati; la sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi. Le quote dei singoli stati sono determinate in ragione delle dimensioni, in termini di Pil e di popolazione: la Germania copre la quota più elevata, pari al 26,9%, mentre l'Italia contribuisce per il 17,8%. La potenza di fuoco del MES è tuttavia un multiplo del suo capitale, perché l'istituto può finanziarsi emettendo obbligazioni sui mercati internazionali a tassi molto convenienti (gode infatti dello status di creditore privilegiato, secondo solo al FMI) e con scadenze fino a 45 anni.

È importante ricordare che il ricorso al MES è condizione necessaria per accedere alle operazioni monetarie definitive (Outright Monetary Transactions - OMT) della BCE: si tratta di acquisti, in linea

di principio in quantità illimitata, sul mercato secondario, di titoli a breve termine (con scadenza compresa tra 1 e 3 anni) degli stati, qualora questi siano in difficoltà nel ricorso al mercato. La possibilità di tale intervento da parte della BCE fu annunciata nell'agosto del 2012 (il "whatever it takes" di Draghi) e il solo annuncio ebbe l'effetto di calmierare i mercati (le OMT non sono mai state attivate).

Dalla sua istituzione, nella fase più calda della crisi dei debiti sovrani (2012-2013), il MES è intervenuto a sostegno di cinque paesi: Grecia (con tre diversi pacchetti di prestiti), Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro. Di frequente, questi interventi, in particolare nel caso della Grecia, hanno suscitato un acceso dibattito, a livello tecnico e politico, sui possibili effetti negativi delle condizioni di risanamento finanziario imposte ai paesi beneficiari dei prestiti (si veda il capitolo 9 sulla tesi dell'«austerità espansiva»).

Nel dicembre 2018 si è avviato un processo di riforma del MES, che si è concluso con la sottoscrizione, il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, da parte dei 19 paesi membri dell'Unione monetaria, di un accordo per la modifica del trattato istitutivo. La riforma, che entrerà in vigore dopo la ratifica da parte dei parlamenti nazionali, potenzia il ruolo del MES, rispetto a quello della Commissione, nella procedura di valutazione delle richieste di assistenza e di successivo controllo.

Il "Fiscal Compact"

Il *Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria*, noto come *fiscal compact* (patto di bilancio) è stato sottoscritto il 2 marzo 2012 da parte di 25 paesi membri dell'UE.⁵ Il trattato non entra a far parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione: si tratta di un trattato internazionale tra gli Stati contraenti. Non introduce nuovi vincoli alle politiche di bilancio, ma ribadisce solennemente, ed eventualmente rafforza, regole già esistenti, integrandole in una cornice unitaria.

Prevede che la regola del pareggio di bilancio produca effetti nel diritto interno di ogni stato contraente, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale, o il cui rispetto fedele sia in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio.

Nel caso uno Stato contraente non rispetti tale l'obbligo, uno o più Stati contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione europea e la sentenza della Corte sarà vincolante per le parti. La Corte, qualora constati che la parte contraente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.

Le regole solennemente ribadite con il patto di bilancio sono quelle già adottate con il *six pack*:

1. il bilancio della PA deve essere in pareggio o in avanzo; la regola si considera rispettata se il saldo strutturale della PA è pari all'OMT, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del Pil; quando il rapporto tra il debito pubblico e il Pil ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'OMT può arrivare fino ad un massimo dell'1,0% del Pil;

⁵ Dei 27 paesi allora componenti l'Unione solo il Regno Unito e la Repubblica Ceca non aderirono, non ha poi aderito nemmeno la Croazia, entrata nell'UE il 1° gennaio del 2013.

2. quando il rapporto debito pubblico/Pil supera il valore di riferimento del 60%, si è tenuti ad operare una riduzione dell'eccedenza a un ritmo medio di 1/20 all'anno

Si conviene, inoltre, che uno Stato soggetto a PDE debba predisporre un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo.

Al fine di un miglior coordinamento, le parti contraenti si impegnano a comunicare ex ante al Consiglio e alla Commissione i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.

Altri importanti impegni sono di natura politica e istituzionale:

- a) gli Stati dell'*Eurozona* si impegnano a sostenere le proposte e le raccomandazioni presentate dalla Commissione Europea nel quadro di una PDE. L'obbligo non si applica quando la maggioranza qualificata degli Stati dell'*Eurozona*, senza tenere conto dello Stato interessato, si oppone alla decisione;⁶
- b) le parti contraenti si impegnano ad avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, della *cooperazione rafforzata* (prevista dall'art. 20 del TUE e dall'art. 326-334 del TFUE), nelle materie essenziali al buon funzionamento della zona euro;
- c) ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea.

Si istituisce, inoltre, il *Consiglio europeo dell'Eurozona*, cui partecipano i capi di Stato o di governo dell'eurozona, che si riunisce almeno due volte l'anno. Alle riunioni informali del *Vertice euro*, partecipa il presidente della Commissione Europea (CE) ed è invitato il presidente della BCE. Il vertice discute le questioni concernenti la *governance* della zona euro e gli orientamenti strategici delle politiche economiche per aumentare la convergenza. Il Trattato stabilisce infine che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali organizzino una conferenza dei rappresentanti delle commissioni competenti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali per discutere le politiche di bilancio e altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato. Il patto di bilancio è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Al più tardi entro cinque anni (2018) dalla data di entrata in vigore, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, avrebbero dovuto essere adottate in conformità del TUE e del TFUE le misure necessarie per incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE. Tale disposizione non è ancora stata attuata.

Il parziale rispetto dei vincoli di Maastricht

Concludiamo questo capitolo con uno sguardo d'insieme sul comportamento effettivo dei diversi paesi dell'U.E. rispetto ai due vincoli Maastricht. Le tabelle 4.2 e 4.3 mostrano rispettivamente i dati sul rapporto debito/PIL dal 2002 al 2020 e deficit/PIL a partire dal 2007. Si vede come negli ultimi anni, in seguito alla crisi finanziaria iniziata nel 2008, e a tutt'oggi, in numerosi paesi il rapporto debito/Pil sia al di sopra del 60%. Il vincolo relativo al rapporto deficit/PIL è invece ormai rispettato dalla totalità dei Paesi (nel 2019 solo la Danimarca e la Romania hanno sfiorato).

⁶ A decorrere dal 1° novembre 2014 per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio che totalizzino almeno il 65 % della popolazione, TFUE art. 138, c. 3, lettera a).

Paese	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
European Union - 27 countries (from 2020)	66.8	67.1	67.2	65.1	62.4	65.2	75.9	80.6	82.0	85.2	87.0	87.2	85.4	84.3	82.0	79.9	77.8	90.0	87.4	83.4	81.7
Euro area – 20 countries (from 2023)	69.4	69.7	70.4	68.4	66.1	69.7	80.3	85.8	87.7	91.2	93.3	93.5	91.6	90.4	88.1	86.2	84.1	97.2	94.8	90.8	88.6
Euro area - 19 countries (2015-2022)	69.5	69.9	70.6	68.6	66.2	69.9	80.5	85.9	87.9	91.3	93.3	93.5	91.6	90.5	88.2	86.2	84.2	97.3	94.8	90.9	88.7
Belgio	101.7	97.2	95.1	91.5	87.3	93.2	100.2	100.3	103.5	104.8	105.5	107.0	105.2	105.0	102.0	99.9	97.6	111.9	107.9	104.3	105.2
Bulgaria	43.4	35.7	26.6	20.9	16.3	13.0	13.7	15.3	15.2	16.6	17.0	27.0	25.9	29.1	25.1	22.1	20.0	24.6	23.9	22.6	23.1
Repubblica Ceca	28.2	28.4	27.7	27.6	27.3	28.1	33.4	37.1	39.7	44.2	44.4	41.9	39.7	36.6	34.2	32.1	30.0	37.7	42.0	44.2	44.0
Danimarca	46.2	44.2	37.4	31.5	27.3	33.3	40.2	42.6	46.1	44.9	44.0	44.3	39.8	37.2	35.9	34.0	33.7	42.3	36.0	29.8	29.3
Germania	63.5	65.2	67.5	66.9	64.2	65.7	73.2	82.0	79.4	80.7	78.3	75.3	71.9	69.0	65.2	61.9	59.6	68.8	69.0	66.1	63.6
Estonia	5.6	5.1	4.7	4.6	3.8	4.5	7.2	6.7	6.2	9.8	10.2	10.6	10.1	10.0	9.1	8.2	8.5	18.6	17.8	18.5	19.6
Irlanda	29.8	28.1	26.1	23.6	23.9	42.5	61.8	86.2	110.4	119.9	120.1	104.0	76.5	74.4	67.4	62.9	57.1	58.1	54.4	44.4	43.7
Grecia	101.5	102.9	107.4	103.6	103.1	109.4	126.7	147.5	175.2	162.0	178.2	180.3	176.7	180.5	179.5	186.4	180.6	207.0	195.0	172.7	161.9
Spagna	47.7	45.4	42.4	39.1	35.8	39.7	53.3	60.5	69.9	90.0	100.5	105.1	103.3	102.7	101.8	100.4	98.2	120.3	116.8	111.6	107.7
Francia	65.0	66.6	68.0	65.3	65.4	69.7	84.0	86.3	88.9	91.7	94.7	96.3	97.1	98.0	98.5	98.2	97.9	114.9	113.0	111.9	110.6
Croazia	37.8	39.9	40.9	38.4	37.1	38.9	48.1	56.9	63.3	69.0	79.8	83.4	82.8	79.1	76.0	72.6	70.4	86.1	77.5	67.8	63.0
Italia	105.5	105.1	106.6	106.7	103.9	106.2	116.6	119.2	119.7	126.5	132.5	135.4	135.3	134.8	134.2	134.5	134.2	155.0	147.1	140.5	137.3
Cipro	63.8	64.8	63.4	59.3	54.0	45.5	54.3	56.3	65.8	80.1	103.7	108.8	107.5	103.2	93.2	98.5	93.0	114.9	99.3	85.6	77.3
Lettonia	14.1	14.6	11.9	10.0	8.4	18.5	37.0	47.6	45.1	42.4	40.3	41.6	37.0	40.3	38.9	37.0	36.7	42.7	44.4	41.8	43.6
Lituania	20.4	18.7	17.6	17.3	15.9	14.6	28.0	36.2	37.1	39.7	38.7	40.5	42.5	39.7	39.1	33.7	35.8	46.2	43.4	38.1	38.3
Lussemburgo	7.4	7.8	8.0	8.2	8.1	14.6	15.3	19.1	18.5	20.8	22.4	21.9	21.1	19.6	21.8	20.9	22.4	24.6	24.5	24.7	25.7
Ungheria	58.1	58.8	60.5	64.4	65.6	71.8	78.0	80.0	80.3	78.2	77.2	76.5	75.8	74.9	72.1	69.1	65.3	79.3	76.7	74.1	73.5
Malta	68.6	71.3	69.9	64.3	61.9	61.8	66.3	65.5	70.0	66.6	66.4	62.1	56.2	54.7	47.8	43.4	40.0	52.2	53.9	51.6	50.4
Paesi Bassi	50.0	50.3	49.8	45.2	43.0	54.7	56.8	59.3	61.7	66.2	67.7	67.9	64.7	61.9	57.0	52.4	48.6	54.7	51.7	50.1	46.5
Austria	65.9	65.2	68.6	67.3	65.0	68.7	79.9	82.7	82.4	81.9	81.3	84.0	84.9	82.8	78.5	74.1	70.6	82.9	82.5	78.4	77.8
Polonia	46.6	45.1	46.6	47.3	44.5	46.7	49.8	54.0	55.1	54.8	57.1	51.4	51.3	54.5	50.8	48.7	45.7	57.2	53.6	49.2	49.6
Portogallo	63.9	67.1	72.2	73.7	72.7	75.6	87.8	100.2	114.4	129.0	131.4	132.9	131.2	131.5	126.1	121.5	116.6	134.9	124.5	112.4	99.1
Romania	22.1	18.9	15.9	12.4	11.9	12.3	21.8	29.0	32.3	35.4	37.8	39.1	37.7	37.8	35.3	34.4	35.1	46.7	48.5	47.5	48.8
Slovenia	26.8	26.9	26.4	26.1	22.8	21.8	34.5	38.3	46.5	53.6	70.0	80.3	82.6	78.5	74.2	70.3	65.4	79.6	74.4	72.5	69.2
Slovacchia	43.2	41.7	34.7	31.4	30.3	28.6	36.4	40.6	43.2	51.7	54.7	53.5	51.7	52.3	51.5	49.4	48.0	58.8	61.1	57.7	56.0
Finlandia	45.1	44.9	42.1	40.2	36.0	34.7	44.1	50.1	51.9	57.7	60.6	64.5	68.3	68.0	66.0	64.8	64.9	74.7	72.6	73.5	75.8
Svezia	49.3	48.5	48.7	43.6	38.9	37.5	40.7	38.1	37.2	37.5	40.3	45.0	43.7	42.2	41.4	39.6	35.6	40.2	36.7	33.2	31.2

Tabella 4.2 – Rapporto debito/PIL in percentuale nei Paesi UE negli anni 2002-2022. Fonte: Eurostat.

Paese	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
European Union - 27 countries (from 2020)	-3.1	-2.7	-2.4	-1.4	-0.6	-2.0	-6.1	-6.0	-4.1	-3.7	-3.1	-2.5	-1.9	-1.4	-0.9	-0.4	-0.4	-6.7	-4.7	-3.4	-3.5
Euro area – 20 countries (from 2023)	-3.1	-2.9	-2.6	-1.6	-0.7	-2.2	-6.3	-6.3	-4.3	-3.9	-3.3	-2.6	-2.1	-1.5	-1.0	-0.4	-0.5	-7.0	-5.2	-3.7	-3.6
Euro area - 19 countries (2015-2022)	-3.1	-2.9	-2.6	-1.6	-0.7	-2.2	-6.3	-6.3	-4.3	-3.8	-3.3	-2.6	-2.0	-1.5	-1.0	-0.4	-0.5	-7.0	-5.2	-3.7	-3.6
Belgio	-1.9	-0.2	-2.7	0.2	0.1	-1.1	-5.4	-4.1	-4.3	-4.3	-3.1	-3.1	-2.4	-2.4	-0.7	-0.9	-2.0	-9.0	-5.4	-3.6	-4.4
Bulgaria	0.0	1.8	1.6	2.7	0.0	1.4	-4.4	-3.7	-1.7	-0.8	-0.7	-5.4	-1.9	0.3	1.6	1.7	2.1	-3.8	-3.9	-2.9	-1.9
Repubblica Ceca	-6.9	-2.4	-3.0	-2.2	-0.6	-2.0	-5.4	-4.2	-2.7	-3.9	-1.3	-2.1	-0.6	0.7	1.5	0.9	0.3	-5.8	-5.1	-3.2	-3.7
Danimarca	-0.1	2.1	5.0	5.0	5.0	3.2	-2.8	-2.7	-2.1	-3.5	-1.2	1.1	-1.2	0.1	1.8	0.8	4.1	0.3	4.1	3.3	3.1
Germania	-3.7	-3.3	-3.3	-1.7	0.3	-0.1	-3.2	-4.4	-0.9	0.0	0.0	0.6	1.0	1.2	1.3	1.9	1.5	-4.3	-3.6	-2.5	-2.5
Estonia	1.8	2.4	1.1	2.9	2.7	-2.6	-2.2	0.2	1.1	-0.3	0.2	0.7	0.1	-0.4	-0.5	-0.6	0.1	-5.4	-2.5	-1.0	-3.4
Irlanda	0.3	1.3	1.6	2.8	0.3	-7.0	-13.9	-32.1	-13.6	-8.5	-6.4	-3.6	-2.0	-0.8	-0.3	0.1	0.5	-5.0	-1.5	1.7	1.7
Grecia	-7.8	-8.8	-6.2	-5.9	-6.7	-10.2	-15.2	-11.4	-10.5	-9.2	-13.5	-3.7	-5.9	0.2	0.7	0.9	0.8	-9.8	-7.0	-2.5	-1.6
Spagna	-0.4	-0.1	1.2	2.1	1.9	-4.6	-11.3	-9.5	-9.7	-11.6	-7.5	-6.1	-5.3	-4.3	-3.1	-2.6	-3.1	-10.1	-6.7	-4.7	-3.6
Francia	-4.1	-3.5	-3.5	-2.7	-3.0	-3.5	-7.4	-7.2	-5.3	-5.2	-4.9	-4.6	-3.9	-3.8	-3.4	-2.3	-2.4	-8.9	-6.6	-4.8	-5.5
Croazia	-4.6	-5.7	-3.0	-1.9	-2.1	-2.3	-7.0	-6.7	-7.6	-5.5	-5.5	-5.1	-3.5	-1.0	0.6	0.0	0.2	-7.2	-2.5	0.1	-0.7
Italia	-3.2	-3.5	-4.1	-3.6	-1.3	-2.6	-5.1	-4.2	-3.6	-2.9	-2.9	-3.0	-2.6	-2.4	-2.4	-2.2	-1.5	-9.4	-8.7	-8.6	-7.4
Cipro	-5.9	-3.7	-2.2	-1.0	3.2	0.9	-5.4	-4.7	-5.7	-5.7	-5.6	-8.8	-0.9	0.3	1.9	-3.6	0.9	-5.7	-1.8	2.7	3.1
Lettonia	-1.6	-1.2	-0.5	-0.5	-0.6	-4.3	-9.5	-8.6	-4.3	-1.4	-1.2	-1.6	-1.5	0.0	-0.3	-0.7	-0.5	-4.4	-7.2	-4.6	-2.2
Lituania	-1.3	-1.4	-0.3	-0.3	-0.8	-3.1	-9.1	-6.9	-8.9	-3.2	-2.6	-0.6	-0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	-6.5	-1.1	-0.6	-0.8
Lussemburgo	0.3	-1.4	-0.2	1.9	4.4	3.4	-0.2	-0.3	0.7	0.5	0.8	1.3	1.3	1.9	1.4	3.0	2.2	-3.4	0.5	-0.3	-1.3
Ungheria	-7.2	-6.6	-7.8	-9.3	-5.1	-3.8	-4.7	-4.4	-5.2	-2.3	-2.6	-2.8	-2.0	-1.8	-2.5	-2.1	-2.0	-7.6	-7.2	-6.2	-6.7
Malta	-8.9	-4.2	-2.8	-2.5	-2.0	-4.1	-3.1	-2.2	-3.0	-3.4	-2.2	-1.5	-0.9	1.1	3.3	2.0	0.8	-9.4	-7.6	-5.5	-4.9
Paesi Bassi	-3.1	-1.8	-0.5	0.0	-0.2	0.1	-5.2	-5.3	-4.4	-3.9	-3.0	-2.3	-1.9	0.1	1.4	1.5	1.8	-3.7	-2.2	-0.1	-0.3
Austria	-1.8	-4.8	-2.5	-2.5	-1.4	-1.5	-5.3	-4.4	-2.6	-2.2	-2.0	-2.7	-1.0	-1.5	-0.8	0.2	0.6	-8.0	-5.8	-3.3	-2.7
Polonia	-6.0	-5.0	-3.9	-3.5	-1.9	-3.6	-7.3	-7.5	-5.0	-3.8	-4.3	-3.7	-2.6	-2.4	-1.5	-0.2	-0.7	-6.9	-1.8	-3.4	-5.1
Portogallo	-5.7	-6.2	-6.1	-4.2	-2.9	-3.7	-9.9	-11.4	-7.7	-6.2	-5.1	-7.4	-4.4	-1.9	-3.0	-0.3	0.1	-5.8	-2.9	-0.3	1.2
Romania	-1.4	-1.1	-0.8	-2.1	-2.8	-5.4	-9.5	-7.1	-5.6	-3.8	-2.3	-1.2	-0.5	-2.5	-2.5	-2.8	-4.3	-9.3	-7.2	-6.3	-6.6
Slovenia	-2.6	-1.9	-1.3	-1.2	0.0	-1.4	-5.8	-5.6	-6.6	-4.0	-14.6	-5.5	-2.8	-1.9	-0.1	0.7	0.7	-7.6	-4.6	-3.0	-2.5
Slovacchia	-3.1	-2.3	-2.9	-3.6	-2.1	-2.5	-8.1	-7.5	-4.3	-4.4	-2.9	-3.1	-2.7	-2.6	-1.0	-1.0	-1.2	-5.3	-5.2	-1.7	-4.9
Finlandia	2.4	2.2	2.7	4.0	5.1	4.2	-2.5	-2.5	-1.0	-2.2	-2.5	-3.0	-2.4	-1.7	-0.7	-0.9	-0.9	-5.6	-2.8	-0.4	-2.7
Svezia	-1.2	0.2	1.8	2.1	3.3	1.9	-0.9	-0.1	-0.4	-1.1	-1.5	-1.6	0.0	1.0	1.4	0.8	0.5	-2.8	0.0	1.2	-0.6

Tabella 4.3 – Rapporto deficit/PIL in percentuale nei Paesi UE negli anni 2003-2023. Fonte: Eurostat.

La sospensione del PSC e la riforma del 2024

Il 23 marzo 2020, in seguito allo scoppio della pandemia, si è avuta la sospensione delle regole del PSC da parte del Consiglio attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia generale. La ripresa dalla pandemia di COVID-19 e le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno posto nuove sfide all'economia dell'UE, in un contesto caratterizzato da livelli di debito e tassi di interesse più elevati nonché da nuovi obiettivi in materia di investimenti e riforme. Il quadro del PSC si è dimostrato troppo rigido nei periodi difficili, con conseguenti disomogeneità nel rispetto delle norme da parte degli Stati membri.

Il mutato contesto economico ha riaperto il dibattito, già in corso prima della pandemia, sulla riforma delle regole fiscali europee. Di tale dibattito e delle relative proposte di riforma del PSC si parlerà nel capitolo 7.

A seguito di tale dibattito, l'UE ha aggiornato il suo quadro di governance economica per renderlo adeguato alle esigenze del futuro. Il 10 febbraio 2024 i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle nuove norme che sono entrate in vigore nella primavera del 2024.

Il processo di riforma è cominciato il 9 novembre 2022, data in cui la Commissione ha reso note le linee guida di una possibile riforma. Il 26 aprile 2023 la commissione ha proposto i tre atti costitutivi della riforma riguardanti l'abbandono del principio *one size fits all* e l'introduzione di un Meccanismo di Sorveglianza basato sulla Debt Sustainability Analysis (DSA). Si proponeva inoltre di utilizzare un unico indicatore: la spesa primaria netta. I tre atti costitutivi sono:

1. Una proposta di regolamento sul braccio preventivo, che abroga e sostituisce il regolamento 1466/97. La base giuridica è costituita dall'art. 121.6 TFUE, che prevede una procedura legislativa ordinaria con codecisione Consiglio-PE (il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata; la proposta deve essere discussa e concordata con il PE secondo la procedura del *trilogo*, che coinvolge anche la Commissione).
2. Una proposta di modifica del regolamento sul braccio correttivo (1467/97) la cui base giuridica è l'art. 126.14.2 TFUE che riguarda la procedura legislativa speciale: il potere di decisione è attribuito al Consiglio, il PE ha un ruolo consultivo; il Consiglio deve decidere all'unanimità.
3. Una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2011/85, sui requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri. La base giuridica è la stessa del punto 2.

Box 4.1 – Il trilogo

Nel contesto della procedura legislativa ordinaria dell'Unione europea, un trilogo è un negoziato interistituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. L'obiettivo di un trilogo è raggiungere un accordo provvisorio su una proposta legislativa accettabile sia per il Parlamento che per il Consiglio, i colegislatori. Tale accordo provvisorio deve quindi essere adottato da ciascuna delle procedure formali di queste istituzioni.

Un trilogo può svolgersi in qualsiasi fase della procedura legislativa con l'obiettivo di risolvere le questioni in sospeso ed è presieduto dal colegislatore che ospita la riunione. Il ruolo della Commissione è quello di mediare tra le parti.

Le riunioni informali trilaterali non devono essere confuse con le riunioni del comitato di conciliazione, che costituiscono una fase formale della procedura legislativa ordinaria dopo la

seconda lettura. In entrambi i casi sono rappresentate tutte e tre le istituzioni sopracitate e l'obiettivo è concordare un accordo provvisorio o un progetto comune, rispettivamente. Nel 2007 il Parlamento e il Consiglio hanno emesso la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, riconoscendo che «il sistema del trilatero ha dimostrato la sua vitalità e flessibilità aumentando in modo significativo le possibilità di accordo...».

La delibera Ecofin del 21 dicembre 2023 accoglie le proposte della Commissione, seppur con rilevanti modifiche. Le novità rispetto alla proposta della Commissione riguardano sia il *braccio preventivo* (aggiunte due clausole di salvaguardia) che il *braccio correttivo*. Con riferimento a quest'ultimo le modifiche riguardano:

- l'introduzione di un parametro numerico per stabilire l'esistenza di un debito eccessivo (deviazioni annuali o cumulative registrate nel conto di controllo della spesa);
- richiamo esplicito degli investimenti finanziati dal NGEU e delle spese per la difesa tra i fattori significativi di cui la Commissione deve tenere conto;
- attenuazione della misura correttiva annuale del disavanzo, prevista nel braccio correttivo, per tenere conto della maggior spesa per interessi.

Nel 2024 l'iter legislativo del nuovo regolamento sul braccio preventivo (codecisione Commissione/Parlamento Europeo) ha subito un'accelerazione. Esso è stato scandito dalle seguenti tappe:

- il 17 gennaio il Parlamento approva il proprio mandato negoziale sul nuovo regolamento del braccio preventivo;
- il 10 febbraio il Parlamento e il Consiglio raggiungono l'accordo;
- il 24 febbraio, dopo l'approvazione, per il Consiglio, da parte del *Committee of the Permanent Representatives of the Governments*, e, per il Parlamento, dell'*Economic Affairs Committee*, viene pubblicato il testo del nuovo regolamento sul braccio preventivo derivante dall'accordo e da portare all'approvazione del Parlamento e del Consiglio;
- il 23 aprile il Parlamento approva il testo con il voto contrario o l'astensione di tutti gli europarlamentari italiani salvo tre;
- il 29 aprile si ha la delibera definitiva del Consiglio sui tre atti, pubblicati il giorno successivo sulla GU dell'UE.

L'impianto definitivo della nuova governance economica dell'UE è composto da:

- i) il regolamento (UE) 2024/1263 del parlamento europeo e del consiglio, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale (e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio).
- ii) Il regolamento (UE) 2024/1264 del consiglio recante modifiche del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
- iii) La direttiva (UE) 2024/1265 del consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Gli obiettivi principali della riforma sono: assicurare finanze pubbliche sane e sostenibili ;promuovere la crescita attraverso riforme e investimenti.

Le nuove norme intendono inoltre contribuire alle priorità dell'UE di costruire un futuro digitale, verde e più resiliente, rafforzando allo stesso tempo il sostegno alla sua competitività e alla sua autonomia strategica. Le nuove regole saranno illustrate nel dettaglio nel capitolo 8.

Capitolo 5

I concetti chiave del PSC prima della riforma del 2024

In questo capitolo si illustrano i concetti chiave per la comprensione delle regole fiscali in vigore nell'Unione Europea prima della riforma del 2024. Si considerano le variabili che determinano l'andamento nel tempo del rapporto debito/Pil, le nozioni di saldo strutturale e di obiettivo di medio termine, le regole della spesa e del debito.

L'aritmetica del debito pubblico

Il debito pubblico rappresenta la somma algebrica di tutti gli avanzi e disavanzi passati che sono stati finanziati con emissione di titoli. Indichiamo con B il valore nominale totale dei titoli di debito pubblico emessi dal settore delle amministrazioni pubbliche, con D l'indebitamento netto, con G la spesa al netto degli interessi, chiamata *spesa primaria*, con T le entrate fiscali e con r il tasso di interesse medio sui titoli di debito pubblico. Algebricamente, l'ammontare dell'indebitamento netto al tempo t risulta essere così determinato:

$$D_t = (G_t - T_t) + rB_{t-1}. \quad (5.1)$$

Se alla banca centrale è consentito di acquistare titoli di debito pubblico, l'indebitamento netto, determinato secondo l'equazione (5.1), potrebbe essere finanziato sia con l'emissione di titoli del debito pubblico, sia con la creazione di nuova base monetaria. Quest'ultima modalità, che ha costituito in Italia, fino ai primi anni '80 un'importante forma di finanziamento del debito, consiste nell'acquisto di nuovi titoli di debito direttamente da parte della banca centrale, con corrispondente immissione di liquidità nel sistema economico. A partire dagli anni '80 si sono susseguiti diversi provvedimenti legislativi che hanno sancito il "divorzio della Banca d'Italia dal Tesoro" e una completa autonomia della banca centrale nelle decisioni di acquisto nelle aste del tesoro. Con la costituzione dell'Unione Monetaria Europea il finanziamento monetario del disavanzo è stato interdetto a tutti i paesi aderenti ed alla stessa BCE.

Muovendo dunque dal presupposto di assenza di finanziamento con moneta, il vincolo di bilancio nel periodo t risulta:

$$D_t = (G_t - T_t) + rB_{t-1} = B_t - B_{t-1} = \Delta B_t \quad (5.2)$$

che ci dice che la variazione del debito dipende dal saldo primario e dal volume degli interessi pagati sul debito in essere.

Le variabili di finanza pubblica vanno considerate in percentuale del Pil per tener conto delle dimensioni del sistema economico. Dividendo tutte le variabili dell'equazione (5.2) per Y_t , il PIL al tempo t , si ottiene:

$$\left(\frac{G_t}{Y_t} - \frac{T_t}{Y_t}\right) + r \frac{B_{t-1}}{Y_t} = \frac{\Delta B_t}{Y_t}. \quad (5.3)$$

L'equazione (5.3) può, a sua volta, essere riscritta per rappresentare l'evoluzione del rapporto debito/PIL nel caso continuo anziché nel discreto. Sostituendo quindi a ΔB_t la derivata di B rispetto al tempo $\frac{dB}{dt} = \dot{B}$, otteniamo:

$$(g - \tau) + rb = \frac{\dot{B}}{Y}. \quad (5.4)$$

Nell'equazione (5.4) le variabili indicate dalle lettere minuscole esprimono le grandezze in rapporto al PIL. Nello specifico: $\frac{G}{Y} = g$; $\frac{T}{Y} = \tau$ e $\frac{B}{Y} = b$.

Si osservi che:

$$\dot{b} = \frac{db}{dt} = \frac{d\left(\frac{B}{Y}\right)}{dt} = \frac{\dot{B}Y - \dot{Y}B}{Y^2} = \frac{\dot{B}}{Y} - \frac{B\dot{Y}}{Y^2}. \quad (5.5)$$

La (5.5) può essere riscritta come:

$$\dot{b} + b\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{B}}{Y}. \quad (5.6)$$

Sostituendo la (5.6) nella (5.4) otteniamo:

$$\dot{b} = (g - \tau) + (r - x)b, \quad (5.7)$$

dove x indica il tasso di crescita del PIL $\frac{\dot{Y}}{Y}$.

La condizione di stabilità del rapporto debito/PIL ($\dot{b} = 0$) risulta dunque:

$$\tau - g = b(r - x). \quad (5.8)$$

Se il tasso di interesse è maggiore del tasso di crescita del PIL ($r > x$) è necessario che si registri un avanzo primario ($\tau > g$) affinché il rapporto debito/PIL non cresca nel tempo. Se il rapporto debito/PIL non cresce ($\dot{b} = 0$), allora $d = bx$.

Nella seconda metà degli anni '80 il debito pubblico in rapporto al PIL (b) nei Paesi europei era mediamente intorno al 60%, mentre era ritenuto possibile un tasso di crescita nominale del 5% (x).

Il deficit ammissibile in percentuale del Pil (d) risultava dunque pari a:

$$d = xb = 0,05 \times 0,6 = 0,03 = 3\%,$$

quanto previsto dal Trattato di Maastricht.

Si noti che, esplicitando gli indici temporali, la (5.7) e la (5.8) possono essere riscritte rispettivamente come:

$$b_t - b_{t-1} = (g_t - \tau_t) + (r_t - x_t)b_{t-1}, \quad (5.9)$$

$$g_t - \tau_t = (r_t - x_t)b_{t-1}. \quad (5.8)$$

Il saldo strutturale

Il saldo strutturale è il saldo nominale corretto per il ciclo economico e considerato al netto delle misure temporanee e una tantum (*one-off*).

La correzione per il ciclo è necessaria perché il saldo del bilancio pubblico risente in modo automatico dell'alternarsi tra fasi espansive (di crescita del PIL) e fasi recessive (si riduce il tasso di crescita del Pil o addirittura diventa negativo) attraverso l'effetto dei cosiddetti *stabilizzatori automatici*. Infatti, nelle fasi espansive il gettito delle imposte sui redditi e sui consumi cresce in modo automatico senza che sia necessario alcun intervento sulle aliquote. Analogamente, alcune voci di spesa, tra cui, in particolare, i sussidi di disoccupazione, si riducono in modo automatico. Ne consegue che il saldo del bilancio pubblico migliora per effetto della congiuntura economica favorevole, senza che vi sia un intervento attivo nella politica fiscale. L'effetto delle fasi recessive sul saldo di bilancio ha ovviamente segno opposto, con alcune voci di entrata che si riducono ed alcune voci di spesa che aumentano automaticamente.

Il fatto che il saldo nominale di bilancio risenta automaticamente delle variazioni congiunturali comporta che, nel valutare le politiche fiscali dei governi, si debba considerare una misura del saldo depurata degli effetti del ciclo macroeconomico. Nell'U.E. in effetti, come si è visto, mentre il vincolo del 3% sancito dal Trattato di Maastricht riguarda il saldo nominale, l'obiettivo del pareggio di bilancio come obiettivo di medio termine stabilito con il PSC, viene declinato, a partire dal 2005, in termini di saldo strutturale, vale a dire corretto sia per gli effetti automatici del ciclo economico sia per le misure una tantum o, comunque, di natura transitoria.

Per calcolare la correzione per il ciclo, si fa riferimento ai concetti di *output gap* e di *PIL potenziale*. Il PIL potenziale è il livello massimo di output ottenibile con un pieno impiego senza tensioni inflazionistiche. Quando un'economia opera al di sopra del proprio potenziale il livello di inflazione tende ad aumentare, se invece sta al di sotto si genera disoccupazione. Le metodologie di stima empirica del PIL potenziale saranno illustrate in dettaglio nel Capitolo 10.

L'output gap (OG) è lo scostamento tra il PIL effettivo (Y) e quello potenziale (Y^P) in percentuale di quest'ultimo:

$$OG = \left(\frac{Y}{Y^P} - 1 \right) * 100 \quad (5.10)$$

Il saldo nominale corretto per il ciclo (*cyclically-adjusted budget balance, CAB*), si ottiene sottraendo dal saldo nominale in percentuale del PIL (d), la componente ciclica εOG :

$$CAB = d - \varepsilon OG \quad (5.11)$$

Nell'equazione (5.11), d è il saldo nominale (avrà segno negativo se si tratta di indebitamento, positivo se si tratta di accreditamento) in percentuale del PIL. Il parametro ε misura la sensibilità del saldo di bilancio rispetto alle variazioni congiunturali dell'economia, per effetto degli stabilizzatori automatici di bilancio. Più in particolare ε è la semi-elasticità⁷ del saldo di bilancio rispetto al PIL. Si può mostrare che tale semi-elasticità è uguale alla differenza tra le elasticità delle entrate (T) e della spesa (G) pesate con le relative quote rispetto al PIL (European Commission, 2018).

⁷ L'elasticità è il rapporto tra la variazione percentuale della variabile dipendente e la variazione percentuale della variabile indipendente. La semi-elasticità è tale quando al numeratore (denominatore) vi è la variazione assoluta della variabile considerata, mentre al denominatore (numeratore) vi è la variazione percentuale. Spesso si fa ricorso alla semi-elasticità quando si tratta di variabili già espresse in termini percentuali, sicché si utilizza la variazione della variabile in termini di punti percentuali (e non questa a sua volta riportata alla percentuale).

Si può infatti scomporre la semi-elasticità del saldo di bilancio come segue:

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{d\left(\frac{D}{Y}\right)}{dY} Y = \left(\frac{d\left(\frac{T}{Y}\right)}{dY} - \frac{d\left(\frac{G}{Y}\right)}{dY} \right) Y = \left(\frac{\frac{dT}{dY} Y - \frac{dY}{dY} T}{Y} \right) - \left(\frac{\frac{dG}{dY} Y - \frac{dY}{dY} G}{Y} \right) \\ &= \left(\frac{dT}{dY} - \frac{T}{Y} \right) - \left(\frac{dG}{dY} - \frac{G}{Y} \right) = \left(\frac{\frac{dT}{T}}{\frac{dY}{Y}} - 1 \right) \frac{T}{Y} - \left(\frac{\frac{dG}{G}}{\frac{dY}{Y}} - 1 \right) \frac{G}{Y} \quad (5.12)\end{aligned}$$

Indicando le elasticità delle entrate e della spesa rispettivamente con η_T e η_G , possiamo riscrivere la (5.12) come segue:

$$\varepsilon = (\eta_T - 1) \frac{T}{Y} - (\eta_G - 1) \frac{G}{Y} \quad (5.13)$$

Nel calcolo di ε , le regole fiscali europee prevedono che si consideri come semi-elasticità della spesa i sussidi di disoccupazione, come semi-elasticità delle entrate la media ponderata delle semi-elasticità delle imposte personali sul reddito, delle imposte sulle società, dei contributi sociali e delle imposte indirette.

Le singole semi-elasticità vengono aggregate in un unico indicatore, in base al peso delle singole categorie di entrata e di spesa sulle entrate e le spese totali. Le singole semi-elasticità sono aggiornate ogni nove anni mentre i pesi (rapporti entrate/Pil e spese/Pil) sono aggiornati ogni sei anni (European Commission, 2019).

La tabella 5.1 mostra l'ultimo aggiornamento (2018) dei risultanti valori di ε . Per l'Italia si ha un valore pari a 0,544.

Il saldo strutturale di bilancio (SB) è dato dalla differenza tra il CAB e le misure una tantum (one-off):

$$SB = CAB - one-offs \quad (5.14)$$

Contrariamente a quanto avviene per il calcolo della semi-elasticità del saldo di bilancio rispetto alle variazioni congiunturali dell'economia, non esiste una metodologia precisa per identificare le misure una tantum, i cosiddetti *oneoffs*. La valutazione di questi ultimi viene fatta caso per caso sulla base dei regolamenti specifici e delle raccomandazioni di Eurostat (European Commission 2018, 2019). Alcune misure che generalmente vengono considerate come una tantum sono i condoni fiscali; la vendita di attività non finanziarie quali immobili e licenze (o concessioni) pubbliche; le modifiche legislative con effetti solamente temporanei sulle entrate; le entrate straordinarie delle imprese pubbliche.

Paesi	Entrate		Spese		Saldo di bilancio	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
BE	0,015	-0,006	-0,591	-0,621	0,605	0,615
BG	-0,084	-0,077	-0,391	-0,375	0,308	0,298
CZ	-0,012	-0,033	-0,446	-0,428	0,433	0,395
DK	-0,001	-0,017	-0,620	-0,606	0,619	0,589
DE	-0,009	-0,011	-0,560	-0,515	0,551	0,504
EE	0,037	0,025	-0,406	-0,461	0,443	0,486
IE	0,019	0,021	-0,508	-0,501	0,528	0,522
EL	-0,023	-0,030	-0,506	-0,554	0,483	0,524
ES	0,011	0,006	-0,528	-0,591	0,539	0,597
FR	0,002	0,004	-0,601	-0,626	0,603	0,630
HR	-0,011	-0,042	-0,479	-0,485	0,467	0,443
IT	0,038	0,022	-0,501	-0,522	0,539	0,544
CY	0,071	0,064	-0,452	-0,440	0,523	0,504
LV	-0,028	-0,038	-0,408	-0,416	0,380	0,378
LT	0,022	-0,008	-0,391	-0,407	0,413	0,399
LU	0,003	-0,012	-0,442	-0,474	0,445	0,462
HU	-0,019	-0,041	-0,511	-0,494	0,492	0,453
MT	0,007	0,063	-0,449	-0,416	0,456	0,479
NL	0,066	0,054	-0,579	-0,551	0,646	0,605
AT	0,012	-0,006	-0,569	-0,577	0,580	0,571
PL	0,027	0,026	-0,494	-0,473	0,521	0,499
PT	-0,019	-0,021	-0,525	-0,559	0,506	0,538
RO	-0,045	-0,054	-0,384	-0,375	0,339	0,321
SI	-0,006	-0,036	-0,483	-0,504	0,477	0,468
SK	-0,005	-0,041	-0,398	-0,422	0,393	0,381
FI	-0,030	-0,054	-0,604	-0,636	0,574	0,582
SE	-0,020	-0,014	-0,609	-0,567	0,590	0,553
UK (Ex membro)	0,120	0,094	-0,471	-0,456	0,591	0,550
EU-28	0,024	0,017	-0,539	-0,573	0,563	0,554
EU-28 (media)	0,005	-0,006	-0,497	-0,502	0,502	0,496

Tabella 5.1. Ultimo aggiornamento sulla stima delle *Semi-elasticità del saldo di bilancio rispetto all'OG*. Fonte: European Commission (2019).

L'obiettivo di medio termine (OMT)

L'Obiettivo di medio termine (OMT) è l'obiettivo per il saldo di bilancio strutturale che ciascuno stato membro della UE si impegna a realizzare in un certo orizzonte temporale.

Esso ha una triplice finalità:

- 1) fornire un *margin di sicurezza* rispetto alla possibilità che, a fronte di un peggioramento delle condizioni economiche, il disavanzo di bilancio nominale superi il 3% del PIL;
- 2) garantire un rapido progresso verso la *sostenibilità delle finanze pubbliche*;
- 3) consentire *spazi di manovra*, soprattutto per *investimenti pubblici*.

Il margine di sicurezza per ciascuno stato membro è individuato considerando la variabilità della produzione e la sensibilità del bilancio alle oscillazioni del PIL.

La sostenibilità viene identificata nel rispetto del vincolo intertemporale del bilancio, ossia l'eguaglianza tra il valore attuale delle passività e il valore attuale delle attività. Nella valutazione del valore attuale delle passività si tiene conto sia delle passività esplicite costituite dall'attuale stock di debito, sia di quelle implicite associate all'invecchiamento della popolazione.

Per valore attuale delle attività si intende invece il valore attuale della serie attesa dei gettiti tributari considerando un orizzonte temporale di 50 anni.

Per ogni paese l'OMT è dato dal maggiore di tre valori. Formalmente:

$$OMT = \max (OMT^{EURO}, OMT^{MB}, OMT^{ILD}) \quad (5.15)$$

Il termine OMT^{MB} indica il *minimum benchmark* che rappresenta il valore del saldo di bilancio strutturale che assicura il rispetto del vincolo nominale del 3% durante il ciclo economico, tenendo conto della volatilità del PIL registrata in passato e della sensibilità del bilancio alle variazioni del PIL. Esso è aggiornato ogni tre anni e a partire dal 2020 è calcolato come segue (European Commission, 2019):

$$OMT_i^{MB} = -3 + 1,2 \frac{[\sigma(\varepsilon_i * OG_i) + \sigma(\varepsilon_{EU} * OG)]}{2}, \quad (5.16)$$

$$\text{s.v. } -0,7 \geq OMT_i^{MB} \geq -1,5$$




Figura 5.1. Correlazione positiva tra minimum benchmark e la volatilità country-specific del ciclo economico misurata come deviazione standard dell'OG. Fonte: European Commission (2019).

Nell'equazione (5.16) il termine $\sigma(\varepsilon_i * OG_i)$ indica la deviazione standard della componente ciclica del saldo di bilancio mentre il termine $\sigma(\varepsilon_{EU} * OG)$ indica la deviazione standard della componente ciclica del saldo di bilancio rappresentativo registrato nei paesi dell'EU utilizzando tutte le osservazioni disponibili a partire dal 1985 (European Commission, 2019).

Questa metodologia è poco sensibile agli outlier ed assicura una correlazione positiva tra OMT_i^{MB} e la volatilità del ciclo economico specifica di ogni Paese (fig. 5.1).

Paesi	Minimo MTO 2017-2019	Minimo MTO 2020-2022	Valore Utilizzato	MTO 2019	Applicabilità del Fiscal Compact
BE	-0,50	0,00	ILD	0,00	Sì
BG	-2,25	-1,25	ILD	-1,00	Sì
CZ	-1,50	-0,75	ILD	-1,00	No
DK	-1,00	-1,00	EURO	-0,50	Sì
DE	-0,50	-1,00	ILD	-0,50	Sì
EE	-1,00	-0,75	MB	-0,50	Sì
IE	-0,50	-1,00	EURO	-0,50	Sì
EL (Procedura a parte)	nd	0,25	ILD	nd	Sì
ES	-1,00	-1,00	MB	0,00	Sì
FR	-1,00	-1,00	EURO	-0,40	Sì
HR	-1,75	-1,25	MB	0,00	No
IT	-0,50	0,50	ILD	0,00	Sì
CY	-1,00	-1,00	ILD	0,00	Sì
LV	-1,00	-1,00	MB	-1,00	Sì
LT	-1,00	-1,00	MB	-1,00	Sì
LU	-1,00	0,50	ILD	-0,50	Sì
HU	-1,50	-1,00	ILD	-1,50	No
MT	-0,50	-1,00	ILD	0,00	Sì
NL	-1,00	-1,00	EURO	-0,50	Sì
AT	-0,75	-0,75	ILD	-0,50	Sì
PL	-1,25	-1,50	MB	-1,00	No
PT	0,25	0,00	ILD	0,25	Sì
RO	-1,75	-1,25	MB	-1,00	Sì
SI	0,25	-0,25	ILD	0,25	Sì
SK	-1,00	-1,00	EURO	-0,50	Sì
FI	-1,00	-1,00	MB	-0,50	Sì
SE	-1,25	-1,50	MB	-1,00	No
UK	-0,75	-0,50	ILD	-0,75	No

Tabella 5.2. OMT per i paesi della UE. Fonte: European Commission (2019).

Infine, il termine OMT^{ILD} fa riferimento alle *implicit liabilities and debt* ed è il valore minimo del saldo strutturale che assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche, o il rapido progresso verso la sostenibilità, tenendo conto del livello del debito in essere e delle passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione. Esso è dato dalla somma delle tre componenti:

$$OMT^{ILD} = SB_{60\%} + \alpha CI + S_{RID60}. \quad (5.17)$$

Nell'equazione (5.17), la componente $SB_{60\%}$ indica il saldo di bilancio strutturale che consentirebbe di stabilizzare il debito pubblico al 60% del PIL; la componente $\alpha = 33\%$ l'aggiustamento per coprire

una parte del valore attuale dell'incremento di spesa atteso dai costi relativi all'invecchiamento della popolazione (CI); la componente $S_{RID60} = 0,024 * debito - 1,24$ lo sforzo per la riduzione del debito per i paesi in cui il rapporto debito/PIL supera il 60%.

L'OMT di ogni paese viene aggiornato normalmente ogni tre anni, preferibilmente dopo la pubblicazione del *Rapporto sull'invecchiamento (Ageing report)*. Esso viene aggiornato anche nel caso di attuazione di una riforma strutturale, in particolare del sistema pensionistico, che abbia un impatto significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

I paesi dell'area dell'Euro e quelli che hanno aderito agli accordi europei di cambio - AEC (o Exchange Rate Mechanism – ERM) hanno un valore aggiuntivo (European Commission, 2019) che si aggiunge ai primi due, espresso dalla formula:

$$OMT^{EURO} = -0,01 * Pil. \quad (5.18)$$

L'OMT viene revisionato ogni tre anni e la tabella 5.2 fornisce i valori attualmente in vigore. Si noti che le parti che sono vincolate anche dal fiscal compact sono soggette a ulteriori vincoli di cui si parlerà nella sezione seguente.

La regola del debito

La riforma della governance economica dell'UE, adottata nel novembre 2011 con il cosiddetto *six pack* e richiamata nel *fiscal compact*, ha rafforzato il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL.

In particolare, il nuovo articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/1997 stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60 per cento, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno.

La regola viene applicata in questo modo: non è necessario che sia rispettata anno per anno, ma secondo una media mobile triennale che può essere calcolata considerando gli anni precedenti a quello di riferimento o in avanti (si tratta, in questo caso, di previsioni).

Il regolamento precisa anche che la regola debba essere considerata soddisfatta se la riduzione si verifica (a) nella media dei tre anni precedenti (versione *backward-looking* della regola); (b) in base alle previsioni della Commissione relative ai *tre anni successivi* all'ultimo anno per il quale si hanno dati disponibili (versione *forward-looking* della regola sul debito). Inoltre, nella valutazione del rispetto della regola si deve tener conto dell'influenza del ciclo economico.

I documenti ufficiali della Commissione usano le seguenti notazioni:

- b_t indica il livello del debito in percentuale del PIL nell'esercizio t ;
- b_{t+1} indica il livello del debito in percentuale del PIL *previsto* nell'esercizio $t + 1$;
- b_{t+2} indica il livello del debito in percentuale del PIL *previsto* nell'esercizio $t + 2$;
- bb_t indica il benchmark retrospettivo (*backward-looking benchmark*);
- bb_{t+2} indica il benchmark prospettico (*forward-looking benchmark*).

La regola non è rispettata nell'esercizio t se valgono insieme le seguenti condizioni:

- 1) $b_t > 60\%$;
- 2) $b_t > bb_t$;

3) $b_{t+2} > bb_{t+2}$ e la violazione non può essere attribuita all'influenza del ciclo.

Se b_t è inferiore al 60% la regola viene ovviamente rispettata. Se risulta essere superiore allora si passa alla seconda condizione. Se anche la seconda condizione non viene rispettata si passa al terzo step. Lo step finale prevede la verifica di due condizioni in parallelo. In questa fase la regola si considera non rispettata se le previsioni sul rapporto debito/PIL al tempo $t+2$ sono al di sopra del benchmark prospettico e se la violazione del benchmark non può essere attribuita all'influenza del ciclo economico. In questo caso la regola del debito si considera non rispettata e può innescarsi la procedura per deficit eccessivo con il report della Commissione Europea (European Commission, 2017, 2018). La procedura per la valutazione del rispetto della regola del debito è descritta nella figura 5.2.




Figura 5.2. Fasi della verifica del rispetto della regola del debito. Fonte: European Commission (2017).

Nella figura 5.2 il *benchmark retrospettivo* è dato da:

$$bb_t = 0,6 + \frac{0,95}{3}(b_{t-1} - 0,6) + \frac{0,95^2}{3}(b_{t-2} - 0,6) + \frac{0,95^3}{3}(b_{t-3} - 0,6). \quad (5.19)$$

Il *benchmark prospettico* è dato da:

$$bb_{t+2} = 0,6 + \frac{0,95}{3}(b_{t+1} - 0,6) + \frac{0,95^2}{3}(b_t - 0,6) + \frac{0,95^3}{3}(b_{t-1} - 0,6). \quad (5.20)$$

La *correzione per il ciclo* del rapporto debito/Pil al tempo t avviene correggendo sia il numeratore che il denominatore per il ciclo economico ma in maniera asimmetrica, secondo la formula:

$$\left(\frac{B_t}{Y_t}\right)^{Corr. ciclo} = \frac{B_t + \sum_{j=0}^2 C_{t-j}}{Y_{t-3} \prod_{h=0}^2 (1 + Y_{t-h}^p)(1 + p_{t-h})}. \quad (5.21)$$

Nell'equazione (5.21), al numeratore (debito) C è la componente ciclica del saldo di bilancio, al denominatore p è il deflatore del PIL. Per quanto riguarda la stima di C , i meeting del consiglio ECOFIN di luglio 2002/maggio 2004 hanno stabilito che va utilizzato l'approccio basato sulla funzione di produzione per la stima OG.

In sintesi, la metodologia riportata nelle equazioni (5.20) e (5.21) fa sì che:

- al numeratore si consideri il livello del debito corretto per la componente ciclica del deficit sugli ultimi tre anni. Questo aggiustamento implica che se l'OG è positivo allora il livello del debito corretto sarà più alto di quello osservato e viceversa.
- al denominatore si consideri anche il PIL è corretto tenendo conto dell'OG dei tre anni passati, in maniera tale che il livello del PIL al tempo t rappresenti il livello che il PIL avrebbe raggiunto se fosse variato in linea col suo potenziale a partire dall'anno $t-3$. Il deflatore del PIL è usato per convertire il tasso di crescita reale in tasso di crescita nominale.

La regola della spesa

Il *six pack* (articoli 5 e 6 del reg. CE n. 1466/1997) ha introdotto un limite alla crescita della spesa (*expenditure benchmark*) diretto a rafforzare il raggiungimento dell'OMT. La regola della spesa è volta a far sì che le entrate straordinarie (*windfall revenues*), vale a dire quelle eccedenti il gettito normalmente atteso dalla crescita economica, andrebbero destinate alla riduzione del disavanzo e del debito, mantenendo la spesa su un sentiero di crescita stabile e indipendente dal ciclo economico. A tal fine l'evoluzione della spesa pubblica viene valutata rispetto al tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale.

In relazione ad ogni esercizio finanziario, il tasso di crescita del Pil potenziale è calcolato come media delle stime relative a 10 esercizi, considerando i precedenti 5 esercizi, l'esercizio di riferimento e i 4 esercizi successivi.

Per quanto riguarda la componente della spesa che viene considerata al fine della regola, essa esclude gli interessi, la componente ciclica per disoccupazione e i programmi finanziati integralmente dall'UE. L'aggregato di spesa viene inoltre depurato dalla variabilità propria della spesa per investimenti: il valore effettivo degli investimenti viene sostituito da un valore medio calcolato sulla base della spesa per l'esercizio in corso e quella relativa ai tre esercizi precedenti.

Dal valore della spesa così ottenuto si sottraggono le entrate derivanti da misure discrezionali e gli aumenti automatici di imposte previsti dalla legislazione a copertura di poste specifiche di spesa. La spesa così determinata è quindi deflazionata con il deflatore del PIL quale risulta dalle previsioni della Commissione.

Per gli Stati membri *che hanno già raggiunto* l'OMT il tasso di crescita della spesa non deve superare il tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale. Per gli Stati che *non hanno ancora raggiunto* l'OMT il tasso di crescita della spesa deve essere inferiore a quello del PIL potenziale e coerente con un miglioramento del saldo strutturale di almeno 0,5 punti percentuali di PIL.

Un tasso di crescita superiore al massimo è, in entrambi i casi, ammesso solo se l'eccedenza è coperta da *misure discrezionali dal lato delle entrate*, escludendo le una tantum e le entrate temporanee.

Se il gettito aumenta per qualunque motivo (voluta o non voluto), deve essere destinato ad un miglioramento della finanza pubblica e non ad un aumento di spesa.

Attuazione del PSC in tempi di pandemia⁸

Il PSC contiene due clausole che consentono agli Stati membri di intraprendere misure di bilancio adeguate, nell'ambito del patto, a fronte di circostanze eccezionali. La prima è nota come "clausola sugli eventi inusuali" (*unusual events clause*), mentre la seconda è denominata "clausola di

⁸ Questo paragrafo costituisce una breve sintesi del documento di marzo 2021 dell'*Economic Governance Support Unit* del Parlamento Europeo, intitolato "Implementation of the Stability and Growth Pact under pandemic times".

salvaguardia generale" (general escape clause). In sostanza, le clausole consentono la deviazione da parti dei bracci preventivi o correttivi del patto di stabilità e crescita perché un evento insolito al di fuori del controllo di uno o più Stati membri ha un impatto importante sulla posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche o perché l'area dell'euro o l'Unione nel suo insieme deve affrontare una grave recessione economica.

Nel marzo 2020 l'epidemia di COVID-19 ha portato la Commissione Europea e il Consiglio ad ipotizzare una grave recessione economica dell'area dell'euro e dell'UE nel suo insieme e a considerare che le condizioni per attivazione della clausola di salvaguardia generale del PSC erano soddisfatte. In breve, la clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del SGP, ma consente alla Commissione e al Consiglio di allontanarsi dai requisiti di bilancio che normalmente si applicherebbero (Commissione Europea, 2020a)

Nel luglio 2020 l'EFB ha osservato che non sono state indicate le condizioni per un'uscita dalla clausola di salvaguardia e la data entro la quale dovrebbe avvenire la revisione di questa decisione in materia di politica fiscale. Ha inoltre osservato che "In linea di principio, la clausola dovrebbe essere disattivata non appena terminerà la grave recessione economica nell'UE e nell'area dell'euro. Tuttavia, non esiste una definizione comunemente accettata o concordata di grave recessione economica. La Commissione e il Consiglio possono avere opinioni diverse. Anche all'interno del Consiglio le opinioni possono divergere notevolmente, soprattutto se l'impatto economico della crisi del Covid-19 differisce da Paese a Paese: alcuni potrebbero presto intraprendere una ripresa, altri potrebbero sperimentare una crescita negativa più a lungo" (EFB, 2020).

La Comunicazione della Commissione sulle opinioni sui Documenti Programmatici di Bilancio del 2021 degli Stati membri dell'area dell'euro specificava che, alla luce dell'ancora elevata incertezza sulle conseguenze economiche della pandemia, la clausola di salvaguardia generale sarebbe rimasta attiva nel 2021 e che nella primavera del 2021, tenendo conto del quadro macroeconomico aggiornato La Commissione avrebbe valutato nuovamente la situazione e fatto il punto sull'applicazione della clausola di salvaguardia generale (European Commission, 2020b). A marzo 2021 la Commissione ha ulteriormente ribadito che la decisione sull'opportunità di disattivare la clausola di salvaguardia generale deve essere presa sulla base di una valutazione complessiva dello stato dell'economia basata su criteri quantitativi. Il livello della produzione nell'UE o nell'area dell'euro rispetto ai livelli precrisi hanno costituito la chiave quantitativa da tenere in conto e le valutazioni della Commissione hanno portato alla decisione di continuare ad applicare la clausola di salvaguardia generale nel 2022 e di disattivarla a partire dal 2023 (European Commission, 2021) se le condizioni dell'economia europea lo consentiranno.

Per quanto riguarda l'impatto concreto degli orientamenti di politica fiscale post pandemia è da sottolineare che, sebbene tutti i Pareri della Commissione (del novembre 2020) sui documenti programmatici di bilancio 2021 degli Stati membri dell'area dell'euro concludono che i documenti programmatici di bilancio sono nel complesso in linea con la raccomandazione sulla politica di bilancio adottata dal Consiglio il 20 luglio 2020, per alcuni Stati membri (Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna), dato il livello del loro debito pubblico e le elevate sfide di sostenibilità nel medio termine prima dello scoppio della pandemia COVID-19, è importante garantire che, quando si adottano misure di bilancio di sostegno, la sostenibilità a medio termine venga preservata. A tal proposito, con particolare riferimento all'impatto della crisi COVID sul debito pubblico, la Rete Europea delle Istituzioni Fiscali Indipendenti ha pubblicato il 26 febbraio 2021 un rapporto denominato "Le prospettive del debito pubblico nell'UEM post Covid: una sfida chiave per il quadro di bilancio dell'UE". Nel rapporto si conclude che i risultati evidenziano una prospettiva fiscale sfidante in tutti gli scenari (anche se in misura diversa da Paese a Paese) e, in assenza di un

piano credibile di aggiustamento fiscale a medio termine, il rispetto delle disposizioni del PSC, in particolare la regola del debito, sarà chiaramente a rischio (EU-IFI, 2021).

Riferimenti bibliografici

European Union Independent Fiscal Institutions EU-IFI (2021). The public debt outlook in the EMU post Covid: A key challenge for the EU fiscal framework. *Contribution to the EFB Annual Conference on 26 February 2021*. <https://www.euifis.eu/eng/fiscal/296/the-public-debt-outlook-in-the-emu-post-covid-a-key-challenge-for-the>

European Commission (2013). *Vade Mecum on the Stability & Growth Pact. 2013 Edition*. Occasional Paper 151, May 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp151_en.pdf

European Commission (2017). *Vade Mecum on the Stability & Growth Pact. 2017 Edition*. INSTITUTIONAL PAPER 052 | March 2017. https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2017-edition_en

European Commission (2018). *Vade Mecum on the Stability & Growth Pact. 2018 Edition*. INSTITUTIONAL PAPER 075 | March 2018. https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2018-edition_en

European Commission (2019). *Vade Mecum on the Stability & Growth Pact. 2019 Edition*. INSTITUTIONAL PAPER 101 | April 2019. https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_en

European Commission (2020a). Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. COM/2020/123 final. <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-123-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

European Commission (2020b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Central Bank on the 2021 draft budgetary plans: overall assessment. COM/2020/750 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dbps_overall_assessment.pdf

European Commission (2021). Communication from the Commission to the Council one year since the outbreak of covid-19: fiscal policy response. COM/2021/105 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/1_en_act_part1_v9.pdf

European Fiscal Board (2020), Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_06_25_efb_assessment_of_euro_area_fiscal_stance_en.pdf

ISTAT (2018), Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, *Nota informativa*, 28 settembre 2018

Capitolo 6

I due bracci del PSC prima della riforma del 2024

Il Patto di stabilità e crescita (PSC) pre-riforma era formato da due componenti (*arms*, “bracci”).

Il **braccio preventivo** (*Preventive Arm*, PA) mira ad assicurare, attraverso rigide procedure di sorveglianza, che gli Stati membri seguano politiche di bilancio *sane* (*sound*), vale a dire tali da assicurare il rispetto dei limiti previsti dal trattato di Maastricht per l'indebitamento netto (3% del Pil) e per il debito pubblico (60% del Pil), nel corso di un normale ciclo economico.

Il **braccio correttivo** (*Corrective Arm*, CA) opera mediante la *procedura per disavanzi eccessivi* (*Excessive Deficit Procedure*, EDP) ed è finalizzato a ristabilire il rispetto dei limiti qualora questi siano stati violati da parte di uno stato membro o sussista un elevato rischi che questo possa verificarsi.

Il braccio preventivo (*Preventive Arm*, PA)

Il braccio preventivo, come si è visto, è disciplinato dal Regolamento n. 1466 del 1997, più volte modificato.

Poggia su due pilastri (*two pillars*):

1. la verifica del conseguimento dell'OMT o del rispetto del percorso di aggiustamento verso di esso;
2. la verifica del rispetto della regola della spesa (*expenditure benchmark*).

Dall'OMT (o dal percorso di avvicinamento) sono ammessi scostamenti temporanei imputabili ad eventi eccezionali o a riforme strutturali rilevanti (con particolare riferimento a quelle pensionistiche), a condizione che sia comunque mantenuto un margine adeguato rispetto al vincolo del 3% di indebitamento netto nominale e il saldo strutturale ritorni all'OMT entro un termine concordato.

Solo se la verifica del rispetto dei due vincoli (saldo strutturale e spesa) porta alla stessa conclusione è possibile stabilire se il P.A. è rispettato o meno. Se nessun dei due vincoli è rispettato se ne deduce che il PA non è rispettato, così come, se entrambi i vincoli sono rispettati, ne consegue che il P.A. è da considerarsi rispettato. Negli altri casi, vale a dire quando un vincolo è rispettato e l'altro no, la Commissione procede a una verifica complessiva (*Overall Assessment*) che tiene conto di diversi fattori considerati attenuanti o aggravanti (*mitigating and aggravating factors*). Al riguardo le regole e i criteri sono molto dettagliati e numerosi, ma rimangono ampi i margini lasciati alla valutazione discrezionale della Commissione, che va realizzata in uno stretto confronto con lo Stato membro interessato.

I fattori giustificativi (*mitigating factors*) che possono essere considerati sono:

1. la mancata realizzazione di entrate attese (per sottostima delle elasticità in casi di congiuntura negativa);
2. la presenza di misure temporanee di riduzione del deficit
3. la recente rivalutazione verso l'alto del prodotto potenziale
4. se aumenti di spesa siano imputabili a maggiori investimenti

I fattori aggravanti (*aggravating factors*) sono invece:

1. entrate non attese (per sovrastima delle elasticità in casi di congiuntura negativa)
2. la presenza di misure temporanee che peggiorano il deficit
3. l'incertezza sul carattere permanente delle manovre sulle entrate
4. recente revisione verso il basso del prodotto potenziale

Il braccio preventivo poggia sull'istituto del *Semestre Europeo*. Il **Semestre europeo (SE)** è un ciclo di procedure definite temporalmente in modo tale da assicurare un coordinamento *ex ante* e una adeguata sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio nell'area dell'euro e nell'UE da parte del Consiglio, su impulso della Commissione. Dunque, nei primi sei mesi dell'anno, le autorità nazionali degli stati membri, attraverso una serie di passaggi procedurali e di documenti ufficiali, impostano la politica di bilancio per il triennio successivo, lavorando in stretto contatto con gli organi comunitari in particolare con la Commissione.

La *ratio* è quella di favorire una guida politica e strategica da parte delle autorità europee nella prima metà di ciascun esercizio, cioè nel periodo in cui le politiche e le decisioni di bilancio sono ancora in una fase di programmazione, consentendo così una adeguata sorveglianza multilaterale.

Il SE ha inizio con la predisposizione, verso la fine dell'anno precedente, da parte della Commissione, di un rapporto, *l'Indagine annuale sulla crescita (Annual Growth Survey)*, con il quale la Commissione:

1. definisce le priorità dell'UE per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro;
2. presenta un'analisi dettagliata dei programmi di riforma finanziaria, macroeconomica e strutturale dei paesi dell'UE;
3. rivolge a ciascun SM le raccomandazioni per i successivi 12-18 mesi.

Simultaneamente, nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici, la Commissione pubblica la *Relazione sul meccanismo di allerta (Alert Mechanism Report)*. Sulla base di un insieme di indicatori, la tale relazione identifica gli SM che richiedono ulteriori analisi, sotto forma di esame approfondito, per verificare l'eventuale esistenza di squilibri e la loro natura.

Successivamente la tempistica del semestre europeo è la seguente.

In gennaio e febbraio

Il Consiglio discute l'indagine annuale della crescita, formula orientamenti politici generali rivolti agli Stati membri, discute la relazione sul meccanismo di allerta, adotta il *progetto di raccomandazione* sulla politica economica della zona euro.

Anche il Parlamento europeo discute l'analisi annuale della crescita, può pubblicare in merito una propria relazione, formula un parere sugli orientamenti in materia di occupazione.

Il Parlamento partecipa inoltre al semestre attraverso il dialogo economico. Può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, eventualmente, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere le questioni relative al semestre europeo. Anche a singoli Stati membri può essere offerta l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni.

In marzo

Nel **vertice di primavera**, il Consiglio europeo fa il punto della situazione economica generale e dei progressi realizzati nei confronti degli obiettivi ed elabora orientamenti strategici sulle riforme finanziarie, macroeconomiche e strutturali.

La Commissione pubblica una valutazione economica per ciascuno SM che ne analizza la situazione economica, il programma di riforme e, se necessario sulla base della relazione sul meccanismo di allerta, gli eventuali squilibri.

In aprile

Entro il 15 (e comunque non più tardi del 30) gli SM presentano i loro *programmi di stabilità* e i *programmi nazionali di riforma*.

In maggio

La Commissione rivolge a ciascun paese una serie di raccomandazioni specifiche (*country-specific recommendations*) contenenti indicazioni strategiche per le aree considerate prioritarie per i successivi 12-18 mesi.

Il Consiglio discute e il Consiglio europeo approva tali raccomandazioni.

Alla fine di giugno o all'inizio di luglio, il Consiglio adotta formalmente le raccomandazioni rivolte ai singoli paesi europei.

I Programmi di stabilità e i Programmi nazionali di riforma

I **Programmi di stabilità (PdS)** sono documenti alla base della sorveglianza multilaterale delle posizioni di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche, redatti sulla base delle direttive strategiche fornite dal Consiglio. La funzione principale del PdS è quella di consentire alla Commissione e al Consiglio di valutare la corrispondenza della politica di bilancio degli SM con gli OMT, nonché il rispetto del processo di convergenza e della regola sulla spesa.

Il PdS contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della sorveglianza multilaterale; le analisi presentate devono riguardare un periodo pluriennale che includa il consuntivo dell'anno precedente, l'esercizio corrente e le previsioni programmatiche per i successivi tre anni.

Questi programmi si redigono dopo il vertice di primavera.

In particolare, il PdS deve contenere:

- l'indicazione dell'OMT o l'eventuale sentiero di aggiustamento verso l'OMT (cioè i livelli prefissati anno per anno fino al suo raggiungimento), il sentiero stimato del rapporto debito/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla regola e delle misure discrezionali dal lato dell'entrata;
- le ipotesi economiche sottostanti (crescita, occupazione, inflazione ecc.);
- una descrizione e valutazione delle misure di bilancio necessarie (se necessarie) per raggiungere gli obiettivi della politica di bilancio;
- un'analisi dell'effetto di possibili cambiamenti nelle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e di debito (*analisi di sensitività*);
- le ragioni della deviazione (se esistente) dal sentiero di aggiustamento precedentemente indicato verso l'OMT.

Il PdS dovrebbe essere basato sullo scenario macroeconomico e di bilancio più probabile o più prudente. Le proiezioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le proiezioni della Commissione più recenti e aggiornate e, eventualmente, con quelle di altri istituti indipendenti.

Differenze significative tra lo scenario macroeconomico e di bilancio scelto nel PdS e le proiezioni della Commissione dovrebbero essere descritte e argomentate, specialmente quelle relative alle ipotesi sui livelli e la crescita di variabili esterne.

Il Consiglio:

1. esamina, entro tre mesi, i Programmi di stabilità presentati, adottando un parere con il quale può, invitare lo Stato membro ad adeguare il proprio programma;
2. valuta se lo Stato membro persegua il miglioramento annuo del suo saldo strutturale, tenendo conto che in periodi di **congiuntura favorevole** lo sforzo di aggiustamento dovrebbe essere maggiore, laddove nei periodi di **congiuntura sfavorevole** detto sforzo può essere più limitato.

3. prende inoltre in considerazione l'attuazione di **riforme strutturali** sostanziali che producano effetti di contenimento dei costi nel lungo periodo, con una particolare attenzione alle riforme delle pensioni.

I **Programmi nazionali di riforma (PNR)** sono documenti che descrivono le politiche di riforma che gli SM intendono adottare per promuovere la crescita e l'occupazione e per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e solidale in settori come l'occupazione, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, l'energia o l'integrazione sociale.

L'allarme preventivo

Viene configurata una specifica procedura di **allarme preventivo (early warning)** nel caso in cui si registri una divergenza sensibile tra la situazione finanziaria e gli obiettivi precedentemente fissati, tale da comportare il rischio di un disavanzo eccessivo.

Qualora la situazione persista o si aggravi, il Consiglio può adottare un'**ulteriore raccomandazione** affinché lo Stato adotti prontamente misure correttive.

Il braccio correttivo (Corrective Arm, C.A.) e la procedura per disavanzo eccessivo

Il braccio correttivo, come si è visto, è disciplinato dal Regolamento n. 1467 del 1997, più volte modificato.

Viene attivato qualora il Consiglio approvi, su proposta della Commissione, l'insorgere di una **procedura per disavanzo eccessivo (PDE) (Excessive Deficit Procedure EDP)**.

L'espressione "disavanzo eccessivo" si riferisce al mancato rispetto sia della regola dell'indebitamento netto sia di quella del debito, come stabilite dall'art. 126 del TFUE e dal Protocollo 12.

La EDP è definita in dettaglio nell'articolo 126 del TFUE.

La procedura si apre qualora la Commissione ritenga che uno SM abbia violato la regola del deficit o la regola del debito, oppure che sussista un rischio che questo avvenga. In questo caso la Commissione redige una **relazione** che "*tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti*". Si ammette dunque che possa usarsi una misura diversa a seconda che il manifestarsi di un disavanzo eccessivo possa essere imputato ad un aumento di spesa corrente o, invece, di investimento. Non vi è tuttavia, per questo possibile trattamento differenziale, nessun automatismo, come avverrebbe con una qualche regola di *golden rule* (secondo la quale il criterio del pareggio andrebbe applicato alla sola parte corrente del bilancio, ammettendosi il finanziamento con debito per la parte in conto capitale).

Nella relazione la Commissione deve anche tenere conto "*di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro*" (TFUE, art. 126, comma 3).

La Commissione trasmette anche un **parere** allo SM interessato e ne informa il Consiglio.

Fa seguito la formalizzazione, da parte della Commissione, di una **proposta** al Consiglio. Il Consiglio, preso atto della proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

Se ritiene che tale situazione sussista, il Consiglio adotta una raccomandazione che sollecita lo SM ad adottare le misure necessarie a correggere la situazione entro un termine predeterminato. Lo Stato membro deve adottare le misure entro sei mesi.

Allo scadere del termine stabilito dal Consiglio, la Commissione e il Consiglio verificano le azioni intraprese. Sospendono la procedura se le azioni vengano valutate idonee. Procedono negli ulteriori stadi se invece il paese non ha fatto progressi sufficienti, o non è riuscito ad adottare azioni incisive per correggere il deficit eccessivo entro i termini stabiliti.

In caso di condizioni economiche negative inaspettate che impediscono di raggiungere gli obiettivi nonostante l'adozione di azioni valutate idonee, può essere adottata una nuova raccomandazione con un termine di correzione più lungo.

Se la Commissione ritiene che lo SM non abbia adottato misure adeguate, può proporre al Consiglio una decisione che dichiari l'inadeguatezza.

Si entra poi nelle fasi sanzionatorie. In caso di grave inadempienza da parte dello SM la Commissione può avanzare al Consiglio una raccomandazione per la costituzione di un deposito infruttifero pari allo 0,2% del Pil, che ha il carattere di una sanzione.

In caso di mancata adozione di misure adeguate, possono essere deliberate ulteriori raccomandazioni, con requisiti più stringenti, o un diverso calendario per la correzione, nonché il rafforzamento delle sanzioni. La procedura EDP viene chiusa quando il deficit eccessivo viene corretto in modo certo.

Il periodo di transizione

Quando uno SM esce dalla PDE (la Commissione la dichiara chiusa), entra in un periodo di transizione che dura 5 anni.

Nel periodo di transizione è imposto un miglioramento del saldo strutturale tale da garantire una dinamica (linearmente) decrescente del rapporto debito/Pil.

L'aggiustamento deve essere tale che al termine del periodo di transizione sia verificato l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil del 5% all'anno. Il periodo di transizione permette una certa gradualità.

Il raggiungimento dell'obiettivo è verificato mediante tre diversi criteri: *backward looking*, *forward looking* e *cycle adjusted*.

Il **Minimum Linear Structural Adjustment (MLSA)** è il più basso livello di aggiustamento tra i tre criteri che consente il raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo di aggiustamento del saldo strutturale viene calcolato il primo anno e, se non è raggiunto, l'obiettivo degli anni successivi viene aumentato della parte non realizzata in precedenza.

La deviazione dall'obiettivo è considerata significativa se supera lo 0,25% del prodotto.

La presenza di una deviazione significativa (anche se riscontrata ex-ante) comporta la preparazione del rapporto della Commissione ai sensi dell'Art 126.3, primo step necessario (ma non sufficiente) per l'attivazione di una procedura di deficit eccessivo

Il rapporto procede ad un *overall assessment* delle condizioni di stabilità del debito e, anche alla luce degli *aggravating e mitigating factors* riscontrati, determina o meno l'avvio di una PDE

Nell'*assessment* della Commissione vengono considerati come fattori rilevanti che influiscono sulla sostenibilità:

- la struttura per scadenza e la denominazione in valuta del debito;
- le garanzie pubbliche prestate, in particolare al settore finanziario;
- le passività, sia esplicite sia implicite, derivanti dall'invecchiamento della popolazione;
- il livello del debito privato e il rischio che questo possa tradursi in passività per le Amministrazioni pubbliche;
- la composizione dell'attivo del bilancio pubblico;
- l'entità e le componenti della differenza tra l'indebitamento netto e la variazione del debito.

Sono possibili estensioni del periodo di convergenza nel caso in cui:

- siano state intraprese azioni effettive per la riduzione del debito, ma si sono verificati inattesi eventi economici sfavorevoli che hanno causato deteriorato il quadro di finanza pubblica rispetto alle previsioni;
- si sia in presenza di un periodo di grave recessione economica per l'area euro o per l'Unione nel complesso, sempre che la posizione finanziaria del paese non metta a rischio la sua sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Box 7.1 - Le regole di voto nelle principali istituzioni comunitarie

In generale lo SM interessato dal provvedimento non vota. Gli SM non EA non partecipano al voto che riguarda uno SM della EA. Nel Consiglio dell'Unione europea e nel Consiglio europeo, se non diversamente specificato, si utilizza il voto a maggioranza qualificata (*Qualified Majority Voting – QMV*). Per decisioni importanti, quali l'adesione di nuovi paesi o questioni riguardanti la politica estera e di sicurezza, viene adottata la votazione all'unanimità. I voti di ciascuno Stato membro non hanno uguale peso, perché le votazioni avvengono con il sistema del voto ponderato, che attribuisce un valore diverso a ciascuno Stato a seconda del numero dei suoi abitanti, con una correzione di questo criterio a favore degli Stati meno popolati.

Il QMV è stato modificato a partire dal 2014. Sino al 31 ottobre 2014, la maggioranza era raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. Se la proposta non proviene dalla Commissione, la maggioranza doveva essere dei 2/3 dei membri (255 voti favorevoli su 345, pari al 74%). Inoltre, ogni Paese membro poteva chiedere un'ulteriore condizione: verificare che la maggioranza qualificata comprendesse almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione europea. Dopo il 1° novembre 2014, il sistema inserito con il Trattato di Lisbona è quello della "doppia maggioranza".

Una risoluzione è approvata con il voto favorevole del 55% degli Stati membri (minimo di 15, minoranza di blocco almeno 4 stati) che però devono rappresentare almeno il 65% della popolazione europea. Se la delibera non si basa su una proposta della Commissione, la soglia minima passa dal 55% al 72%. Altri metodi sono:

- *Voto a maggioranza semplice inversa (Reversed simple majority voting – RSMV)* quando si richiede che sia necessaria la maggioranza (non pesata) degli SM per respingere una proposta della CE;
- *Voto a maggioranza qualificata inversa (Reversed qualified majority voting – RQMV)* quando si richiede che sia necessaria la maggioranza qualificata degli SM per respingere una proposta della CE.

Box 7.2 - I casi di procedura per disavanzo eccessivo

Attualmente, dei 27 Stati membri (Il Regno Unito è uscito dalla UE il 31/01/2020):

- per 27 SM (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) la PDE è stata chiusa;
- per 1 SM (Romania) è in corso una PDE.

Capitolo 7

Proposte di riforma del PSC

Come si è detto in precedenza, l'impatto della crisi del Covid sull'economia ha spinto la Commissione Europea a sospendere le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC), attivando la "general escape clause" (European Commission, 2020). L'attivazione sine die della clausola di salvaguardia generale era stata proposta dalla Commissione europea il 20 marzo 2020 nella breve Comunicazione di cui al documento COM(2020) 123. La Commissione aveva espresso in quella occasione la propria convinzione che la pandemia avesse per la prima volta creato le condizioni per ricorrere a tale misura straordinaria. Il 23 marzo 2020 il Consiglio Ecofin aveva adottato una decisione in questo senso e, a partire da quella data, i requisiti di bilancio previsti dal PSC non sono stati applicati per far fronte agli effetti socioeconomici della pandemia.

Nelle intenzioni iniziali, le vecchie regole si sarebbero dovute riattivare nel 2023, con il rischio di forzare aggiustamenti fiscali dolorosi in paesi che si trovano già in una situazione di difficoltà. Nel corso degli ultimi anni, si è creato sempre maggiore consenso intorno all'idea che queste regole siano datate, troppo complicate e non abbastanza anticicliche.

Nel 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio dell'Unione Europea per chiarire il suo orientamento sulla politica di bilancio a medio termine (European Commission, 2021a): si è trattato di un atto necessario, perché la sospensione del PSC ha generato una notevole incertezza sul contesto normativo dei piani di bilancio a medio termine degli Stati membri. La Commissione, pur non vincolando le sue future decisioni sulla clausola di salvaguardia generale, ha fornito agli Stati membri alcune indicazioni su cosa aspettarsi e valuterà i programmi di stabilità e di convergenza (in cui si delineano le strategie a medio termine in materia di bilancio) e i programmi nazionali di riforma (in cui si delineano i programmi di riforme strutturali) di conseguenza. La preoccupazione principale, che emergeva dalla comunicazione, è che l'impulso fiscale necessario per superare la crisi Covid-19 e sostenere la successiva ripresa avrebbe potuto mettere a repentaglio la sostenibilità del bilancio di alcuni Paesi. Questa tensione si è riflessa nella comunicazione quando rilevava che il premio per il rischio per il debito pubblico dell'UE sarebbe rimasto basso, ma questo scenario sarebbe potuto cambiare se il sostegno finanziario o gli impegni a preservare la sostenibilità fiscale di medio termine fossero cambiati.

Da questo punto di vista, la sfida riguardava la futura transizione dalla politica fiscale espansiva per fronteggiare la pandemia a quella restrittiva per il risanamento dei conti pubblici post-pandemia. Inoltre, la crisi del Covid-19 ha messo il patto di stabilità e crescita e il fiscal compact di fronte alla prova di uno shock esogeno caratterizzato da un certo livello di asimmetria sul territorio della UE. Tale scenario ha quindi riaperto il dibattito, già in corso da diversi anni, sulla eventuale riforma del PSC e sulla direzione dell'eventuale cambiamento.

Nei paragrafi successivi si rivedono le più rilevanti proposte di riforma delle regole fiscali europee, suddividendole in tre gruppi: quelle avanzate prima dell'inizio della crisi del Covid-19, quelle contemporanee al contesto della pandemia e quelle che si sono delineate nel dibattito post-pandemia. La proposta che include il contributo di Olivier Blanchard occupa un posto di particolare rilievo, perché si è evoluta, con diverse versioni, lungo tutte e tre le fasi.

Proposte di riforma del PSC antecedenti alla pandemia

La prima proposta che si prende in esame è stata preparata dal *French Conseil d'Analyse Économique (FCAE)*, il quale sosteneva che le regole fiscali dell'UE soffrissero di debolezze sia concettuali sia

applicative, (Darvas et al., 2018). In primo luogo, le regole contenute nel PSC sono risultate inadeguate di fronte a uno scenario di recessione prolungata, poiché causavano un inasprimento fiscale che, nella migliore delle ipotesi, poteva essere solo rimandato o rallentato, anche quando ciò sarebbe stato inappropriato in un contesto di rallentamento economico persistente.

Concettualmente, le regole si basavano sull'idea del saldo di bilancio strutturale che, pur essendo teoricamente appropriato, non è una variabile osservabile, ma dipende da una stima del divario tra Pil effettivo (aggregato osservabile) e Pil potenziale (variabile stimata). È ormai noto che le revisioni delle stime dell'output gap presentano uno scarto dell'ordine dello 0,5-1,0% per le economie avanzate (e anche più grande nel caso di paesi indebitati) il che rende il saldo strutturale una variabile troppo aleatoria per basare su di esso l'applicazione concreta di regole fiscali.

Attingendo da idee presentate in una precedente proposta (Bénassy-Quéré et al., 2018), quella del FCAE prevedeva una regola di spesa volta a raggiungere un obiettivo più realistico sulla riduzione del rapporto debito/Pil a medio termine, tenendo conto delle proiezioni sulla crescita del Pil nominale e del percorso di spesa a medio termine. Le spese nominali da considerare sarebbero state al netto di pagamenti di interessi, indennità di disoccupazione non discrezionali e misure discrezionali sulle entrate. Gli investimenti pubblici sarebbero stati contabilizzati per i soli ammortamenti. Le deviazioni positive e negative tra la spesa effettiva e la spesa preventivata sarebbero confluite fuori bilancio in un conto di aggiustamento pluriennale. Una clausola di salvaguardia sarebbe stata ancora necessaria per tener conto di eventi estremi.

La seconda proposta è contenuta in un *working paper* della BCE sulle regole di bilancio nei primi 20 anni dell'Unione monetaria (Kamps e Leiner-Killinger, 2019). Nell'articolo si evidenziava che il PSC: i) non ha affatto influenzato la posizione di bilancio aggregata della zona euro, ii) non è stato applicato in modo coerente, iii) ha avuto una insufficiente capacità di stimolo dell'economia nelle fasi di rallentamento economico, perché i paesi che avrebbero spazio fiscale di manovra non sono stati obbligati a farne uso. Inoltre, il quadro fiscale che derivava dalle regole del PSC era diventato eccessivamente complesso come esito dei successivi compromessi politici raggiunti quando, in circostanze macroeconomiche specifiche, si è tentato di porre rimedio alle sue carenze. Più che un preciso disegno di riforma, la proposta di Kamps e Leiner-Killinger (2019) conteneva diversi principi ai quali le proposte di riforma si sarebbero dovute ispirare. Questi includono:

1. l'aumento della coerenza interna del quadro fiscale, che deve contenere un tetto al disavanzo, un obiettivo di debito e un obiettivo di medio termine di un sostanziale equilibrio di bilancio durante il ciclo economico;
2. la semplificazione le regole fiscali che devono ridurre la loro dipendenza dal saldo strutturale e dalle stime dell'output gap;
3. lo spostamento dal metodo sanzionatorio in presenza di mancato adempimento (*non-compliance*) a quello premiale in caso di adempimento (*compliance*);
4. l'inclusione di parametri riguardanti la posizione di bilancio aggregata della zona euro.

Riguardo al punto 3, il documento faceva proprie alcune considerazioni nate in ambito istituzionale sull'opportunità di istituire un registro pluriennale sul grado di adempimento delle regole fiscali, alle risultanze del quale si sarebbe potuto condizionare l'accesso alle varie iniziative di sostegno finanziario dell'UE. Quest'idea nasce dalla constatazione che è più facile e immediato negare l'accesso, ad esempio, ai fondi strutturali dell'UE, piuttosto che imporre una sanzione al paese inadempiente.

La terza proposta di riforma antecedente alla pandemia è stata avanzata da Olivier Blanchard, l'ex capo economista del FMI. In una prima versione, pubblicata in un articolo di opinione del 2019 (Blanchard, 2019), si evidenziava la necessità di un bilancio comune della zona euro. Tuttavia, consapevole delle difficoltà politiche di tale prospettiva (che comporterebbe una condivisione del rischio tra gli Stati membri), l'autore della proposta riteneva che fintanto che tale obiettivo non avrebbe potuto essere perseguito, c'erano altre misure che la zona euro avrebbe potuto adottare, a partire da un cambiamento delle regole fiscali del PSC. Si evidenziava in primo luogo che, con tassi di interesse così bassi, il limite del 60% del rapporto tra debito e PIL non era l'obiettivo giusto e che sarebbe stato meglio ragionare in termini di velocità di riduzione. Infatti, quando il tasso di interesse medio sul debito è molto basso, a parità di tasso di crescita del PIL, il rapporto debito PIL è più sostenibile nel lungo periodo.⁹ Inoltre, poiché i responsabili della politica monetaria hanno poco spazio di manovra, l'Unione europea dovrebbe concedere ai governi maggiore libertà per stimolare la domanda attraverso la politica fiscale. Ciò significa anche allentare il limite del 3% del rapporto deficit/PIL. La Commissione, secondo la proposta, dovrebbe intervenire solo quando un governo si trovi sulla traiettoria di un accumulo di debito veramente insostenibile. In caso contrario, il compito principale della Commissione dovrebbe essere quello di fornire informazioni ai mercati sullo stato di salute dell'economia di uno Stato membro e sul probabile percorso del debito. La sfida per i governi degli Stati membri, quindi, non sarebbe stata più quella di compiacere la Commissione, ma di convincere gli investitori che sta operando in modo responsabile rispetto al debito.

Come secondo passo, la zona euro avrebbe dovuto migliorare il coordinamento della politica fiscale e monetaria, perché lo stimolo alla crescita dovrebbe assumere la forma di un'espansione fiscale comune. Con le vecchie regole nessun paese aveva un incentivo ad effettuare una politica fiscale espansiva da solo perché, con gli Stati membri così profondamente integrati, una parte di qualsiasi espansione fiscale sarebbe andata inevitabilmente persa per ricaduta sotto forma di maggiori importazioni.

In sintesi, l'idea di partenza delle proposte di Blanchard si basava sulla necessità di un coordinamento europeo attraverso il quale ogni paese si sarebbe impegnato ad un'espansione fiscale più ampia e autofinanziata anche se l'ideale sarebbe stato giungere ad un bilancio comune, finanziato da obbligazioni in euro (e in futuro da una capacità fiscale comune), che potrebbe essere utilizzato per finanziare spesa maggiore in ogni paese, quando e se necessario.

Blanchard ha in seguito collaborato con Álvaro Leandro e Jeromin Zettelmeyer (Blanchard et al., 2020) per proporre una transizione da *fiscal rules* "attualmente inapplicabili" a *fiscal standards* "presumibilmente applicabili". Si proponeva dunque di sostituire a norme rigide, precise e dettagliate, criteri di principio che possano essere adattati ad ogni specifica circostanza. Due sono i principali motivi per cui la transizione dalle regole agli standard veniva giudicata necessaria. In primo luogo, la prospettiva di un persistente contesto di bassi tassi di interesse, che ha preceduto la pandemia di Covid-19, ha modificato il trade-off tra i costi di un rapporto debito/PIL elevato e di una domanda aggregata depressa. In secondo luogo, le regole fiscali sarebbero dovute diventare più complesse di quelle in vigore fino alla pandemia, al fine di tener conto anche dell'output gap a livello dell'UE, delle aspettative sulla politica monetaria e delle proiezioni sulla crescita economica.

La proposta prevedeva l'adozione del capital budgeting per proteggere gli investimenti pubblici in caso di recessione e dalla creazione di una capacità fiscale centrale per sostenere la domanda aggregata quando la politica monetaria è vincolata. Il capital budgeting consiste in una distinzione tra spese in conto capitale e spese correnti, effettuata in modo coerente, sotto l'egida di un organismo dell'UE (la Commissione o Eurostat). Il sistema avrebbe imposto una definizione comune

⁹ Si rimanda all'equazione che descrive l'aritmetica del rapporto debito/PIL illustrata nel capitolo 5.

di spesa in conto capitale per investimenti pubblici meritevoli di tutela e avrebbe garantito che l'ammortamento del capitale fosse contabilizzato correttamente (come una forma di spesa corrente). La logica di questo cambiamento è quella di correggere un pregiudizio nei confronti degli investimenti pubblici nel loro complesso distinguendo invece gli investimenti pubblici strategici anche in caso di recessione da quelli non strategici. Quelli strategici sarebbero finanziati attraverso la capacità fiscale comune dell'Unione Europea.

La quarta proposta antecedente alla pandemia del 2020 è contenuta in un working paper di Raffaele Fagnoli ed esaminava la politica economica di un'unione monetaria incompleta, in cui il processo di riforma del quadro fiscale è considerata necessariamente legata alla creazione di nuove istituzioni (Fagnoli, 2020). La proposta parte dalla considerazione che una maggiore capacità fiscale centrale riduce sia la necessità di stabilizzazione macroeconomica nazionale sia il costo politico dell'imposizione di regole fiscali rigorose a livello statale. Fagnoli proponeva quindi un quadro in cui gli Stati membri avrebbero dovuto presentare dei piani economici di medio termine e degli obiettivi sul debito da negoziare di volta in volta a livello comunitario. In aggiunta sarebbe stato formulato un sistema di penalità gradualmente per far fronte a discrepanze tra le politiche statali e le raccomandazioni di policy comunitarie.

Si conclude la disamina delle proposte antecedenti alla pandemia con quella avanzata da Enrico D'Elia in un articolo di opinione. Si tratta di una proposta in controtendenza rispetto alle altre, perché sosteneva che le regole fiscali dovrebbero essere basate sulla comparazione dei livelli di debito e di deficit rispetto alle entrate e non rispetto al Pil. La motivazione principale è che la sostenibilità del debito dipende direttamente dalle entrate presenti e future e non dalle dimensioni dell'economia. Inoltre, delle regole così disegnate avrebbero il vantaggio di penalizzare i tagli delle imposte rispetto agli aumenti di spesa, in linea con le stime sui moltiplicatori delle entrate e della spesa (D'Elia, 2020).¹⁰

Nella tabella 6.1 si presenta uno schema con le criticità del vecchio sistema di regole evidenziate nelle diverse proposte esaminate finora. La tabella fornisce anche le modifiche che sono state suggerite per superare le attuali criticità.

Proposta di riforma	Criticità delle regole attuali	Modifiche suggerite
French Council of Economic Analysis	<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva lentezza Stime del Pil potenziale 	<ul style="list-style-type: none"> Regole basate sulla spesa Conto di aggiustamento fuori bilancio Escape clause unica
Kamps e Leiner-Killinger BCE	<ul style="list-style-type: none"> Politica fiscale aggregata Complessità politica delle sanzioni 	<ul style="list-style-type: none"> Semplificare le regole e abbandonare l'output gap Passaggio dalle sanzioni agli incentivi
Blanchard et al. (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Complessità regole Prociclicità delle regole attuali 	<ul style="list-style-type: none"> Passaggio dagli obiettivi agli standard Capacità fiscale centrale Politiche espansive di stimolo alla crescita
Fagnoli	<ul style="list-style-type: none"> Unione monetaria "incompleta" 	<ul style="list-style-type: none"> Capacità fiscale centrale Nuove istituzioni Sanzioni "graduali"
D'Elia	<ul style="list-style-type: none"> Sostenibilità del debito 	<ul style="list-style-type: none"> Regole in rapporto alle entrate anziché rispetto al Pil

Tabella 6.1 – Proposte di riforma fiscale antecedenti alla pandemia: confronto.

¹⁰ Si rimanda al dibattito in corso sui valori stimati dei moltiplicatori fiscali esaminato nel capitolo 9. Evidentemente tale proposta si basa sull'idea che il moltiplicatore delle entrate sia inferiore a quello della spesa.

Proposte di riforma del PSC post pandemia

Nel corso del 2020, il fulcro delle discussioni sulla riforma del PSC si è focalizzato sulla pandemia di Covid-19 e sui suoi effetti macroeconomici. Uno studio commissionato dalla *Commissione per gli Affari Economici* del Parlamento Europeo, sull'interazione del quadro di bilancio dell'UE e dei suoi obiettivi legati alla *green transition*, considerava già esplicitamente le maggiori esigenze di investimento derivanti dalla crisi del Covid-19 assieme a quelle necessarie a finanziare il *Recovery and Resilience Fund* (Pekanov e Schratzenstaller, 2020). Lo studio sosteneva che le elevate esigenze di investimento della transizione verde giustificavano l'esenzione degli investimenti pubblici verdi dalle regole fiscali. In alternativa, si proponeva che la Commissione Europea stabilisca quote di spesa pubblica specifiche per Paese da dedicare agli investimenti verdi.

Il PSC prevedeva già un'esenzione per gli investimenti, che consente deviazioni a breve termine dagli obiettivi di bilancio.¹¹ Per incentivare gli investimenti verdi, la proposta era quella di consentire deviazioni dagli obiettivi di bilancio a più lungo termine se dovute agli investimenti verdi. A tal proposito lo studio sottolinea come, in genere, una *golden rule* per gli investimenti separare la spesa pubblica in spesa corrente e spesa in conto capitale, esentando le spese in conto capitale dalle regole fiscali. Le regole del PSC europee non tenevano conto di questa distinzione. Nella loro proposta era invece consigliato di introdurre esenzioni solo per la spesa in conto capitale.

In un altro contributo (Truger, 2020) si sottolineava che né la zona euro nel suo insieme né i paesi singolarmente colpiti dalla crisi pandemica potessero permettersi la stretta che sarebbe derivata dal ripristino del PSC dopo l'aumento del rapporto debito/Pil a causa della crisi Covid-19. Per questo si proponeva di aumentare il margine di manovra anticiclico della politica fiscale in uno dei due modi seguenti. Il primo consisteva nel cambiare il metodo per stimare il saldo di bilancio strutturale utilizzato dalla Commissione Europea, non più basato sull'output gap che, come è noto, risulta sottostimato in fasi di recessione, portando a una sopravvalutazione del disavanzo strutturale e ad una restrizione prociclica dello stimolo fiscale. Una seconda opzione sarebbe stata quella di modificare i limiti del PSC per tener conto dell'impatto della crisi del Covid-19. Ad esempio, il limite del debito sarebbe potuto aumentare dal 60% al 90% del PIL. Questo aumento sarebbe stato commisurato all'aumento previsto del rapporto debito/Pil della zona euro a causa della pandemia. Anche il limite di disavanzo del 3% sarebbe stato adeguato di conseguenza al rialzo. Anche Truger era favorevole a una *golden rule* "pesata" per gli investimenti che preveda livelli di tutela degli stessi in maniera differenziata sulla base del contributo marginale (atteso) alla crescita economica dei diversi tipi di investimento, e ad una regola della spesa per sostituire il concetto di saldo di bilancio strutturale.

Una terza proposta proveniva dall'*European Fiscal Board* (EFB). In realtà questa proposta, in una sua prima versione, risale ad un rapporto antecedente la pandemia (European Fiscal Board, 2019), commissionato dal presidente uscente della Commissione Jean-Claude Juncker sull'efficacia del quadro di sorveglianza fiscale in Europa dopo le riforme degli anni 2010-13. Nel rapporto, l'EFB proponeva di superare la complessità del vecchio quadro fiscale dell'UE, semplificando le norme, e migliorandone la governance.

In particolare, si riteneva di dover porre rimedio ai seguenti difetti del vecchio sistema:

1. una dipendenza eccessiva da indicatori non osservabili;
2. un utilizzo poco tempestivo della flessibilità che incoraggia la politica di bilancio prociclica;

¹¹ Si rimanda alla sezione sulla definizione dell'OMT inclusa nel capitolo 5.

3. una tendenza dei programmi di stabilità e di convergenza a rinviare gli adeguamenti fiscali agli anni successivi.

Queste complessità hanno incoraggiato la bilateralizzazione degli accordi sugli obiettivi da perseguire, ridimensionando il ruolo della “peer review” nella sorveglianza. Anche il voto a maggioranza qualificata inversa (RQMV) avrebbe contribuito a questa tendenza (EFB, 2019, p.7).

L'EFB proponeva di riformare il PSC facendolo poggiare su un unico obiettivo (debito pubblico sostenibile), un unico strumento di controllo (il tasso di crescita della spesa) e una sola clausola di salvaguardia generale, eliminando tutte le fonti di “complessità superflua”.

A seguito dello scoppio della pandemia la proposta è stata ampliata (European Fiscal Board et al., 2020) e il suo contenuto molto articolato e può essere sintetizzato in otto punti:

1. Radicale semplificazione del quadro delle regole europee, con un'unica ancora, il debito; e un unico strumento di controllo: la spesa non coperta da incrementi strutturali delle entrate, calcolata al netto di interessi e delle componenti soggette al ciclo, come i sussidi di disoccupazione. Si aboliscono quindi il bilancio strutturale e l'avvicinamento all'obiettivo di medio termine come strumenti di controllo di medio periodo.¹²
2. La regola della spesa basata sulla stima di un reddito potenziale calcolato come “media” degli ultimi 5 anni e di quelli (stime) dei successivi 5, fornendo così una misura dell'output gap molto più stabile. La regola inoltre non avrebbe imposto alcun vincolo alle dimensioni del settore pubblico in quanto incrementi strutturali delle entrate vengono sottratti dalla spesa, per cui un paese può sempre decidere di spendere di più se decide di tassare di più.¹³
3. La programmazione da annuale sarebbe diventata triennale e un paese avrebbe potuto discostarsi dall'obiettivo annuale.¹⁴ La programmazione triennale della spesa sarebbe stata, peraltro, in linea con quello che già normalmente si fa in sede di approvazione del bilancio nei diversi paesi.
4. La regola avrebbe introdotto automaticamente un elemento anticiclico. Un paese si sarebbe dovuto impegnare solo a mantenere stabile la spesa nominale; in presenza di ciclo negativo (positivo) e di entrate che crescono meno (più) del previsto, la spesa avrebbe sostenuto il (sarebbe sostenuta dal) reddito.
5. Introduzione di una golden rule limitata, cioè non estesa a tutti gli investimenti, ma solo ai progetti approvati a livello europeo, per esempio nel campo della spesa ambientale e per l'agenda digitale.
6. Introduzione di un'unica “escape rule”, al posto delle due “unusual events clause” e “general escape clause”, da usare con parsimonia e solo dietro giudizio di un organismo tecnico. Naturalmente, la decisione finale sarebbe stata sempre assegnata a Commissione e Consiglio.
7. Abolizione delle sanzioni, che sono politicamente difficili da applicare, e di sostituzione con un incentivo, consistente nel condizionare l'accesso a fondi europei al rispetto delle regole.
8. L'introduzione di una differenziazione degli obiettivi relativi al rapporto di debito/Pil tra i diversi paesi dell'area euro, come risultato di una contrattazione pluriennale, non dissimile

¹² L'EFB mostra che, nel caso dell'Italia, la regola della spesa avrebbe consentito una spesa più elevata e un indebitamento più lento riduzione nei primi anni di ripresa dopo la pandemia, ma a più lungo termine avrebbe portato ad una convergenza più rapida all'ancora del debito se la crescita migliora.

¹³ A tal proposito si rimanda al dibattito in corso sui valori stimati dei moltiplicatori fiscali esaminato nel capitolo 9.

¹⁴ L'idea dell'obiettivo pluriennale era di fatto già presente nella proposta dell'FCAE di istituzione di un conto di aggiustamento pluriennale.

da quella che già avveniva in sede di determinazione del bilancio europeo. I paesi ad alto debito si sarebbero impegnati a ridurlo, mentre i paesi a basso debito a sostenere l'attività economica dell'area spendendo di più. Questo avrebbe offerto un fondamento a una politica fiscale aggregata a livello europeo, implicando anche una dinamica diversa tra i diversi paesi per i quali il ritmo di riduzione del rapporto debito Pil di 1/20 all'anno è troppo oneroso.

Oltre a proporre le suddette modifiche alle attuali regole incluse nel PSC, la proposta dell'EFB si focalizzava sulla crisi del Covid-19, sostenendo che la zona euro aveva bisogno di una capacità fiscale centrale permanente, di un quadro fiscale riformato e di una golden rule per gli investimenti (European Fiscal Board et al., 2020). La crisi del Covid-19 ha mostrato infatti i costi legati all'assenza di una capacità di bilancio centrale, che avrebbe potuto fornire il suo contributo nella lotta alla pandemia, se dispiegata in modo tempestivo. A causa di tale debolezza del sistema europeo, la risposta alla pandemia è stata tardiva ed è stato utilizzato un intero anno per impostare un piano di ripristino *ad hoc*, il *Next Generation EU*. La capacità di bilancio centrale dovrebbe essere incorporata in un bilancio dell'UE finanziato da risorse fiscali proprie e in grado di contrarre prestiti in risposta a uno shock esterno.

Infine, Blanchard et al. (2021) hanno rilanciato la loro proposta considerando anche gli impatti della crisi del Covid-19. Il risultato è una maggiore attenzione al passaggio dalle regole agli standard perché a causa della pandemia si era rafforzata la loro convinzione che è irragionevole aspettarsi che le regole affrontino in anticipo tutte le possibili situazioni che la politica fiscale deve affrontare. La pandemia ha anche dimostrato che un grande shock esterno, in presenza delle vecchie regole, avrebbe costituito lo scenario di un contrasto irrisolvibile tra stabilizzazione macroeconomica e sostenibilità del debito. Il *recovery fund* costituiva una prima forma di unione fiscale, ma era la riforma delle regole fiscali a suscitare le maggiori preoccupazioni perché l'unione fiscale e la costituzione di una capacità fiscale centrale di un certo rilievo erano ben lontane dal poter essere realizzate. Anche nella nuova versione della loro proposta, Blanchard et al. (2021) sottolineavano che le vecchie regole fiscali sono state progettate per preservare la sostenibilità fiscale in un ambiente di basso debito e tassi di interesse alti, ma che l'economia europea sarebbe uscita dalla crisi del Covid-19 con un debito elevato e tassi di interesse bassi. Un punto importante degli standard fiscali che propongono è quello di evitare di fissare regole che incentivino gli stati membri a condurre politiche meno espansive di quanto desiderino. Nella nuova versione della proposta, gli standard dovevano essere accompagnati da una coppia di nuove istituzioni, una responsabile della sorveglianza fiscale e l'altra responsabile del giudizio del raggiungimento della conformità alle norme fiscali. La sorveglianza fiscale sarebbe stata svolta a livello nazionale o europeo, l'autorità che certifica il raggiungimento dello standard sarebbe stata a livello europeo in sede al Consiglio o ad una istituzione giudiziaria indipendente come la Corte di Giustizia Europea. Queste opzioni sono riassunte nella tabella 6.2. Nella tabella 6.3 invece si presenta uno schema di comparazione tra le proposte post pandemia in maniera analoga a quello illustrato in precedenza per le proposte precedenti.

		Istituzione responsabile della verifica di conformità finale	
		Consiglio dell'Unione Europea	Corte di Giustizia Europea
Istituzione responsabile della sorveglianza fiscale in itinere	Istituzione nazionale indipendente (INI)	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione dell'INI come requisito per l'approvazione del bilancio. - Se la CE è in disaccordo può fare appello al Consiglio. - Imposizione basata su sanzioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione dell'INI come requisito per l'approvazione del bilancio. - Se la CE è in disaccordo può intraprendere un'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 258 del TFEU. - Imposizione giudiziaria.
	Commissione Europea o EFB	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione della CE/EFB come requisito per l'approvazione del bilancio. - Se la CE/EFB rifiuta di autorizzare si può ricorrere al Consiglio - Il Consiglio può ribaltare il parere della CE con voto a maggioranza qualificata 	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione della CE/EFB come requisito per l'approvazione del bilancio. - Se la CE è in disaccordo lo SM può intraprendere un'azione giudiziaria presso la Corte di Giustizia Europea. - La Corte può ribaltare il parere della CE.

Tabella 6.2 – Applicazione degli standard e proposte di riforma delle istituzioni. Elaborazione propria da Blanchard et al. (2021)

Proposta di riforma	Criticità delle regole attuali	Modifiche suggerite
Pekanov e Schratzenstaller (Parlamento Europeo)	<ul style="list-style-type: none"> • Restrizioni fiscali anche per gli investimenti verdi 	<ul style="list-style-type: none"> • Golden rule per spese in conto capitale in investimenti verdi
Truger	<ul style="list-style-type: none"> • Regole fiscali troppo rigide nel post pandemia 	<ul style="list-style-type: none"> • Modificare le stime del Pil potenziale • Aggiornare gli obiettivi superando le attuali soglie • Golden rule sugli investimenti “pesata” per i rendimenti
European Fiscal Board (2019, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Complessità regole • Limite alle dimensioni del settore pubblico • Prociclicità delle regole attuali • Vincoli sul debito discutibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Regola della spesa senza vincoli di dimensioni ma col solo obiettivo di ridurre il debito • Golden rule investimenti • Obiettivo differenziato per Paesi • Passaggio dalle sanzioni agli incentivi • Capacità fiscale centrale
Blanchard et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Incertezza del quadro macroeconomico futuro 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard flessibili anziché regole rigide • Riforma delle istituzioni

Tabella 6.3 – Proposte di riforma fiscale post pandemia: confronto.

Il dibattito recente

In un recente lavoro, D'Amico et al. (2022)¹⁵ presentavano alcune proposte per rafforzare il quadro fiscale europeo. La novità principale riguardava l'introduzione di un unico obiettivo di medio periodo sul debito volto a renderlo stazionario nel tempo. La ragione principale di questa scelta è che, sotto condizioni ragionevolmente generali, mantenere un rapporto debito-Pil stazionario è una caratteristica fondamentale per assicurarsi che gli investitori siano disponibili ad assorbire il debito emesso da un paese e a considerarlo sicuro (Bohn 1991, 1998).

¹⁵ Giavazzi era uno dei consiglieri economici del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e Weymuller era membro del gabinetto dell'Eliseo per le politiche macroeconomiche e commerciali. La proposta di D'Amico et al. (2022) è stata riportata sul Financial Times in un articolo firmato da Mario Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron.

Un ulteriore vantaggio riguardava il fatto che un obiettivo di questo tipo risponde automaticamente ai cambiamenti macroeconomici, in particolare alle variazioni del tasso di interesse reale r e del tasso di crescita del Pil x .

Entrando nel dettaglio, la regola proposta consisteva in un tetto al tasso di crescita della spesa primaria, da rivedere a intervalli di tre anni. Il tasso di crescita sarebbe stato scelto in modo tale da garantire, lungo un orizzonte temporale di dieci anni in condizioni macroeconomiche plausibili, la seguente riduzione del rapporto debito-Pil d_t :

$$1) \frac{d_{t+10} - d_t}{10} = \beta(d_{F,t} - d^*) + \gamma d_{S,t}.$$

L'equazione definisce l'obiettivo di medio periodo per il debito. Sul lato destro dell'equazione, si divide il debito in due parti: $d_{F,t}$ è la parte "ad aggiustamento rapido" ("fast-adjusting"), $d_{S,t}$ quella "ad aggiustamento lento" ("slow-adjusting"). La somma delle due parti costituisce il totale del debito ($d_t = d_{F,t} + d_{S,t}$). I coefficienti β e γ rappresentano la velocità di aggiustamento del debito, con $\beta > \gamma$. La costante d^* rappresenta l'obiettivo di lungo periodo sul debito.

La parte slow-adjusting del debito è la somma di due componenti. La prima include il debito accumulato in risposta alle "crisi", definite come periodi in cui la "general escape clause" è attiva ed è necessario accumulare maggiore deficit per mitigare le gravi recessioni. La seconda componente riguarda il debito accumulato per finanziare la "spesa per il futuro". Questa include investimenti pubblici che portano benefici di lungo termine sulle prospettive di crescita del paese e spese che contribuiscono alla creazione di beni pubblici europei di cui possano beneficiare le generazioni future. La parte fast-adjusting del debito è quella residua. La distinzione tra debito di tipo fast-adjusting e slow-adjusting sarebbe stata necessaria solamente per calcolare la velocità di aggiustamento generale. Non si proponeva di emettere tipi diversi di debito – ne esiste un solo tipo - e le due componenti servivano solo a determinare quanto velocemente un paese debba ridurre il proprio stock di debito.

Sia la proposta di un obiettivo di medio termine per il debito, sia quella di una regola di spesa erano strumenti già presenti in diverse combinazioni nelle proposte esaminate nei paragrafi precedenti. Ciò che differenzia la proposta di D'Amico et al. (2022) è la presenza di una componente a due velocità, cui si aggiunge la "golden rule" che costituisce una parte molto importante della proposta. La regola era sviluppata in due modi. In primo luogo, alcune categorie di spesa non sarebbero state incluse nei flussi sottoposti al tetto di spesa. In secondo luogo, le spese in queste categorie sarebbero andate a finire nella categoria di debito ad aggiustamento lento. Il secondo elemento è cruciale, dal momento che impedisce che maggiori spese per il futuro comportino una contrazione immediata dello spazio fiscale al momento del ricalcolo del target. Alcuni elementi di contrazione esistono, dal momento che la velocità γ non è uguale a zero, così da garantire l'obiettivo generale di stabilizzazione del debito. È però meno costrittiva rispetto a un sistema che non consideri per nulla una più bassa velocità di aggiustamento.

Il tema della semplificazione delle regole fiscali europee, facendo ricorso ad un solo indicatore da utilizzare come benchmark, è stato ripreso molto recentemente da Benalal et al. (2022) in un articolo apparso sulla collana delle BCE. Gli autori della proposta concordavano con la necessità di stabilire dei vincoli alle finanze pubbliche in un quadro che dovrebbe combinare un'unica ancora di debito e un'unica regola operativa. Data l'importanza centrale di un unico indicatore per la definizione di un obiettivo di bilancio, si forniva un'analisi approfondita di due misure alternative di risanamento ed espansione di bilancio: la variazione del saldo strutturale (dSB) e il parametro di riferimento della regola della spesa (EB). Sia il dSB che l'EB sono stati finora utilizzati per valutare il

rispetto del PSC. Lo studio conclude che le regole basate sulla spesa hanno numerosi vantaggi rispetto alla variazione del saldo strutturale come indicatore di performance di bilancio, principalmente per via delle maggiori prevedibilità e anticiclicità. Ciò porta gli autori a incoraggiare proposte di riforma che mirino a misurare gli sforzi di consolidamento solo in termini di EB.

Tuttavia, il parametro di riferimento della spesa utilizzato nella governance di bilancio dell'UE avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato per quanto riguarda la sua trasparenza e anticiclicità. Nel vecchio PSC, il parametro di riferimento della spesa applicato nel braccio preventivo era diverso da quello del braccio correttivo, comportando una complicazione non necessaria.

Inoltre, non c'era abbastanza trasparenza per quanto riguarda le misure discrezionali in materia di entrate. Infine, si evidenziava che la politica fiscale avrebbe potuto essere resa più reattiva alla politica monetaria se il parametro di riferimento della spesa avesse tenuto conto anche della spesa per interessi.

In risposta alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea (European Commission 2021b), Astrid ha prodotto due importanti contributi (Amato et al. 2021; Bordignon e Pisauo 2021). In estrema sintesi, nel primo contributo si proponeva di non modificare i trattati europei ma, prendendo spunto dalla *Recovery and Resilience Facility* del *Next Generation EU*, di prevedere che i singoli Stati europei concludano accordi-intese bilaterali con la Commissione europea per piani decennali di riassetto strutturale al fine di tornare a un basso debito e indebitamento della PA nei termini previsti dai trattati, senza però vincoli aggiuntivi quali la riduzione di un ventesimo l'anno del debito eccedente quanto stipulato a Maastricht. Questi *Fiscal and Structural Plans* (FSP) sarebbero stati monitorati dalla Commissione Europea e in un orizzonte temporale di dieci anni e avrebbero potuto essere rinegoziati se le condizioni di contesto lo avessero richiesto. Gli FSP sarebbero stati rivolti alla crescita e alla trasformazione ecologica e digitale, due obiettivi europei per conseguire una maggiore dotazione di beni pubblici anche essi europei, e le spese per queste due voci sarebbero escluse (ai fini della vigilanza sulle politiche di bilancio) dal computo del debito e dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, con una chiara definizione delle spese incrementali ammissibili (allo scopo di evitare comportamenti "opportunistici" da parte dei singoli Stati). I FSP avrebbero compreso riforme aggiuntive a quelle del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), la cui attuazione era appena iniziata. Bordignon e Pisauo (2021) sottolineavano che la proposta di Amato et al. (2021) sarebbe stata attuabile anche in assenza di una capacità fiscale in comune tra gli Stati Membri (SM). Tuttavia, essa avrebbe potuto finanziare progetti di investimento a livello comunitario attraverso l'emissione di debito comune e uno SM che si fosse trovato a non rispettare i vincoli di finanza pubblica sarebbe stato semplicemente tagliato fuori dal finanziamento, incentivando la compliance con le regole fiscali europee. Infine, in un altro contributo Astrid, Tosato (2022) proponeva che gli investimenti co-finanziati dalla UE godessero di alcune esenzioni dalle regole di disciplina fiscale: Il loro monitoraggio a livello comunitario avrebbe assicurato che fossero effettivamente realizzati (e non, invece, usati per mascherare spese correnti).

Conclusioni

La pandemia del Covid-19 ha spostato l'asse del dibattito sulle regole fiscali europee da aspetti quali l'eccessiva complessità ed incertezza a quello della loro inadeguatezza allo scenario macroeconomico futuro. La pandemia è stato uno shock esterno di una portata tale da non poter essere riassorbito nell'attuale scenario, che avrebbe implicato una stretta fiscale molto forte negli anni immediatamente a seguire, sulla base delle vecchie regole del PSC. Tale stretta non sarebbe stata giustificata in presenza di una crescita dei rapporti di debito non riconducibili al "fallimento"

delle politiche fiscali nazionali e sarebbe risultata deleteria per le prospettive di crescita. Le proposte di riforma esaminate privilegiavano, dunque, l'obiettivo di creare un ambiente istituzionale e di regole che possa promuovere la ripartenza, prevedendo una più o meno ampia modifica del sistema per far sì che un rapporto debito pubblico più elevato non si traduca in un marcato inasprimento fiscale. Le proposte di più ampia portata comprendevano l'abbandono del criterio del saldo di bilancio strutturale e facevano poggiare la valutazione della sostenibilità del debito su regole di spesa. Vi era anche un certo consenso sulla necessità di esenzioni per gli investimenti o di golden rule, specialmente in relazione agli investimenti verdi. Nel capitolo successivo si esaminerà il quadro delle nuove regole fiscali europee approvato ad aprile 2024. Alcune delle proposte esaminate in questo capitolo hanno influenzato profondamente le attuali regole.

Riferimenti bibliografici

Amato, G., Bassanini, F., Messori, M. e Tosato, G.L. (2021). *The new European fiscal framework: how to harmonise rules and discretion*. Astrid paper n. 81.

<https://www.astrid-online.it/static/upload/24e1/24e194b2afdfd14541718b48ac1ed9d4.pdf>.

Blanchard, O. (2019). Europe Must Fix Its Fiscal Rules. *Project Syndicate*.

<https://www.project-syndicate.org/commentary/eurozone-must-relax-budget-deficit-rules-by-olivier-blanchard-2019-06>.

Blanchard, O., Leandro, Á. e Zettelmeyer, J. (2020). *Revisiting the EU fiscal framework in an era of low interest rates*. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/s3-p_blanchard_et_al_0.pdf.

Blanchard, O., Leandro, Á. e Zettelmeyer, J. (2021). Redesigning EU fiscal rules: From rules to standards. *Peterson Institute for International Economics working papers*.

<https://www.piie.com/publications/working-papers/redesigning-eu-fiscal-rules-rules-standards>.

Bénassy-Quéré, A., et al. (2018). Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform. *Centre for Economic Policy Research*.

https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91.

Benalal, N., Freier, M., Melyn, W., Van Parys, S., e Reiss, L. (2022). Towards a single fiscal performance indicator. *Occasional Paper Series 288, European Central Bank*.

Bohn, H. (1991). The Sustainability of Budget Deficits with Lump-Sum and with Income-Based Taxation. *Journal of Money, Credit and Banking*, XXIII, 580–604.

Bohn, H. (1998). The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963. <http://www.jstor.org/stable/2586878>

Bordignon, M. e Pisauro, G. (2021). *On Reforming the EU Fiscal Framework - A contribution to the European Commission Review of the EU Economic Governance Framework*. Astrid paper n. 82. <https://www.astrid-online.it/profilo/login/index.html?to=%2fstatic%2fupload%2fprotected%2fd342%2fd3424554d16cb4b7fb0213238d1bb791.pdf>.

Darvas, Z., Martin, P. e Ragot, X. (2018). *European fiscal rules require a major overhaul*. <https://www.bruegel.org/2018/10/european-fiscal-rules-require-a-major-overhaul/>.

D'Amico, L., Giavazzi, F., Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Weymuller, C.-H. (2022). Revising the European fiscal framework, part 1: Rules. VoxEU & CEPR. <https://voxeu.org/article/revising-european-fiscal-framework-part-1-rules>

D'Elia, E. (2020). Reforming Europe's fiscal rules. *Social Europe Journal*.
<https://www.socialeurope.eu/reforming-europes-fiscal-rules>.

European Commission (2020). *Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0123>

European Commission (2021a). *Communication from the Commission to the Council - One year since the outbreak of COVID-19: fiscal policy response*.
<https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A105%3AFIN>.

European Commission (2021b). *Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Central Bank, The European Economic And Social Committee, The Committee Of The Regions: The EU economy after COVID-19: implications for economic governance*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0662>

European Fiscal Board (2019). *Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation*.
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_it.

European Fiscal Board - EFB (2019). *Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation*. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-09-10-assessment-of-eu-fiscal-rules_en.pdf

European Fiscal Board et al. (2020). Reforming the EU fiscal framework: Now is the time. *VoxEU*.
<https://voxeu.org/article/reforming-eu-fiscal-framework-now-time>.

Fargnoli, R. (2020). Adapting the EU fiscal governance to new macroeconomics and political realities. RSC Working Papers - European University Institute.
<https://cadmus.eui.eu/handle/1814/65770>.

Kamps, C. e Leiner-Killinger, N. (2019). Taking stock of the functioning of the EU fiscal rules and options for reform. *European Central Bank Occasional Paper Series*.
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231~c1ccf67bb3.en.pdf>.

Pekanov, A. e Schratzenstaller, M. (2020). The role of fiscal rules in relation with the green economy. *ECON committee – Parlamento Europeo*.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29614524.

Tosato, G.L. (2022). *Comments on the revision procedures for EU fiscal rules*. Astrid rassegna n. 1/2022.
<https://www.astrid-online.it/static/upload/comm/0000/comments-on-the-revision-procedures-for-eu-fiscal-rules1.pdf>.

Truger, A. (2020) Reforming EU Fiscal Rules: More Leeway, Investment Orientation and Democratic Coordination. *Intereconomics*.
<https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/5/article/reforming-eu-fiscal-rules-more-leeway-investment-orientation-and-democratic-coordination.html>.

Capitolo 8

Le nuove regole fiscali UE nel 2024: La riforma del PSC

In questo capitolo verranno illustrate le nuove regole del PSC in vigore dall'anno in corso (2024). In particolare, verranno illustrate le modifiche apportate al braccio preventivo, lo strumento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e la nuova procedura per i disavanzi eccessivi.

Le nuove regole: il braccio preventivo

La riforma concordata del regolamento sul braccio preventivo consentirà di adottare un approccio su misura per ciascuno Stato membro, tenendo conto delle diverse posizioni di bilancio, dei livelli di debito pubblico e delle sfide economiche in tutta l'UE. Al tempo stesso, garantirà una riduzione complessiva dei rapporti debito/PIL e dei disavanzi a livelli prudenti in modo graduale, realistico e favorevole alla crescita. Garantirà inoltre un'efficace sorveglianza multilaterale.

La Commissione trasmetterà una traiettoria di riferimento differenziata e basata sul rischio, espressa in termini di spesa netta pluriennale, agli Stati membri in cui il disavanzo pubblico e il debito pubblico superano, rispettivamente, i valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL. Gli Stati membri che rispettano i valori di riferimento possono chiedere alla Commissione informazioni tecniche sul saldo primario strutturale necessario per far sì che il loro disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del 3% del PIL.

La traiettoria garantirà che, dopo un periodo di aggiustamento di bilancio, il debito pubblico degli Stati membri segua una traiettoria di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60% del PIL a medio termine. Mirerà inoltre a garantire che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3% del PIL.

Il periodo di aggiustamento di bilancio standard è di quattro anni. Tuttavia, gli Stati membri possono chiedere un periodo di aggiustamento più lungo, fino a un massimo di sette anni. Tale proroga sarà consentita se lo Stato membro in questione realizza riforme e investimenti che migliorano la resilienza e il potenziale di crescita, sostengono la sostenibilità di bilancio e affrontano priorità comuni dell'UE, quali le transizioni verde e digitale, la sicurezza energetica o lo sviluppo delle capacità di difesa.

La traiettoria di riferimento dovrà rispettare due misure di salvaguardia:

- 1) salvaguardia di sostenibilità del debito,
- 2) salvaguardia di resilienza al disavanzo.

La salvaguardia di sostenibilità del debito garantirà che il rapporto tra debito pubblico e PIL diminuisca di una media minima annua pari all'1% del PIL fintantoché il rapporto debito/PIL dello Stato membro supera il 90% o pari allo 0,5% del PIL fintantoché il rapporto debito/PIL dello Stato membro resta compreso tra il 60% e il 90%. Tale misura di salvaguardia non si applica ai paesi con un rapporto debito/PIL inferiore al 60%. Il suo obiettivo è ridurre i rapporti debito/PIL a livelli prudenti in modo graduale e realistico.

La salvaguardia di resilienza al disavanzo fornirà un margine di sicurezza al di sotto del valore di riferimento del disavanzo pari al 3% previsto dal trattato. Il suo obiettivo è adeguare i bilanci nazionali alle esigenze future creando riserve di bilancio.

Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine

Nell'ambito del nuovo quadro, ciascuno Stato membro preparerà un piano strutturale di bilancio a medio termine, della durata di quattro o cinque anni, entro il 20 settembre 2024. Tale piano conterrà i suoi impegni in materia di bilancio, riforme e investimenti e contribuirà a garantire una riduzione coerente e graduale del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

Sulla base della traiettoria di riferimento o delle informazioni tecniche, gli Stati membri integreranno il loro percorso di aggiustamento di bilancio, espresso come percorso della spesa netta, nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.

Tali piani e percorsi della spesa netta devono essere approvati dal Consiglio, a seguito di una valutazione della Commissione. Se uno Stato membro chiede una proroga del periodo di aggiustamento, deve essere approvata dal Consiglio anche la serie di impegni in materia di riforma e di investimento alla base di tale proroga.

Se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine di uno Stato membro non soddisfa i requisiti, il Consiglio raccomanderà allo Stato membro di presentare un piano riveduto.

La Commissione utilizzerà un conto di controllo per monitorare le deviazioni cumulative verso l'alto e verso il basso degli Stati membri dai rispettivi percorsi della spesa netta concordati.

Indicatore di spesa netta

Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'UE e aumentare la trasparenza, la base per definire il percorso della spesa netta e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sarà costituita da un *indicatore operativo unico* ancorato alla sostenibilità del debito: *l'indicatore della spesa netta*.

L'indicatore si baserà sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi, della spesa ciclica per la disoccupazione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'UE e della spesa per i programmi dell'UE interamente finanziata dai fondi dell'Unione.

L'indicatore della spesa netta consentirà la stabilizzazione macroeconomica in quanto non sarà influenzato dagli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Relazione annuale sui progressi compiuti

Il nuovo quadro prevede l'introduzione di una relazione annuale sui progressi compiuti, in cui ciascuno Stato membro fornirà informazioni sull'attuazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, compreso il percorso della spesa netta, e sui progressi compiuti per quanto riguarda le riforme e gli investimenti.

Clausole di salvaguardia

Le norme prevedono la possibilità di attivare una *clausola di salvaguardia generale*, sospendendo in tal modo le norme per tutti gli Stati membri in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera UE, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità di bilancio a medio termine. L'attivazione della clausola ha un termine di un anno che può però essere prorogato.

In base alle nuove norme, il Consiglio può attivare una *clausola di salvaguardia nazionale* se richiesta da uno Stato membro e raccomandata dalla Commissione. Tale clausola suspenderebbe le norme solo per lo Stato membro interessato, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo di detto Stato membro abbiano un impatto rilevante sulle sue finanze pubbliche, e sarà attivata solo se non sarà compromessa la sostenibilità di bilancio a medio termine. Il Consiglio specificherà un termine per il suo periodo di attivazione.

Il nuovo braccio correttivo: la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE)

L'obiettivo della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) è assicurare la disciplina di bilancio. Essa mira a dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e, se del caso, a incoraggiarne la rapida correzione. Si mira inoltre a ridurre gradualmente il debito in modo sostenibile, fino a portarlo al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal trattato di Maastricht.

Sulla base del criterio del disavanzo, la PDE richiede un aggiustamento strutturale annuo minimo dello 0,5% del PIL. L'inosservanza può comportare ammende fino allo 0,05% del PIL che dovranno essere pagate dallo Stato membro interessato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio non confermi che è stato dato seguito effettivo. La Commissione prenderà in considerazione l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo se il rapporto disavanzo pubblico/PIL supera il valore di riferimento del 3%.

In base alle nuove norme, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito si concentrerà sugli scostamenti dal percorso della spesa netta. Di conseguenza, si riterrà che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si stia avvicinando al valore di riferimento a un ritmo soddisfacente se lo Stato membro interessato rispetta il suo percorso della spesa netta. La Commissione prenderà in considerazione l'avvio della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito qualora le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superino lo 0,3% del PIL ogni anno o lo 0,6% del PIL complessivamente.

Nel valutare la conformità di uno Stato membro ai criteri relativi al disavanzo e/o al debito, il Consiglio e la Commissione valuteranno vari fattori significativi, tra cui:

- la gravità della deviazione,
- i progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti,
- il livello di problemi di debito pubblico,
- l'aumento della spesa per la difesa (se del caso).

La Commissione valuterà periodicamente se il governo interessato abbia dato seguito effettivo e formulerà una raccomandazione al Consiglio. Spetterà quindi al Consiglio decidere se le sanzioni possano terminare o se debbano continuare e/o essere intensificate.

L'attuazione delle nuove regole

I tempi di attuazione per la preparazione dei primi piani strutturali di bilancio a medio termine sono scanditi dalle seguenti scadenze:

- A partire dal 21 maggio 2024: (facoltativo) scambio tecnico tra Stato membro e CE su informazioni statistiche e prospettive economiche e fiscali.

- Entro il 21 giugno 2024: La CE condivide con gli Stati membri gli orientamenti tecnici (comprese le traiettorie di riferimento).
- Estate 2024: Dialogo tecnico con gli Stati membri.
- Entro il 20 settembre 2024: presentazione dei piani strutturali e di bilancio a medio termine.
- Autunno 2024: Valutazione della Commissione e raccomandazione del Consiglio che approva il piano (o che richiede una revisione del piano)
- 2025: primo anno di attuazione dei piani a medio termine
- Ogni anno entro il 30 aprile: Lo Stato membro presenta una relazione annuale sui progressi compiuti, una valutazione degli scostamenti annuali e cumulativi sulla base del conto di controllo

La figura 8.1 mostra le scadenze del semestre europeo dopo la riforma




Figura 8.1 – Il nuovo semestre europeo

Riferimenti bibliografici

European Commission (2023). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the effective coordination of economic policies and multilateral budgetary surveillance and repealing Council Regulation (EC) No 1466/97 - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement. Interinstitutional File: 2023/0138(COD). Access link: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/02/10/economic-governance-review-council-and-parliament-strike-deal-on-reform-of-fiscal-rules/>

European Council (2024) Il quadro di governance economica. Access link: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/economic-governance-framework/>

European Economic and Social Committee (2024). The new EU economic governance framework Next steps in the EU economic governance review – start of the implementation of the new rules. Access link: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/2024-04/ppt_gilles_mourre_2024-04-30_egr_state_of_play_-_gm_to_eesc2.pdf

Capitolo 9

Il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio in Italia

In questo capitolo si studiano le regole e le procedure di bilancio del nostro Paese. Si ritroveranno, come è naturale, molte delle nozioni già incontrate nel contesto delle norme europee.

Si comincia considerando, per grandi linee, il processo evolutivo del quadro normativo della contabilità pubblica e del bilancio pubblico. Tale esame consentirà già di introdurre alcuni dei principali aspetti e istituti del processo di bilancio. Nella seconda parte si presentano, succintamente, le nozioni basilari sulle procedure e la tempistica della decisione di bilancio, e sui suoi contenuti.

L'Unità d'Italia

Dopo la proclamazione del Regno di Italia, la legge Bastogi (1861) estese allo Stato unitario tutti gli istituti giuridici dello Stato sabaudo. Alcuni storici hanno revocato in dubbio che questa fosse davvero l'unica scelta possibile: potevano esserci delle alternative, che lasciassero in vita, almeno parzialmente, aspetti ed istituzioni degli ordinamenti vigenti in altri stati.

Il primo bilancio dello Stato unitario fu quello relativo all'esercizio finanziario 1862.

La legge di contabilità

Nel 1923 venne approvata la **legge di contabilità (RD 2440/1923)** che disciplina:

- la funzione degli organi preposti alla amministrazione finanziaria e contabile dello Stato;
- la struttura e il contenuto del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato;
- i criteri contabili.

La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

Nella Costituzione repubblicana il bilancio pubblico è disciplinato dall'art. 81. Tale articolo è stato modificato nel 2012, anche in seguito agli sviluppi della normativa europea che si sono considerati nelle pagine precedenti. Per capire la portata e il significato delle modifiche introdotte nel 2012 è opportuno considerare attentamente la formulazione originaria, rimasta peraltro in vigore per oltre 60 anni.

La formulazione originaria è la seguente:

“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.”

Nel primo comma il termine è usato al plurale, “bilanci” anziché “bilancio”. Si prevedeva, infatti, che si approvassero tante leggi di bilancio quante erano le amministrazioni centrali (uno stato di previsione per ogni Ministero). Così è stato, in effetti, sino alla prima importante riforma della

contabilità pubblica nel 1964, che ha introdotto un'unica legge di bilancio, senza tuttavia modificare la lettera del dettato costituzionale.

Si deve, per quanto incidentalmente, ricordare che l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'organo legislativo è un tratto costitutivo fondamentale delle democrazie parlamentari (principio "*no taxation without representation*"). Con l'approvazione della legge di bilancio, il parlamento autorizza l'esecutivo a prelevare risorse dal settore privato e ad impiegarle a fini pubblici.

Il *rendiconto* è il bilancio consuntivo, che descrive contabilmente i risultati dell'esercizio che si è chiuso. A differenza del bilancio di previsione il rendiconto è sempre stato unico per l'intera amministrazione.

Il secondo comma disciplina l'*esercizio provvisorio* in caso di mancata approvazione della legge di bilancio entro il 31 dicembre. Il Parlamento, con apposita legge, può autorizzare il Governo a spendere per un periodo non superiore ai 4 mesi. Gli importi che il Governo può utilizzare ogni mese non devono essere superiori a 1/12 di quanto previsto per l'esercizio precedente.

Il terzo comma prevedeva che con la legge di bilancio non si potessero introdurre nuovi tributi o nuove spese. Con questa disposizione, che ha avuto conseguenze molto importanti nella storia della contabilità e della finanza pubblica italiana, si sanciva il carattere di mero atto autorizzatorio della legge di bilancio (alcuni giuristi ed esperti contabili usavano dire che si trattava di una legge "formale" senza contenuto sostanziale). Per un lungo periodo questo è stato un carattere distintivo del processo di bilancio italiano rispetto a quello di molti altri paesi, nei quali la legge di bilancio era anche lo strumento principale per l'attuazione della politica finanziaria del governo. In Italia invece la manovra annuale di finanza pubblica rimaneva affidata alla sequenza di leggi di spesa e di entrata approvate durante l'esercizio finanziario.

Il quarto comma impone il principio della "copertura" finanziaria delle leggi di spesa. Ogni legge che approvi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi finanziari per farvi fronte. L'esclusione della possibilità che la spesa venisse finanziata in disavanzo rappresentava nei fatti un vincolo di pareggio di bilancio. Per molti anni, tuttavia, il principio è stato rispettato solo formalmente, ammettendosi il ricorso al debito come forma di copertura.

Legge 62/1964 ("legge Curti")

È stata la prima importante riforma della contabilità e del bilancio.

Tra le varie innovazioni, si riporta a coincidenza l'anno finanziario e l'anno solare (prima, a partire dal 1884, l'esercizio finanziario andava dal 1° luglio al 30 giugno); si concentrano in un unico d. d. l. tutti gli stati di previsione ministeriali (prima, come si è detto, si aveva una legge per ciascuno stato di previsione); si introduce la classificazione delle entrate e delle spese.

Legge 468/1978

Si tratta di un provvedimento molto importante. Introduce nel nostro ordinamento la legge finanziaria, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di cassa a fianco di quello di competenza. In presenza del vincolo del comma 3 dell'art 81, l'esigenza di introdurre anche in Italia uno strumento legislativo che consentisse di comporre in un quadro unitario le principali misure di politica fiscale ritenute appropriate per l'attuazione del programma di governo in relazione a ciascun esercizio finanziario, poteva essere soddisfatta in due modi. Il primo era quello di modificare la Costituzione, rimuovendo il terzo comma, e rendendo così la legge di bilancio lo strumento tramite il quale introdurre nell'ordinamento "le nuove entrate e le nuove spese" necessarie per l'attuazione

della politica di bilancio. Soluzione siffatta poteva considerarsi ispirata al Regno Unito, dove tradizionalmente il *budget*, presentato annualmente dal Governo e approvato dal Parlamento, contiene appunto le misure tributarie e di spesa con cui si dà corso al programma di politica economica dell'esecutivo.

La seconda soluzione era quella di introdurre un nuovo strumento legislativo, parallelo alla legge di bilancio: una legge che contenesse le modifiche alla legislazione di spesa e di entrata necessaria per la manovra di bilancio e che fosse formalmente approvata dal Parlamento prima della legge di bilancio, in modo che questa potesse poi essere a sua volta approvata "a legislazione invariata" nel rispetto del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Questa soluzione è quella adottata in Francia con la *loi de finances*.

Nel 1978, con la legge 468, si scelse di percorrere questa seconda via, introducendo la *legge finanziaria*. Tale soluzione è rimasta in piedi, nel bene e nel male, per quasi 40 anni, sinché, come vedremo, con legge costituzionale del 2012, ci si è spostati sulla prima via, modificando l'art. 81 della Costituzione, e abolendo la legge finanziaria, che nel frattempo era stata ridenominata *legge di stabilità*.

Le altre due innovazioni importanti della legge 468/1978 furono l'introduzione del bilancio triennale e l'affiancamento al bilancio tradizionale, redatto in termini di competenza finanziaria, di una versione in termini di cassa.

Il bilancio triennale copre l'esercizio dell'anno di riferimento del bilancio annuale e i due anni successivi. La sua approvazione, da parte del Parlamento, non ha natura autorizzativa in relazione al secondo e al terzo anno.

Legge 362/1988

Introduce il *Documento di programmazione economico-finanziaria* (DPEF), che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e deve essere presentato dal Governo in Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

La legge 362/1988 ridefinisce e ridimensiona il contenuto della legge finanziaria. La legge finanziaria era andata snaturandosi nel corso del tempo, diventando il vettore di ogni norma fosse auspicata dai più diversi gruppi di pressione che trovavano ascolto in Parlamento (si parlava di "legge omnibus"). Con la legge 362 si intese passare alla "finanziaria snella", dai contenuti rigidamente prestabiliti e finalizzati a comporre il quadro della manovra finanziaria annuale e pluriennale.

Contestualmente, per agevolare tale riforma, venivano introdotti i disegni di legge "collegati" alla finanziaria, da elencare nel DPEF: doveva trattarsi di progetti con importanti effetti sulla finanza pubblica (per esempio una riforma del sistema previdenziale) da tenere opportunamente separati dalla legge finanziaria, ma ai quali garantire, in base ai regolamenti parlamentari, un più rapido percorso di esame ed approvazione parlamentare rispetto alla ordinaria attività legislativa.

Legge 94/1997

Introduce una nuova classificazione delle poste di bilancio incentrata sulle "unità previsionali di base" (UPB) (circa mille). Sino ad allora il Parlamento approvava singolarmente ogni "capitolo" di entrata e di spesa. I capitoli (circa 6 mila) erano sia le unità elementari ai fini della gestione sia le "unità di voto". Con la legge 94 le UPB (spese e entrate raggruppate secondo la natura e facenti capo ad uno specifico centro di responsabilità amministrativa) diventano le unità di voto mentre i capitoli rimangono ai fini del controllo e del monitoraggio della spesa.

Legge 208/1999

Modifica la scansione temporale del processo di bilancio.

Legge 196/2009

Si tratta di una nuova legge generale in materia di contabilità e di finanza pubblica, che sostituisce integralmente la legge 468/1978. Innesca un processo di riforma destinato a svilupparsi nel tempo, essendo in parte affidato all'esercizio di deleghe legislative.

Per quanto riguarda la programmazione economica e finanziaria, si conferma l'assetto delineato nel 1988 con la legge 362, con alcune significative modifiche. Si introduce il ciclo triennale di programmazione di bilancio; il DPEF viene sostituito dalla *Decisione di finanza pubblica* (DFP), con un contenuto più ampio, posticipandone la presentazione al 15 settembre (dal 30 giugno). La legge di stabilità sostituisce la legge finanziaria, con un contenuto più asciutto: si esclude, in particolare, che possa contenere norme a carattere ordinamentale e interventi di sostegno e sviluppo dell'economia, che dovrebbero trovare collocazione in appositi disegni di legge collegati.

Differisce dal 30 settembre al 15 ottobre il termine per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio. Modifica la struttura del bilancio dello Stato introducendo la classificazione per missioni e programmi

Legge 39/2011

Modifica la legge 196/2009 per recepire le disposizioni del *six-pack*, realizzando una piena coincidenza tra programmazione europea e programmazione nazionale. Il documento di programmazione finanziaria cambia ancora una volta nome, contenuti e termine di presentazione. La *Decisione di finanza pubblica* (DFP), introdotta dalla legge 196, viene infatti sostituita dal *Documento di economia e finanza*, da presentarsi con largo anticipo, entro il 10 aprile di ogni anno. Dovrà contenere il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma previsti dalla normativa europea. Si stabilisce che una *Nota di aggiornamento del DEF* sia presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno.

Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

Modifica gli articoli 81, 97, 117, 119 della Costituzione, introducendo il principio del pareggio del bilancio.

La tabella 8.1 pone a confronto il vecchio e il nuovo testo dell'art. 81.

Il primo e il secondo comma del vecchio testo diventano il quarto e il quinto del nuovo, con modifiche di carattere formale (tra le quali: "i bilanci" diventano finalmente "il bilancio").

Il testo del quarto comma, che stabilisce l'obbligo di copertura, viene riprodotto invariato al terzo comma del nuovo articolo.

Il terzo comma, per il quale con la legge di bilancio non si potevano stabilire nuovi tributi o nuove spese, viene sostituito dal primo e dal secondo comma che disciplinano il principio del pareggio del bilancio.

Il primo comma riflette gli sviluppi della normativa europea che declina il principio del pareggio in termini di saldo strutturale: lo Stato deve assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico.

Il secondo comma precisa che l'indebitamento è consentito solo entro i limiti degli effetti di natura automatica sul saldo di bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali).

È inoltre necessaria l'autorizzazione del Parlamento, mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere, sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il nuovo art. 81 usa il termine "equilibrio" e non "pareggio" di bilancio. Fu subito notato come il termine fosse stato scelto per consentire qualche margine di flessibilità nella traduzione concreta del principio, in considerazione del fatto che le stesse regole europee ammettono tale flessibilità, (per esempio, un disavanzo del saldo strutturale dell'1%, che diventa 0,5% per i paesi ad alto debito). Qualora il principio costituzionale fosse stato inteso in senso stretto, vale a dire di un saldo strutturale pari a zero, la norma sarebbe risultata più severa di quella europea. In effetti, come vedremo, la legge 243/2012 ha stabilito che per equilibrio dei bilanci si debba intendere l'OMT come specificato dalle norme europee.

Art. 81 Prima della L. Cost. n. 1/2012	Art. 81 come modificato dalla L. Cost. n. 1/2012
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.	Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.	Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
	<p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>

Tabella 8.1 – Riforma dell'art. 81 della Costituzione Italiana del 2012

Il criterio dell'equilibrio del bilancio stabilito dall'art. 81 riguarda lo Stato. Il principio ha tuttavia carattere generale: il nuovo testo del primo comma dell'art. 97 dispone infatti che tutte le amministrazioni pubbliche debbano "assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito", nell'osservanza delle regole dell'UE in materia economico-finanziaria. Per i livelli di governo decentrati, la riforma costituzionale del 2012 modifica i commi primo e sesto dell'art. 119, stabilendo che si possa ricorrere all'indebitamento per le sole spese di investimento, a due condizioni: che sia predisposto un piano di ammortamento e che l'equilibrio di bilancio sia conseguito per il complesso degli enti di ciascuna Regione, compresa la Regione medesima. Il sesto comma dell'art. 81, come modificato dalla legge Cost. n. 1 del 2012, stabilisce che "il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale."

Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Si tratta della legge "rinforzata" (chiamata così per via del requisito della approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera) prevista dal sesto comma dell'art. 81. ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", GU n.12 del 15-1-2013).

La legge precisa (art. 3) che l'equilibrio dei bilanci che le amministrazioni pubbliche devono concorrere ad assicurare ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, corrisponde all'OMT, come definito dalle norme europee e da intendersi come saldo del conto economico consolidato della PA.

In particolare, l'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) risulta almeno pari all'OMT ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'U.E.;
- b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'OMT nei casi di scostamento

Si dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, gli obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sotto-settori e le misure da adottare per il loro conseguimento. Gli obiettivi possono, in conformità all'ordinamento dell'U.E., tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Si rinvia direttamente alla normativa europea in merito alla regola del debito e a quella della spesa. La legge 243/2012, infine, sancisce il tramonto della legge finanziaria/legge di stabilità, diventata superflua in conseguenza della cancellazione del vecchio comma 3 dell'art. 81. Stabilisce infatti che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio ...".

Legge 163/2016

Integra in un unico provvedimento i disegni di legge di stabilità e di bilancio. La nuova legge di bilancio risulta articolata in due sezioni, la prima assorbe gran parte dei contenuti della legge di stabilità; la seconda riporta le previsioni di entrata e di spesa. Modifica ancora una volta i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, posponendo dal 20 al 27 settembre il termine di presentazione della NaDEF e fissando al 20 ottobre quello per la presentazione del disegno di legge di bilancio.

Gli strumenti della programmazione finanziaria e il ciclo di bilancio

Si possono ora riassumere gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio (art. 7, comma 2, della L. 196/2009, come modificato dalla legge 39/2011 e dalla legge 163/2016):

1. il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile;
2. il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere, insieme al rendiconto, entro il 30 giugno;
3. la Nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), da presentare alle Camere entro il 27 settembre;
4. il disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre;
5. gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 30 gennaio

Il ciclo di bilancio si svolge secondo le seguenti fasi temporali¹⁶.

Entro il 30 gennaio il Governo presenta alle Camere gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Entro il 10 aprile il Ministro dell'economia presenta alle Camere il Documento di economia e finanza (DEF)

Il DEF è composto da tre sezioni (art. 10, L. n. 196/2009):

1. la prima sezione riporta il **Programma di stabilità**, che contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo;
2. la seconda sezione contiene l'analisi del quadro macroeconomico e dei conti pubblici e le previsioni tendenziali a legislazione vigente riferite almeno al triennio successivo;
3. la terza sezione è costituita dal **Programma nazionale di riforma**, che contiene lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i prevedibili effetti delle riforme in termini di crescita economica, di competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Nel DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Entro il 30 aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione Europea.

¹⁶ La parte che segue trae ampiamente da Camera dei Deputati (2018)

Entro il 30 giugno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato per l'anno in corso. Con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a programmi di missioni di spesa tra loro diverse, nell'ambito di ciascun stato di previsione.

Entro il 30 giugno, il Ministro dell'economia presenta alle Camere il disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente

Entro il 27 settembre il Governo presenta alle Camere la *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza*.

La Nota contiene:

- a. l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
- b. l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF;
- c. le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR;
- d. l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
- e. l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

In allegato alla Nota sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Entro il 30 settembre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'ISTAT ricognitivo delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato della P.A.

Entro il 15 ottobre il Governo presenta alla Commissione e all'Eurogruppo, e contestualmente trasmette alle Camere il progetto di *Documento programmatico di bilancio* (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con il disegno legge di bilancio.

Entro il 20 ottobre il Governo presenta alle Camere il *disegno di legge di bilancio*.

Esso è riferito ad un periodo triennale ed è articolato in due sezioni.

La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge sostanzialmente le funzioni che erano assegnate alla legge finanziaria/legge di stabilità; *la seconda sezione*, è dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente e assolve la funzione politico istituzionale propria della legge di bilancio (autorizzazione del legislatore al governo). Pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, la seconda sezione, tuttavia, può ora incidere direttamente - tramite rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti, riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente (Camera dei Deputati, 2018).

Entro il 30 novembre (ma di fatto, finora, prima di tale termine) la Commissione Europea esprime il parere sul documento programmatico di bilancio.

Entro il 31 dicembre va approvato il disegno di legge di bilancio.

Riferimenti bibliografici

Camera dei Deputati (2018), Servizio Studi, *Il ciclo di bilancio*, XVIII legislatura, 18 giugno http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104546.pdf?_1558072394617

Parte III

Approfondimenti tematici

Capitolo 10

L'unione monetaria e la teoria delle aree valutarie ottimali

Il processo di sviluppo dell'integrazione economica europea e la nascita dell'unione monetaria hanno riportato alla luce il dibattito sulla teoria delle *Aree Valutarie Ottimali* (AVO). Tale teoria nasce con i lavori seminali di Mundell (1961), McKinnon (1963) e Kenen (1969), ed è stata successivamente alimentata da altri importanti contributi, quali quelli di Tavlas (1993) e Krugman (1995). Prima di considerare la teoria delle AVO, è opportuno richiamare la relazione fondamentale che lega le grandezze del settore pubblico dell'economia a quelle del settore privato e del settore estero.

Reminder: le relazioni tra settori

In contabilità nazionale il *conto economico delle risorse e degli impieghi* registra le transazioni economiche effettuate sia nel territorio dello Stato sia al di fuori di esso. Il conto esprime l'identità "risorse = impieghi".

Formalmente:

$$Y + M = C + I + I_s + G + E \quad (9.1)$$

Dove:

Y = Pil

M = importazioni.

C = consumi delle famiglie

I_f = investimenti fissi

I_s = investimenti in scorte

G = spesa pubblica

E = esportazioni

Nella parte sinistra della relazione sono rappresentate le risorse (PIL e importazioni); nella parte destra, le modalità del loro utilizzo (consumi delle famiglie, investimenti delle imprese, spesa pubblica e esportazioni). Gli eventuali squilibri *ex ante* tra domanda e offerta si riflettono in variazioni non programmate delle scorte: la (9.1) è dunque un'identità, che è sempre verificata.

Sostituendo al reddito la somma delle sue due componenti, consumo (C) e risparmio (S), la (9.1) può essere riscritta come:

$$C + S + M = C + I_f + I_s + G + E \quad (9.2)$$

Con poche elaborazioni, possiamo esprimere la (9.2) come relazione tra il saldo del settore estero (bilancia commerciale), quello del settore privato e quello del settore pubblico:

$$(M-E) = (I-S) + (G-T) \quad (9.3)$$

dove $I = I_s + I_f$ sono ora gli investimenti complessivi del settore privato.

Supponiamo ora che la bilancia commerciale (M-E) sia in pareggio. Questo implica che gli altri due saldi si compensino: un disavanzo (avanzo) del bilancio pubblico deve essere accompagnato da un'eccedenza del risparmio sugli investimenti (degli investimenti sul risparmio). Oppure, supponendo l'eguaglianza tra investimenti e risparmio privati, un saldo negativo del bilancio pubblico deve essere accompagnato da un saldo positivo del settore estero (eccedenza delle importazioni del paese considerato sulle esportazioni, vale a dire deficit delle partite correnti del paese considerato).

I saldi dei conti reali hanno una precisa contropartita finanziaria. Per esempio, nel primo caso, quando il risparmio privato finanzia il disavanzo pubblico, oltre che l'investimento privato, il settore privato diventa creditore del settore pubblico (lo Stato si indebita con il settore privato, emettendo titoli del debito pubblico). Così come, altro esempio, un disavanzo delle partite correnti comporta che il paese considerato si indebiti nei confronti dell'estero.

L'aggiustamento in caso di shock asimmetrici

Consideriamo una situazione in cui vi siano due Paesi, Paese A e Paese B, che intrattengono scambi commerciali e supponiamo che entrambi siano in una condizione di equilibrio interno (piena occupazione e stabilità dei prezzi) ed esterno (bilancia commerciale in pareggio). Supponiamo che la situazione di equilibrio sia alterata da uno shock asimmetrico della domanda, ossia uno spostamento della domanda di beni e servizi dal Paese B al Paese A.

Le conseguenze di tale shock inflazione e avanzo commerciale nel Paese A, disoccupazione e disavanzo commerciale nel Paese B.

In un regime di cambi flessibili, l'equilibrio verrebbe ristabilito da una modifica del tasso di cambio, svalutazione della moneta di B e rivalutazione della moneta di A. La variazione del cambio modifica i prezzi relativi tra i due Paesi: le merci di B diventano relativamente più convenienti rispetto a quelle di A. La conseguenza è un aumento delle esportazioni di B (importazioni di A) e ad una riduzione delle importazioni di B (esportazioni di A). Attraverso queste variazioni, che presuppongono un'adeguata elasticità delle importazioni/esportazioni rispetto al prezzo, si ristabilisce l'equilibrio interno ed esterno in entrambi i Paesi.

L'esistenza di diverse monete nazionali permette, dunque, attraverso la modifica dei tassi di cambio, di ripristinare la situazione iniziale di equilibrio. Non sempre, tuttavia, la svalutazione o rivalutazione del cambio risulta uno strumento efficace. L'elasticità delle importazioni ed esportazioni ai prezzi relativi può risultare troppo bassa, oppure può darsi il caso in cui in cui l'aumento del costo delle importazioni nel Paese B, in presenza di rigidità della domanda, genera una pressione inflazionistica interna.

L'aggiustamento tramite il tasso di cambio non è ovviamente possibile in presenza di un regime di cambi fissi o di un'unica moneta tra A e B.

In questi casi l'aggiustamento a seguito dello shock asimmetrico richiede una modifica dei prezzi relativi tramite la variazione dei costi per unità di prodotto. La riduzione dei costi unitari nel paese colpito dallo shock asimmetrico può avvenire se si riducono i salari nominali o se si conseguono aumenti di produttività. Dal momento che nel breve periodo è difficile realizzare significativi aumenti di produttività, l'aggiustamento deve basarsi principalmente sulla flessibilità salariale verso

il basso. Il conseguente miglioramento della competitività ristabilisce quindi l'equilibrio interno e esterno analogamente a quanto avviene in un regime di cambi flessibili.

Se, almeno oltre una certa soglia, i salari sono rigidi, l'aggiustamento non risulta possibile.

Un'alternativa sarebbe l'inflazione in A, che avrebbe lo stesso effetto della deflazione in B, modificando i prezzi relativi delle merci. Se nel Paese A le autorità di politica economica contrastano l'inflazione con politiche monetarie e fiscali restrittive, l'aggiustamento rimarrebbe a carico di B, che sarebbe costretto ad attuare politiche deflattive, con produzione di disoccupazione ed elevati costi sociali.

Un'ultima soluzione per ristabilirle l'equilibrio potrebbe essere quella di trasferimenti dal bilancio dello Stato A a quello dello Stato B, finanziando i trasferimenti attraverso maggiori imposte nello Stato A. I trasferimenti sarebbero poi utilizzati dallo Stato B per aumentare la spesa pubblica, causando un aumento relativo della domanda di beni e servizi nel Paese B rispetto al Paese A.

Tale soluzione viene comunemente applicata tra regioni diverse di uno stesso Paese attraverso il bilancio centrale e le sue componenti denominate "stabilizzatori automatici", dei quali già si è detto. Le imposte progressive e le indennità di disoccupazione risultano particolarmente efficaci come stabilizzatori automatici. Il grande vantaggio dello stabilizzatore automatico è quello di agire immediatamente, mentre le politiche congiunturali discrezionali intervengono sovente in ritardo a causa dei tempi tecnici di attuazione. Questa possibilità è ad oggi del tutto preclusa nell'Unione Europea che si è data una moneta unica senza alcuna forma di unione fiscale.

La prima teoria delle aree valutarie ottimali

Negli anni '60 alcuni economisti si propongono di determinare a quali condizioni, per un paese, diventi possibile la rinuncia ad un sistema dei cambi flessibili e conveniente l'adesione ad una unione monetaria.

Da questa prima serie di ricerche sulle AVO emerge l'importanza, sotto tale profilo, delle seguenti caratteristiche di un sistema economico: il grado di mobilità del lavoro (Mundell, 1961), il grado di apertura del sistema economico (McKinnon, 1963) e il grado di diversificazione produttiva (Kenen, 1969).

La *mobilità del lavoro* (Mundell, 1961) è un importante meccanismo per riequilibrare il sistema a seguito di shock asimmetrici. Riprendendo l'esempio precedente, in assenza di barriere alla mobilità dei lavoratori, i disoccupati in eccesso del Paese B possono trasferirsi in A, dove c'è un eccesso di domanda di lavoro. Gli effetti di tale spostamento sono la riduzione dell'offerta di lavoro in B che consente di abbassare la disoccupazione e l'aumento dell'offerta di beni in A che neutralizza l'inflazione.

Al fine di progettare efficacemente una AVO, bisogna dunque creare i presupposti per un'ampia mobilità del fattore lavoro. La mobilità risulta elevata negli USA. Per fattori storici, culturali e linguistici risulta molto più difficile in Europa. Inoltre, la mobilità del lavoro è una risposta efficace solo agli shock asimmetrici strutturali, ma non a quelli congiunturali. Infatti, è difficile immaginare una sostanziale mobilità dei lavoratori in fasi transitorie di breve durata.

Il *grado di apertura del sistema economico* (McKinnon, 1963) è importante al fine di valutare i costi di adesione ad una area valutaria unica, che sono prevalentemente da imputare alla perdita dello strumento del tasso di cambio. Quanto più un Paese è aperto agli scambi con l'estero, tanto più difettosa risulta la svalutazione come strumento di aggiustamento, perché è più probabile che

l'aumento dei prezzi delle importazioni produca un aumento generalizzato dei prezzi interni. A questo seguirebbe un aumento dei salari nominali, che porta ad un incremento dei costi dei beni esportati, erodendo parte del vantaggio della svalutazione in termini di competitività. La probabilità che questo avvenga sarà tanto maggiore quanto più elevato è il peso delle importazioni, cioè il grado di apertura del paese. Ne risulta che quanto più una data economia è dipendente dalle importazioni, tanto più conviene aderire ad una area valutaria unica. Una comune misura del grado di apertura di un'economia è data dal rapporto tra beni commerciabili (*tradable*) e beni non commerciabili (*non-tradable*) con l'estero. Quando questo rapporto è elevato i costi della rinuncia alla manovra del tasso di cambio sono minori, e migliora dunque il rapporto tra costi e benefici dell'adesione ad una unione monetaria.

Il *grado di diversificazione produttiva* (Kenen, 1969) è un indicatore del livello di rischio che un'area valutaria possa incorrere in uno shock asimmetrico. Sotto l'ipotesi dell'indipendenza degli shock in settori diversi dell'economia, quanto più un sistema economico è differenziato tanto più basso è il rischio che sia colpito singolarmente da uno shock. Paesi con produzioni diversificate saranno più simili tra loro rispetto a paesi che siano specializzati in uno o pochi settori merceologici, e quindi meno esposti alla probabilità di uno shock asimmetrico. Un alto grado di diversificazione produttiva è dunque un elemento importante per qualificare un'AVO.

A partire dalla prima metà degli anni '70, nuovi contributi scientifici hanno evidenziato altre caratteristiche importanti di una AVO. Fleming (1971) individua la vicinanza dei tassi di inflazione quale condizione per l'adesione a un'area valutaria o monetaria. La ragione sta nel fatto che tassi di inflazione diversi implicano variazioni di competitività di un paese rispetto all'altro, che renderebbero insostenibile nel lungo periodo il mantenimento degli impegni assunti con una politica monetaria centralizzata. È importante notare, però, che la variabilità dei tassi di inflazione, se da un lato, può derivare da politiche monetarie diverse da parte di banche centrali autonome, dall'altro può anche essere il risultato di differenze strutturali dei sistemi economici e del mercato del lavoro, oppure nelle preferenze sociali nei confronti dell'inflazione (grado di avversione all'inflazione).

Ingram (1969, 1973), fra gli altri, propone di utilizzare proprio il grado di integrazione finanziaria come criterio di definizione di una AVO. A suo avviso, si deve guardare alle caratteristiche finanziarie di un'economia piuttosto, che a quelle reali. La ragione sta nel fatto che tanto più un insieme di Paesi è caratterizzato da integrazione finanziaria, tanto meno avrà bisogno di variazioni del tasso di cambio, poiché piccole variazioni dei tassi di interesse indurranno i necessari flussi di capitale necessari all'equilibrio delle bilance dei pagamenti. Dal punto di vista operativo egli propone quindi di utilizzare il differenziale delle strutture dei tassi di interesse, soprattutto con riferimento ai titoli a lunga scadenza, come indicatore utile alla scelta di aderire o meno ad un'area valutaria comune. Va tuttavia ricordato che, se lo squilibrio è permanente, l'integrazione finanziaria non può sostituire l'aggiustamento strutturale.

Dalla prima alla “nuova” teoria delle AVO

Dalla metà degli anni '70 sino alla fine degli anni '80 della teoria delle AVO di fatto non ci si occupa più. Così, quando nella seconda metà degli anni '80 viene rilanciato in Europa il progetto del completamento del mercato interno e dell'unione monetaria (il rapporto Delors è del 1988), le indicazioni di policy derivanti dalla letteratura sulle AVO erano di fatto quelle elencate nella sezione

precedente. Stando a tali indicazioni, nei primi anni '90, alla firma del trattato di Maastricht, i Paesi europei non sembravano rispondere ai requisiti richiesti per la realizzazione di una AVO. I Paesi dell'unione erano infatti caratterizzati da:

- un basso grado di mobilità del lavoro rispetto agli USA (più elevato a livello interregionale, nell'ambito di uno stesso Paese);
- un grado di apertura delle economie nazionali molto variabile: maggiore in Paesi piccoli (Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Olanda) e minore nei più grandi (Germania, Francia, Italia, Spagna);
- elevati differenziali dei tassi di inflazione;
- forti differenze regolatorie nei mercati finanziari (tuttora in parte permangono);
- un elevato grado di asimmetria degli shock (misurato dalla variabilità del tasso di cambio in termini reali).

Un certo numero di prove empiriche sembrava invece confermare l'esistenza di un elevato di diversificazione produttiva dei Paesi europei, più elevato anche rispetto a quello dei singoli Stati in USA.

Sulla formazione di un'area valutaria unica in Europa ci fu un giudizio estremamente negativo di molti economisti (in particolare americani, ma non solo). In un celebre articolo su *The Economist* del 13 giugno 1992, Martin Feldstein affermava che:

- la Comunità Europea non costituiva un'AVO (scarsa mobilità del lavoro, asimmetria degli shock ecc.);
- l'unificazione monetaria non era necessaria al completamento del mercato interno;
- la rinuncia alla manovra del tasso di cambio sarebbe stata molto costosa in termini di riduzione dei prezzi e dei salari.

L'unione monetaria era giustificabile, per Feldstein, solo come premessa per l'unificazione politica e fiscale (federazione) ma alcuni Paesi, in particolare Francia e Germania, erano già all'epoca molto riluttanti all'idea di una confederazione di Stati con una politica fiscale comune.

Il progetto di unione monetaria apre quindi una nuova fase del dibattito sulle AVO, che si sviluppa lungo gli anni '90 e poi nel nuovo con la cosiddetta "nuova" teoria delle AVO.

I diversi filoni tematici della nuova teoria riguardano in particolare i costi della rinuncia alla politica monetaria e l'ipotesi dell'endogeneità delle AVO.

I principali *costi della rinuncia alla politica monetaria* sono connessi ovviamente alla perdita del controllo della politica monetaria e del tasso di cambio (Tavlas, 1993). Tali costi saranno minori se gli shock sono correlati; ma anche in mancanza di asimmetrie, possono essere necessarie risposte di politica economica diverse a seconda della posizione di partenza dei diversi Paesi.

Il giudizio sui costi della rinuncia alla politica monetaria dipende anche dalla valutazione dell'efficacia di quest'ultima. A tal proposito, a partire dagli anni '70 diversi filoni di letteratura convergono nel sostenere l'inefficacia della politica monetaria. In quegli anni molti paesi sperimentavano, simultaneamente, elevati livelli di inflazione e disoccupazione, fenomeno noto con il termine di *stagflazione*. Le teorie basate sulla curva di Phillips non erano quindi in grado di giustificare tale osservazione e la curva di Phillips divenne oggetto di attacchi da parte di molti economisti, tra cui spicca Milton Friedman, secondo il quale l'evidente fallimento delle politiche basate sulla curva richiedeva il ritorno a politiche economiche non interventiste, di libero mercato. L'idea che sussistesse una relazione semplice, prevedibile e persistente tra inflazione e disoccupazione fu abbandonata da gran parte dei macroeconomisti e prese piede l'idea

dell'esistenza di una curva di Phillips verticale in corrispondenza del tasso naturale di disoccupazione, che fa sì che i policy-makers possono intervenire solamente sul livello di inflazione e non sul tasso di disoccupazione.

Se la politica monetaria è inefficace ne consegue che rinunciare ad un'unione monetaria non rappresenta un costo.

Come detto in precedenza, a partire dagli anni '80 prende sempre più piede l'idea che le AVO siano endogene. L'ipotesi dell'*endogeneità delle AVO* si basa sull'assunto che i requisiti indicati dalla prima teoria delle AVO non debbano essere soddisfatti ex-ante la formazione di una AVO, ma possano essere il risultato dell'unificazione monetaria. Ciò sarebbe possibile perché l'integrazione monetaria aumenta gli scambi commerciali tra le economie e la maggiore integrazione dei mercati porta ad una riduzione della segmentazione del mercato. Quest'ultima fa aumentare la concorrenza internazionale, facendo sì che si allineino gli andamenti congiunturali delle diverse economie. La nuova teoria dell'endogeneità delle AVO attribuisce alla vecchia teoria una valenza di carattere normativo, suggerendo un processo di adattamento alla moneta unica fatto di riforme strutturali che aumentino la flessibilità del sistema.

L'ipotesi dell'endogeneità delle AVO è stata oggetto di numerose critiche, la più nota delle quali è stata avanzata da Krugman (1995), il quale sostiene che la maggiore integrazione commerciale aumenta il grado di specializzazione dei singoli Paesi, perché essi sfruttano il proprio vantaggio comparato in determinati settori produttivi. Ne consegue che un'area valutaria unica può far aumentare il grado di asimmetria degli shock.

Riferimenti bibliografici

Fleming M.J. (1971), On Exchange Rate Unification, *The Economic Journal*, 81, 467-488.

Ingram J.C. (1969), Comment: The Currency Area Problem. In: Mundell, R.A. e Swoboda A.L. (Eds), *Monetary Problems of the International Economy*, 95–100. Chicago: The University of Chicago Press.

Ingram J.C. (1973), *The case for European Monetary Integration, Essays in International Finance n.98*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kenen P.B. (1969), The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View. In Mundell R., Swoboda A.K. (eds.), *Monetary Problems of the International Economy*, 41-60. Chicago, The University of Chicago Press.

Krugman P. (1995), *Geografia e commercio internazionale*. Torino :Garzanti.

McKinnon R.I. (1963), Optimum Currency Areas, *American Economic Review*, 53(4),717-725.

Mundell R.A. (1961), Theory of Optimum Currency Areas, *American Economic Review*, 51(4), 657-665.

Tavlas G.S. (1993), The 'New' Theory of Optimum Currency Areas, *World Economy*, 16, 663-685.

Capitolo 11

L'austerità espansiva e il dibattito sui moltiplicatori fiscali

L'austerità espansiva

Per austerità si intende comunemente un insieme di regole fiscali molto rigide in vigore in seno alla UE. Tali regole includono il pareggio di bilancio, la riduzione del rapporto debito/Pil, il controllo della spesa e la rigorosa interdizione del finanziamento della spesa in disavanzo.

Il dibattito su come tali regole si possano accompagnare ad una crescita economica nel lungo periodo ha visto prevalere le idee di Barro (1974), superando la visione tipica della cultura economica keynesiana che invece vede nella spesa pubblica un importante fattore di stimolo dell'attività economica.

In particolare, Barro (1974) sostenne che una diminuzione delle imposte, finanziata con il debito pubblico, non avrebbe prodotto alcun effetto sui consumi delle famiglie (*proposizione di Barro-Ricardo* o *teorema di equivalenza ricardiana*).

Tale proposizione offre un punto di vista opposto rispetto a quello dei modelli di derivazione keynesiana, nei quali in una situazione di disoccupazione, la politica fiscale espansiva (aumenti della spesa o riduzioni delle imposte), determina un aumento del reddito e dell'occupazione, in misura ancora più marcata se la spesa viene finanziata in deficit attraverso la creazione di debito pubblico. L'assunto di partenza del risultato di Barro è che il governo rispetti il proprio vincolo intertemporale di bilancio eguagliando il valore attuale delle spese future al valore attuale delle entrate future, considerando un arco temporale molto lungo.

Tale assunto implica che il governo non si finanzia all'infinito con l'emissione di nuovo debito e, di conseguenza, ad un aumento del debito pubblico oggi devono corrispondere maggiori imposte domani (vale a dire in qualche momento del futuro).

Le ipotesi alla base del modello di Barro sono:

- la presenza di altruismo intergenerazionale, ossia gli individui delle presenti generazioni hanno a cuore il benessere degli individui delle generazioni future;
- la presenza di mercati finanziari perfetti, tali che si possa prestare e prendere in prestito allo stesso tasso di interesse;
- il *pattern* di spesa del governo è fisso.

Se valgono queste ipotesi, allora il meccanismo di finanziamento della spesa funziona come segue. Se il governo decide di diminuire le imposte, senza ridurre la spesa pubblica, finanziando quest'ultima in disavanzo attraverso l'emissione di nuovo debito, allora i consumatori scontano che, per rimborsare il debito, lo Stato dovrà, prima o poi, aumentare le imposte per un importo equivalente. Poiché gli individui includono il benessere delle generazioni future nella propria funzione di utilità, essi non si considereranno "più ricchi" poiché l'incremento di utilità dato dalla spesa pubblica presente viene compensato dal decremento dato dalle maggiori imposte future. Di conseguenza essi non aumentano i propri consumi: l'aumento del debito pubblico viene percepito semplicemente come tassazione differita che, lasciando invariato il reddito permanente, non induce modificazioni nei piani di consumo degli individui.

Tuttavia lo stesso Ricardo (1820) affermava che "...coloro che pagano le tasse mai le valutano in questo modo, e dunque non gestiscono i loro affari primari conseguentemente. Siamo troppo propensi a pensare che la guerra è gravosa solo in proporzione a quanto siamo chiamati a pagare al

momento di pagare le tasse, senza mai riflettere riguardo a quanto queste tasse dureranno. Sarebbe difficile convincere un uomo che possieda 20.000£, o qualsiasi altra somma, che una rendita vitalizia di 50£ l'anno sia egualmente gravosa di un singolo pagamento di 1.000£". Tale affermazione evidenzia i limiti del costrutto teorico di Barro, poiché in genere gli individui non percepiscono correttamente l'onere della tassazione futura e guardano maggiormente ai benefici della spesa presente.

Nonostante i limiti di tale teoria, essa è diventata il punto di riferimento della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e poi della UE, in materia di politiche fiscali. L'idea che le politiche di austerità non hanno effetto depressivo sulla crescita economica ha preso sempre più piede in queste istituzioni economiche. Tale idea è stata rafforzata da una serie di ricerche sul meccanismo dei moltiplicatori fiscali ad opera di una serie di economisti di orientamento neoclassico tra cui spiccano Alesina (2010), Alesina e Ardagna (1998,2010), Alesina e Perotti (1995, 1997), Giavazzi e Pagano (1990, 1996). La tesi dell'*austerità espansiva* che ne risulta si afferma nel corso degli anni '90 e afferma che programmi di austerità (tagli di spesa, rigore di bilancio) avrebbero avuto effetti di stimolo all'economia e che il rigore finanziario favorisce la crescita economica, da cui il nome di questa teoria che contiene all'interno due termini contrapposti: austerità/espansiva. Il punto di partenza di questa tesi è analogo a quello di Barro. I soggetti economici, dotati di aspettative razionali, sono lungimiranti e prevedono che una restrizione fiscale decisa oggi abbia l'effetto di eliminare più ampi e dolorosi aggiustamenti fiscali futuri. Ne consegue che attraverso politiche fiscali restrittive, i consumatori percepiscono un aumento del reddito permanente¹⁷ e aumentano i propri consumi, stimolando la domanda che a sua volta porta ad un incremento degli investimenti delle imprese, attivando un circolo virtuoso che porta alla crescita economica.

Inoltre, poiché il consolidamento fiscale dovrebbe ridurre il tasso di interesse sui titoli di debito pubblico perché essi sarebbero percepiti come titoli a minor rischio, si avrebbero anche i seguenti effetti: una riduzione del costo del credito per le imprese, un aumento degli investimenti; un aumento della ricchezza finanziaria di famiglie e un ulteriore aumento dei consumi. Ovviamente l'ipotesi di partenza, come in Barro (1974) è che non esistono vincoli di liquidità e che il mercato del credito sia perfetto.

I moltiplicatori fiscali

Da pochi anni si è rimessa in discussione questa teoria e anche le organizzazioni responsabili dell'ordine economico mondiale, come il Fondo Monetario Internazionale, hanno fatto un passo indietro, perché ammettono che queste politiche non hanno aiutato, ma paralizzato ulteriormente il sistema. La UE, e in particolare i governi tedeschi che si sono avvicendati negli ultimi anni, riconosce ancora l'utilità di queste regole. Prima di procedere con la disamina delle nuove frontiere di ricerca sul tema però, è necessario fare quale richiamo sul modello base di determinazione del reddito nazionale e sui moltiplicatori keynesiani.

Ipotizziamo un'economia chiusa senza settore pubblico. La condizione di equilibrio tra la domanda e l'offerta aggregata può essere rappresentata come segue:

$$Y = C + I. \quad (10.1)$$

Nella (10.1) Y rappresenta il Pil, C i consumi e I gli investimenti.

¹⁷ Il reddito permanente Friedman (1957) è livello di reddito di lungo periodo il cui valore attuale è pari alla ricchezza della famiglia e del suo reddito futuro atteso. Tutte le altre variazioni del reddito sono considerate transitorie dai consumatori che guardano alle sole variazioni permanenti del reddito nel decidere i propri livelli di consumo.

Se la (10.1) non è verificata, ciò può essere dovuto ad un eccesso di domanda sull'offerta o viceversa, gli effetti sono opposti e differenti.

Il consumo dipende dal reddito corrente e supponiamo segua una funzione lineare di questo tipo:

$$C = c_0 + c_1 Y, \quad (10.2)$$

dove: c_0 è la componente autonoma del consumo (non dipende dal reddito); c_1 è la propensione marginale al consumo (derivata del consumo rispetto al reddito).

Ipotizziamo che I non dipenda dal reddito:

$$I = \bar{I}. \quad (10.3)$$

Sostituendo la (10.2) e la (10.3) nella (10.1) otteniamo:

$$Y = \frac{1}{1 - c_1} (c_0 + \bar{I}). \quad (10.4)$$

La componente $(c_0 + \bar{I})$ è domanda autonoma, $(1 - c_1)$ indica la propensione marginale al risparmio e $\frac{1}{1 - c_1}$ rappresenta il cosiddetto moltiplicatore Keynesiano.

Se ad esempio osserviamo una variazione degli investimenti, essa si trasmetterà su una variazione del reddito per una misura che è determinata dalla variazione degli investimenti per il moltiplicatore, che normalmente è un numero maggiore di uno. Il risultato è che il reddito varierà in misura maggiore degli investimenti.

Questa maggiore variazione del reddito può essere spiegata immaginandola come un fenomeno continuo nel tempo. Se aumentano gli investimenti di ΔI , il Pil in un primo momento aumenta dello stesso importo. Tuttavia, per produrre i nuovi beni d'investimento, le imprese generano un aumento dello stesso importo di salari e utili, cioè di reddito. Una parte del maggior reddito, pari a $c_1 \Delta I$, va in maggiori consumi. Nel produrre i nuovi beni di consumo, le imprese distribuiscono un maggior reddito per lo stesso importo, vale a dire $c_1 \Delta I$; di seguito una quota pari a $c_1^2 \Delta I$ genera maggiori consumi ecc. Si avrà dunque:

$$\Delta Y = \Delta I + c_1 \Delta I + c_1^2 \Delta I + \dots = (1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + \dots) \Delta I. \quad (10.5)$$

Nella (10.5), il termine $(1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + \dots)$ è una serie geometrica con termine iniziale 1 e ragione c_1 , che, per $c_1 < 1$, è eguale a $\frac{1}{1 - c_1}$. Ne consegue che la (10.5) può essere riscritta come:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1} \Delta I. \quad (10.5)$$

Introduciamo ora la spesa pubblica (G) che assumiamo essere esogena ($G = \bar{G}$) e la tassazione $T = tY$, dove t è una misura della pressione tributaria sui redditi, che si assume essere costante al crescere del reddito (tassazione proporzionale). La (10.1) diviene:

$$Y = C + I + G. \quad (10.6)$$

Esplicitando le variabili, la (10.6) può essere espressa come:

$$Y = c_0 + c_1 (Y - tY) + \bar{I} + \bar{G}. \quad (10.6)$$

Dalla (10.6) si ricava:

$$Y = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} (c_0 + \bar{I} + \bar{G}) \quad (10.7)$$

Ipotizziamo per semplicità che le imposte non sono più dipendenti dal reddito ($T = \bar{T}$ e $t = 0$) e che si adotti una manovra di bilancio in pareggio ($\Delta G = \Delta T$). Siccome $t = 0$, l'effetto complessivo di questa manovra sulla variazione del reddito (ΔY) sarà:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1} \Delta G - \frac{c_1}{1 - c_1} \Delta T = \Delta G \quad (10.8)$$

Ne consegue che la variazione del reddito è esattamente uguale alla variazione della spesa e che il moltiplicatore del bilancio in pareggio è pari ad uno.

Questo risultato, noto come *teorema di Haavelmo* ci suggerisce che non è vero che un aumento di spesa con bilancio in pareggio non ha effetti macroeconomici, se non quello di aumentare l'inflazione. Essa ha anche l'effetto di far aumentare il reddito.

Estendiamo ora l'analisi ad un'economia aperta con settore pubblico. Indicando con M ed E le importazioni e le esportazioni e supponendo che le esportazioni siano esogene ($E = \bar{E}$) e che le importazioni siano funzione del reddito nazionale ($M = mY$), con m che rappresenta la propensione marginale alle importazioni, con alcuni semplici passaggi è possibile dimostrare che la (9.7) diviene:

$$Y = \frac{1}{1 + m - c_1(1 - t)} (c_0 + \bar{I} + \bar{G} + \bar{E}). \quad (10.9)$$

Il moltiplicatore keynesiano è ora funzione anche della propensione marginale alle importazioni e tanto più elevata sarà quest'ultima tanto minore sarà l'effetto di una maggiore spesa pubblica sul reddito perché parte dell'incremento di reddito ottenuto in una prima fase andrà a finanziare i consumi di beni esteri, con un impatto negativo sugli investimenti e sul reddito interni.

Una critica al modello keynesiano viene dai modelli a prezzi e salari perfettamente flessibili, che rappresentano la versione più moderna dell'impostazione neoclassica, noti come modelli *DSGE* (*Dynamic Stochastic General Equilibrium*). Essi portano alla conclusione che il moltiplicatore abbia normalmente valori inferiori a 1 (addirittura pari a zero) perché ipotizzano:

- che un aumento della spesa pubblica vada a scapito della spesa privata (effetto di spiazzamento);
- che si abbia un'ulteriore caduta della domanda privata a causa dell'aumento del tasso di interesse;
- che le autorità monetarie decidessero al fine di frenare la crescita dei prezzi con politiche monetarie restrittive.

In quest'approccio, un'influenza notevole sul valore del moltiplicatore viene esercitata dal tasso di interesse. Del resto, già Keynes parlava di "trappola della liquidità" sostenendo che quando il tasso di interesse è troppo basso e le aspettative deflative sono radicate è possibile che le variazioni di tassi interesse si riflettono oltre che sull'investimento anche sul debito. Di conseguenza, se il tasso di interesse è troppo basso non c'è spazio per politiche sul tasso di interesse perché gli investimenti non risentono più delle politiche collegate al tasso di interesse.

L'entità della riduzione del moltiplicatore dipende dalla elasticità della spesa privata rispetto al tasso di interesse. Nelle situazioni in cui il tasso di interesse nominale ha raggiunto valori prossimi allo zero per cui, non potendo essere ridotto, non può provocare aumenti degli investimenti, il moltiplicatore è più elevato.

Secondo la tradizione keynesiana, l'elasticità degli investimenti al tasso di interesse è bassa nei periodi di depressione, quando le aspettative imprenditoriali sono negative. Di conseguenza in questi periodi i valori del moltiplicatore sono più alti. Anche nei modelli neoclassici il moltiplicatore risulta alto in periodi di depressione, specialmente durante o dopo una crisi finanziaria (Corsetti et al., 2009).

Il dibattito sull'austerità espansiva e i moltiplicatori fiscali

Alla luce di quanto illustrato finora sui moltiplicatori fiscali, possiamo esaminare in maniera più approfondita il dibattito sull'austerità espansiva. Gran parte del dibattito accademico, si concentra sui valori dei moltiplicatori fiscali. La letteratura spesso non è chiara su cosa si intende per moltiplicatore fiscale. A volte si considera il moltiplicatore della spesa pubblica, a volte il moltiplicatore di segno opposto delle entrate e a volte moltiplicatore del bilancio di pareggio.

Si può far risalire l'origine dell'idea dell'austerità espansiva ad Alesina e Ardagna (1998) i quali, attraverso l'analisi di 15 Paesi OCSE e delle loro politiche fiscali tra il 1960 e il 1994, rilevano che tra il successo e l'insuccesso di un aggiustamento fiscale è determinante la situazione fiscale di partenza. Nei casi di successo quest'ultima è più critica di quella riscontrata nei casi di insuccesso. Essi osservano inoltre che gli aggiustamenti di successo sono basati quasi esclusivamente sui tagli della spesa pubblica; i Paesi che li hanno effettuati hanno sperimentato un forte aumento di investimenti privati, lasciando stabile il consumo. Gli stessi risultati sono presentati in Alesina e Ardagna (2009) analizzando tutte le politiche fiscali dei Paesi OCSE dal 1970 al 2007.

La maggior parte delle indagini empiriche fino allo scoppio della crisi stimavano valori dei moltiplicatori bassi, attorno allo 0,5. Le stime riguardavano però periodi non di crescita abbastanza stabile e l'attenzione era concentrata sugli effetti delle politiche espansive per giungere alla conclusione che l'aumento della spesa pubblica avrebbe comportato limitati effetti benefici sull'attività produttiva e avrebbe invece accresciuto in misura rilevante il disavanzo e il debito pubblico.

Quando è scoppiata la crisi, nell'ambito dell'FMI si è continuato per qualche tempo a ritenere che le politiche espansive potessero dare una spinta debole alla ripresa. Non si è prestata attenzione ai risultati di ricerche empiriche che indicavano come i moltiplicatori fossero particolarmente alti in presenza di crisi finanziarie. Sono incominciati a sorgere i primi dubbi solo con le crisi dei debiti sovrani di diversi paesi europei ai quali sono state imposte severe politiche di austerità che hanno contribuito ad aggravare le condizioni di depressione.

Il FMI solleva i primi dubbi sulla tesi dell'austerità espansiva nel 2010 (IMF, 2010) sostenendo che fino ad allora non si era avuta una corretta individuazione dei periodi di consolidamento fiscale e si erano sottovalutati degli effetti depressivi e sopravvalutati quegli espansivi delle politiche fiscali restrittive. Con una corretta identificazione dei periodi e con riferimento alle politiche di risanamento intraprese da 15 economie avanzate nel corso degli anni 1980-2009, le analisi del FMI arrivavano alla conclusione che "il risanamento fiscale ha tipicamente un effetto depressivo" sulla produzione e sull'occupazione.

Batini et al. (2012) mostrano come i moltiplicatori risultano molto più alti nei periodi di depressione che in quelli di espansione sia pur moderata. Tale risultato è replicato in altri lavori di Ramey (2011) e Parker (2011).

Auerbach e Gorodnichenko (2012) stimano per la spesa pubblica aggregata un moltiplicatore tra 0 e 0,5 nelle fasi espansive e tra 1 e 1,5 nelle fasi di recessione. Per alcune componenti della spesa il divario risulta ancora maggiore e, per esempio, il valore stimato per il moltiplicatore delle spese per consumi pubblici va da 0,17 per le fasi di espansione a 2,11 per quelle di recessione.

Nel 2013 si è arrivati all'ammissione da parte del FMI di avere notevolmente sottostimato i moltiplicatori (Blanchard e Leigh, 2013). Questa conclusione, che ha trovato conferme empiriche sempre più numerose, è in linea con la tradizione keynesiana, ma ha avuto recentemente riscontro anche in alcune versioni non lineari dei modelli DSGE che, a differenza di quelle lineari precedenti, riescono a distinguere le situazioni di boom da quelle di depressione.

Un'importante indagine empirica che utilizza 7 modelli strutturali DSGE (Coenen et al., 2012), stima valori dei moltiplicatori piuttosto elevati specialmente quando la politica monetaria si muove in senso espansivo. Anche nel modello di Christiano et al. (2011) si stimano valori del moltiplicatore superiori a 3.

Nonostante la mole delle ricerche che stimano valori alti del moltiplicatore, la UE e la BCE continuano a sostenere la tesi dell'austerità espansiva. Esse riconoscono che in periodi di crisi il moltiplicatore assume valori più alti di quelli dei "tempi normali", ma sostengono che i moltiplicatori non varino di molto e restano sempre a livelli ben inferiori a 1. In particolare, la BCE (2012) sostiene che in tempi normali il moltiplicatore "per l'intero aggregato della UE è di circa 0,4. Esso può aumentare a 0,5-0,7 in periodo di crisi, ad esempio in un periodo di austerità fiscale a livello globale e con tassi di interesse nominali vincolati dalla vicinanza alla soglia zero". Tale affermazione però contrasta nettamente con i valori molto più elevati ottenuti da Coenen et al. (2012) utilizzando proprio lo stesso modello della BCE.

Tuttavia, la BCE sostiene che ad abbassare i valori del moltiplicatore contribuisca la riduzione del premio per il rischio sovrano che si verifica per i paesi credibilmente impegnati nel processo di risanamento fiscale. L'argomentazione riguarda il lungo periodo e considera che la riduzione del premio per il rischio sovrano porta benefici per il bilancio pubblico che si traducono nella riduzione delle imposte sui redditi da lavoro e con il passare del tempo, le aspettative tendono a migliorare facendo emergere i benefici del risanamento.

Fino ad ora però non si sono avute prove robuste di queste relazioni di lungo periodo, se si escludono i casi dei Paesi che hanno accompagnato il rigore fiscale con la svalutazione della propria moneta.

In ogni caso, i tempi di attesa dei benefici sono molto lunghi e, nelle simulazioni della stessa BCE, i processi di aggiustamento durano più di dieci anni.

Un altro aspetto della questione, tuttora molto discusso, riguarda le asimmetrie tra i moltiplicatori della spesa e delle imposte. Uno degli argomenti avanzati in supporto dell'austerità espansiva è che il risanamento attuato tagliando la spesa pubblica provoca minori riduzioni di PIL di quello attuato aumentando le imposte. Questo perché si pensava che il moltiplicatore delle imposte superasse ampiamente quello della spesa (in netto contrasto con il teorema del bilancio in pareggio).

Il FMI stimava per le imposte un valore di 1,3 e per la spesa di 0,3 (IMF, 2010) suggerendo di procedere al risanamento tramite la riduzione della spesa pubblica senza aumentare, ma se mai diminuendo, le entrate. Romer e Romer (2010) stimano i moltiplicatori per le imposte con valori ancora più elevati, circa pari a 3.

Anche la tesi del FMI (IMF, 2010) sull'opportunità di procedere al risanamento tramite riduzioni della spesa pubblica (e non aumento delle entrate) è stata messa in discussione da ricerche che giungono alla conclusione che i moltiplicatori della spesa sono più elevati di quelli delle entrate, specialmente nelle fasi di recessione. Batini et al. (2012) stimano che i moltiplicatori per i consolidamenti iniziati durante le recessioni variano tra 1,6 e 2,6 per shock sulla spesa e tra 0,16 e 0,35 per shock sulla tassazione e in recessione i moltiplicatori della spesa sono significativamente

più alti di quelli delle tasse (fino a 10 volte più alti) ma lo sono un po' meno durante le espansioni (fino a 6 volte più alti). Tali risultati sono stati confermati anche da altre ricerche (Coenen et al., 2012; e Auerbach e Gorodnichenko, 2012) e in generale, le stime portano alla conclusione che i processi di risanamento attraverso una riduzione della spesa provocano recessione. Una conseguenza della recessione è di aumentare il rapporto debito/Pil, e con esso il rischio di peggioramenti delle aspettative dei mercati relativamente alla sostenibilità dei debiti sovrani.

Il dibattito sui moltiplicatori è ancora piuttosto vivace e, tra i lavori più recenti, vanno segnalati gli articoli di Canzonieri et al. (2016), di Brinca et al. (2016), di Gechert e Mentges (2017), di Iancu e Turcu (2020), Horvath et al. (2020) e di Ramey e Zubairy (2018).

Canzonieri et al. (2016) mostrano che i moltiplicatori fiscali durante le fasi di recessione sono circa pari a 2 mentre nelle fasi di espansione sono circa uguali ad 1, confermando l'ipotesi dei valori diversi dei moltiplicatori nelle fasi alterne del ciclo economico. Gechert e Mentges (2017) sostengono che le stime dei moltiplicatori possono essere distorte dai movimenti degli asset e dai mercati creditizi. Controllando per questi ultimi, essi stimano che i moltiplicatori finora stimati andrebbero rivalutati in media da 0.3 a 1 punti percentuali. Il che significa che il consolidamento fiscale ha un effetto negativo sulla crescita ancora maggiore di quello stimato finora.

Horvath et al. (2020) giungono a risultati simili sulla relazione tra valori dei moltiplicatori e scenario macroeconomico, focalizzandosi sulla pendenza della curva di Phillips che, a seconda della forma assunta, porta a diverse interazioni tra la politica fiscale e la politica monetaria. In particolare, una curva di Phillips sufficientemente "piatta" è associata ad un valore molto basso dei moltiplicatori fiscali. Questo perché normalmente una politica fiscale espansiva porta ad un aumento dell'inflazione attesa che, a sua volta, fa diminuire il tasso di interesse reale stimolando i consumi e l'output finale. Una curva di Phillips piatta (ipotesi consistente con le stime empiriche più recenti in un gran numero di economie avanzate) fa sì che questo canale di stimolo dovuto all'inflazione sia molto attenuato e quindi fa diminuire il valore dei moltiplicatori. Le loro stime riportano un valore ampiamente al di sotto dell'unità per quanto riguarda il moltiplicatore delle entrate e quasi uguale all'unità per il moltiplicatore della spesa.

Brinca et al. (2016) aprono dei nuovi spunti di riflessione nel dibattito sui moltiplicatori. Essi, infatti, registrano una forte correlazione positiva tra il livello di diseguaglianze economiche all'interno di un determinato Paese e i rispettivi moltiplicatori fiscali. Fino ad allora il tema delle diseguaglianze economiche e dell'effetto dell'eterogeneità dei redditi (caratterizzati da diverse propensioni marginali al consumo) sui moltiplicatori fiscali era pressoché assente dal dibattito.

Ovviamente anche nella più recente letteratura non mancano i lavori a sostegno della tesi opposta. Ramey e Zubairy (2018), due autori inquadrabili nella cosiddetta Scuola di Chicago, usando un campione molto numeroso di osservazioni, che include i periodi delle due guerre mondiali e della Grande Depressione, sugli Stati degli USA, stimano che i moltiplicatori sono sempre al di sotto dell'unità. Nelle loro stime forniscono un gran numero di test di robustezza a supporto di questi risultati.

Seguendo un approccio basato sui modelli PVAR, Iancu e Turcu (2020) stimano moltiplicatori fiscali di breve termine e di lungo termine in quattro gruppi di Paesi: (I) membri storici della UEM, (II) nuovi membri della UEM, (III) candidati all'adesione alla UEM e (IV) candidati all'adesione alla UE. I risultati delle loro stime suggeriscono che i moltiplicatori della spesa sono molto eterogenei tra i gruppi di Paesi considerati mentre quelli sulle entrate, soprattutto nel breve termine, risultano più omogenei. Inoltre, i risultati mostrano che i moltiplicatori delle entrate hanno un valore più grande di quelli

delle spese, soprattutto nel breve termine, un risultato che non è in linea con le predizioni teoriche della teoria keynesiana.

Va inoltre osservato che le economie nazionali sono spesso molto eterogenee anche al loro interno, si pensi ad esempio allo storico dualismo tra Nord e Sud dell'Italia. Inoltre, alcuni sistemi fiscali sono più decentrati di altri e in questi casi avrebbe senso parlare di moltiplicatori fiscali locali piuttosto che nazionali. Per questa ragione negli ultimi anni sta fiorendo una letteratura che studia gli effetti delle variazioni delle politiche fiscali tra regioni di una stessa nazione piuttosto che tra paesi diversi. Lavorare su dati regionali o locali permette inoltre di avere un maggior numero di osservazioni ed una maggiore variabilità nei dati.

In uno studio molto recente, che fornisce un'analisi della letteratura sui moltiplicatori regionali, Chodorow-Reich (2019) evidenzia come queste nuove stime locali suggeriscano che i moltiplicatori della spesa calcolati finora a livello nazionale siano quasi privi di contenuto informativo e che oltre ai moltiplicatori della spesa e delle entrate andrebbe aggiunto anche l'impatto di un "ulteriore moltiplicatore" relativo ai trasferimenti verticali e orizzontali tra livelli di governo. Un esempio di stima dei moltiplicatori fiscali a livello locale nel contesto italiano è fornito da Porcelli e Trezzi (2014) che stimano i moltiplicatori dei trasferimenti erogati ai comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009. Li e Zhou (2021) utilizzano un approccio molto simile nel contesto dei governi locali cinesi, basandosi sui trasferimenti vincolati ricevuti dal governo centrale che rappresentano un incremento della spesa locale non finanziato da imposte locali e non soggetto a risposte da parte delle autorità di politica monetaria. Le loro stime dei moltiplicatori fiscali, ottenute attraverso metodologie basate sull'utilizzo di variabili strumentali, riportano un valore dei moltiplicatori della spesa locali che varia nel range 1,197-1,940. La loro analisi inoltre dimostra che i trasferimenti vincolati, per via della loro natura, non portano ad effetti di traboccamento della spesa pubblica¹⁸ e che quindi le loro stime sui moltiplicatori locali, se aggregate, forniscono una buona approssimazione del moltiplicatore della spesa a livello centrale. L'aggregazione delle stime dei moltiplicatori locali per ottenere una stima dei moltiplicatori a livello centrale può essere di difficile interpretazione quando si considerano altre voci di spesa. Per esempio, Auerbach et al. (2020), usando dati sulla spesa nella difesa in un gran numero di città americane, stimano che un dollaro di spesa pubblica in una grande città porta ad un aumento del Pil locale pari allo stesso ammontare nella città stessa mentre a livello statale l'incremento di Pil registrato è pari in media a 58 centesimi. Questi risultati fanno emergere una discrepanza probabilmente dovuta ad una serie di meccanismi che possono portare ad una riduzione del moltiplicatore centrale rispetto a quello locale tra cui la già citata risposta dei tassi di interesse a livello centrale e un effetto negativo dovuto alla percezione dell'aumento delle imposte a livello centrale che invece è meno sentita a livello locale dato che parte della spesa locale è finanziata da trasferimenti dai livelli superiori di governo. Questo fenomeno però pone in dubbio l'efficacia delle metodologie di stima dei moltiplicatori centrali sulla base di dati locali.

Dall'analisi dei vari studi presentati in questo capitolo emerge che le stime sui valori dei moltiplicatori forniscono risultati spesso contrastanti. Ovviamente tali risultati contrastanti potrebbero essere guidati da un diverso orientamento politico e ideologico degli autori o dalla loro vicinanza a particolari gruppi di interesse nazionali poiché un valore stimato dei moltiplicatori molto alto (basso) fornisce argomenti a favore di un incremento (taglio) della spesa pubblica. Attraverso una complessa analisi empirica che mette a confronto più di un migliaio di pubblicazioni accademiche a riguardo, Asatryan et al. (2020) mostrano che effettivamente l'orientamento politico degli autori e il background nazionale nel quale essi operano influisce notevolmente sui valori

¹⁸ Molti beni pubblici locali hanno caratteristiche di esternalità o traboccamento nelle giurisdizioni vicine. Se si verificano traboccamenti, i governi locali caratterizzati da imposte basse e pochi benefici possono comportarsi come free rider nei confronti dei comuni ad alte imposte e alti benefici.

stimati. Tuttavia, tali distorsioni sono molto minori in presenza di gruppi di ricerca internazionali. Sfortunatamente non si sbilanciano del fornire indicazioni su quali siano i valori dei moltiplicatori “più attendibili” da considerare, dal loro studio possiamo solo dedurre che “in media” il moltiplicatore della spesa stimato è pari a 0,85. Il dibattito sull’austerità è quindi ancora vivo e i risultati presenti in letteratura andrebbero interpretati anche alla luce delle caratteristiche dei ricercatori coinvolti nelle stime.

Riferimenti bibliografici

Alesina A. (2010), Fiscal adjustments: lessons from recent history. Ecofin. Madrid.

Alesina A. e Ardagna S. (1998), Tales of Fiscal Adjustment, *Economic Policy*, 13(27), 489-585.

Alesina A. e Ardagna S. (2010), Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, *Tax Policy and the Economy*, 24, 35-68. National Bureau of Economic Research, Inc.

Alesina A. e Perotti R. (1995), Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, *Economic Policy*, 10(21), 205-248.

Alesina A. e Perotti R. (1997), Fiscal Adjustments in OECD Countries: Composition and Macroeconomic Effects, *IMF Staff Papers*, 44. Washington (DC).

Asatryan, Z., Havlik, A., Heinemann, F. e Nover, J. (2020), Biases in fiscal multiplier estimates, *European Journal of Political Economy*, Elsevier, 63, 101861.

Auerbach A.J. e Gorodnichenko Y. (2012), Measuring the Output Responses to Fiscal Policy, *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2), 1-27.

Auerbach, A.J., Gorodnichenko, Y. e Murphy, D. (2020), Local Fiscal Multipliers and Fiscal Spillovers in the USA. *IMF Econ Rev* 68, 195–229.

Barro R. (1974), Are Government Bonds Net Wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095-1117.

Batini N., Callegari G. e Melina G. (2012), Successful Austerity in the United States, Europe and Japan, *IMF Working Paper*, 12/190. Washington (DC).

Blanchard O. e Leigh D. (2013), Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, *IMF Working Paper*, 13/1. Washington (DC).

Brinca P., Holter H.A., Krusell P. e Malafry L. (2016), Fiscal multipliers in the 21st century, *Journal of Monetary Economics*, 77(C), 53-69.

Canzoneri M., Collard F., Dellas H. e Diba B. (2016), Fiscal Multipliers in Recessions. *The Economic Journal*, 126, 75-108.

Chodorow-Reich G. (2019), Geographic Cross-Sectional Fiscal Spending Multipliers: What Have We Learned? *American Economic Journal: Economic Policy*, 11 (2): 1-34.

Christiano L. J., Eichenbaum, M. e Rebelo S. (2011), When is the Government Spending Multiplier Large?, *Journal of Political Economy*, 119(1), 78-121.

- Coenen G., Erceg C.J., Freedman C., Furceri D., Kumhof M., Lalonde L., Laxton D., Lind J., Mourougane A., Muir D. e Mursula S. (2012), Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models, *American Economic Journal: Macroeconomics*, 4(1), 22-68.
- Corsetti G., Meier A., e Muller G. (2009), Fiscal Stimulus with Spending Reversals, *IMF Working Paper, 09/106*. Washington (DC).
- Friedman M., (1957) *A Theory of the Consumption Function*. National Bureau of Economic Research, Inc.
- Gechert S. e Mentges, R. (2018) Financial cycles and fiscal multipliers, *Applied Economics*, 50(24), 2635-2651.
- Giavazzi F. e Pagano M. (1990), Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. In Blanchard O.J. e Fischer S. (eds), *NBER Macroeconomics Annual vol. 5*. MIT Press, Boston (MA).
- Giavazzi F. e Pagano M. (1996), Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the Swedish Experience, *Swedish Economic Policy Review*, 3(1), 67-103.
- Horvath, R., Kaszab, L., Marsal, A. e Rabitsch, K. (2020), Determinants of fiscal multipliers revisited, *Journal of Macroeconomics*, 63, 103162.
- Ianc, N.B. e Turcu, C. (2020), So alike, yet so different: comparing fiscal multipliers across EU members and candidates, *Economic Modelling*, 93, 278–298.
- IMF (2010), *World Economic Outlook*. International Monetary Fund. Washington (DC).
- Li, R. e Zhou, Y. (2021), Estimating local fiscal multipliers using political connections, *China Economic Review*, Elsevier, vol. 66, 101599.
- Parker J.A. (2011), On Measuring the Effects of Fiscal Policy in Recessions, *Journal of Economic Literature*, 49(3), 703-718.
- Porcelli F. e Trezzi R. (2014), Reconstruction Multipliers, *Finance and Economics Discussion Series 2014-79*, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).
- Ramey V.A. (2011), Can Government Purchases Stimulate the Economy?, *Journal of Economic Literature*, 49(3), 673-685.
- Ramey V.A. e Zubairy S. (2018), Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from US Historical Data, *Journal of Political Economy*, 126(2), 850-901.
- Ricardo D. (1820), *Essay On the Funding System*.
- Romer C.D. e Romer D.H. (2010), The Macroeconomic Effect of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks, *American Economic Review*, 100(3), 763-801.

Capitolo 12

La stima del Pil potenziale e dell'*output gap*

Prima di cominciare la trattazione delle diverse metodologie di stima del Pil potenziale sono necessari alcuni brevi richiami di microeconomia sulle funzioni di produzione Cobb-Douglas e sulla curva di Phillips.

La *funzione di produzione* è la relazione tecnica che lega gli input di un sistema produttivo agli output. Input e output vanno intesi come entità fisiche senza introdurre prezzi o valori. Definendo con Y il prodotto finale di un'economia e con (x_1, x_2, \dots, x_n) gli input utilizzati nel processo produttivo, si può esprimere l'output come funzione dell'input:

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (11.1)$$

Limitando l'analisi a due sole dimensioni, l'output risulta essere funzione del capitale fisico e del lavoro. Negli anni '20 Cobb e Douglas ipotizzarono una particolare funzione di produzione, molto semplice anche per le stime econometriche, ma dalle proprietà estremamente utili. La *funzione di produzione Cobb-Douglas* è funzione di due fattori in forma moltiplicativa e con due esponenti:

$$Y = L^\alpha K^\beta. \quad (11.2)$$

Questa è una funzione omogenea. Si dice che una funzione è omogenea di grado k quando se moltiplichiamo ciascuna delle variabili indipendenti per uno scalare a , la variabile dipendente rimane moltiplicata per a^k . Pertanto se moltiplichiamo per "a" la quota capitale, il prodotto risulta aumentare di $a^{\alpha+\beta}$.

$$(aL)^\alpha (aK)^\beta = a^\alpha L^\alpha a^\beta K^\beta = a^{\alpha+\beta} L^\alpha K^\beta = a^{\alpha+\beta} Y \quad (11.3)$$

In una generica funzione di produzione, quando aumento entrambi gli input nella stessa proporzione, se il prodotto varia dell'ennesima proporzione, ho rendimenti di scala costanti (anche il prodotto varia della stessa proporzione), se cresce più che proporzionalmente, avremo rendimenti di scala crescenti e viceversa. Nella funzione di produzione Cobb-Douglas i rendimenti di scala sono dati dalla somma degli esponenti. Se $\alpha + \beta = 1$ allora si hanno rendimenti di scala costanti, se $\alpha + \beta > 1$ si hanno rendimenti crescenti, infine se $\alpha + \beta < 1$ si hanno rendimenti decrescenti.

L'ipotesi di rendimenti di scala costanti corrisponde all'ipotesi di concorrenza perfetta, cioè ogni operatore è piccolo rispetto al mercato e non ci sono rendimenti di scala crescenti, altrimenti il potere di mercato è dettato dalla stessa tecnologia.

La *curva di Phillips* è invece una relazione studiata da uno studioso della London School of Economics, Alban William Phillips, dopo la Seconda guerra mondiale. È una relazione empirica decrescente tra tasso di disoccupazione e tasso di aumento dei salari nominali. Phillips aveva osservato che quanto più basso è il tasso di disoccupazione, tanto più alto è il salario nominale. All'inizio veniva presentato come lavoro empirico, quindi dimostra che quanto più forte è il potere sindacale, maggiori saranno i salari.

La relazione osservata Phillips è valida nel breve periodo. Nel lungo periodo non c'è questa relazione perché tutti gli operatori anticipano il tasso di disoccupazione. Il tasso fisso di disoccupazione è dato dagli elementi strutturali del mercato. Il tasso di disoccupazione nel lungo periodo non può essere variato e possono esserci solo oscillazioni di breve periodo. Al tasso naturale di disoccupazione possono corrispondere diversi tassi di livelli di prezzo attesi.

Nel lungo periodo quindi il tasso di inflazione atteso è uguale al tasso di inflazione effettivo in corrispondenza del *tasso di disoccupazione naturale*, noto come *NAIRU (natural rate of unemployment)*. Quest'ultimo è il tasso di disoccupazione che si ha quando un'economia si trova in corrispondenza del suo Pil potenziale.




Figura 11.1 – Modello AS-AD e Pil potenziale

Per comprendere meglio il concetto di Pil potenziale è possibile fare ricorso alla rappresentazione grafica del modello AS-AD riportata nella figura 11.1. In macroeconomia il modello AS-AD (Aggregate Supply – Aggregate Demand) è un modello matematico utilizzato per rappresentare l'equilibrio economico nei mercati finanziari, dei beni e del lavoro. Nel modello AD-AS l'equilibrio è rappresentato da un certo livello di produzione Y e da un certo livello dei prezzi indicato con P . Sono utilizzate due curve per la rappresentazione grafica di questo modello, la curva AS e la curva AD.

La curva AS è data dall'equilibrio sul mercato del lavoro che si verifica quando domanda e offerta di lavoro sono uguali. La AS è inclinata positivamente poiché a livelli di produzione Y più alti corrispondono prezzi P più alti. Questo perché un aumento della produzione Y determina un aumento dell'occupazione N . Ciò determina un aumento dei salari W venendosi così inevitabilmente a ridurre la disoccupazione U , cosa che induce le imprese ad aumentare i prezzi P .

La AD deriva dall'equilibrio sul mercato dei beni e su quello della moneta. Nel modello IS-LM tali equilibri sono rappresentati da due curve la IS per i beni e la LM per la moneta. L'equilibrio sul mercato dei beni è influenzato dal livello del reddito Y che a sua volta è determinato dalla spesa pubblica G meno le imposte T oltre che da consumi e investimenti privati. L'equilibrio sul mercato della moneta, supponendo che i prezzi siano costanti, dipende dall'offerta di moneta in termini reali da parte delle autorità monetarie M/P .

Nel lungo periodo l'equilibrio non è detto che l'equilibrio dato dall'intersezione delle curve AS e AD sia sempre sostenibile, inoltre si deve tener conto di quei lavoratori che non ritengono conveniente lavorare si parla quindi solo di disoccupazione volontaria, vi è quindi un tasso di *disoccupazione naturale*. A tale tasso di disoccupazione naturale corrisponde un livello naturale di produzione che rappresenta quanto è possibile produrre occupando la forza lavoro al netto del tasso di

disoccupazione naturale. Nel breve periodo il livello di produzione di equilibrio può essere diverso da quello naturale e ciò significa che il tasso di disoccupazione è diverso da quello naturale. Per definizione quando il livello di disoccupazione coincide con quello naturale, i salari W sono stabili e di conseguenza non ci sono pressioni per l'aumento dei prezzi P (almeno per ciò che riguarda le pressioni dovute ad aumenti salariali). Dunque i lavoratori stimano prezzi futuri uguali ai prezzi attuali quando la disoccupazione è al livello naturale (e ovviamente anche la produzione). Ecco perché nel lungo periodo il tasso di inflazione atteso è uguale al tasso di inflazione effettivo. Introduciamo ora il concetto di *output gap*¹⁹ e di *saldo strutturale di bilancio*.

Output gap e saldo strutturale di bilancio

Il *saldo strutturale di bilancio* si ottiene correggendo il saldo nominale per:

- la componente ciclica;
- le misure di bilancio una tantum.

La componente ciclica misura l'operare degli stabilizzatori automatici, vale a dire la variazione automatica delle entrate fiscali e delle spese per ammortizzatori sociali in seguito a fluttuazioni congiunturali.

La componente ciclica è uguale al prodotto tra l'output gap e la sensibilità del saldo di bilancio alle variazioni del Pil.




Figura 11.2 – OG e Pil potenziale

L'*output gap* (OG) è pari al rapporto: $(\text{Pil effettivo} - \text{Pil potenziale}) / \text{Pil potenziale}$. Quando il Pil reale è al di sopra del Pil potenziale si ha un OG positivo, viceversa si ha un OG negativo (figura 10.2).

La maggior parte degli economisti concorda sul fatto che la curva AS sia verticale nel lungo periodo (fig. 11.1), in corrispondenza del PIL reale potenziale, ossia il più alto livello del PIL che sia sostenibile nel lungo periodo. L'esistenza di questo limite è dovuta a vincoli "naturali" e "istituzionali".

¹⁹ Il resto della trattazione del presente capitolo fa ampio uso dei seguenti documenti: MEF (2013); UPB (2015). Rimane dei docenti la responsabilità per ogni eventuale errore.

Con un OG positivo l'inflazione dovrebbe aumentare perché la domanda di fattori di produzione eccede l'offerta, a causa dell'offerta limitata di lavoro, capitale, risorse naturali e tecnologia (nel breve periodo). Un Pil superiore a quello potenziale può essere visto come un volume di produzione al di sopra del volume ottimo che minimizza la curva dei costi medi.

Il perdurare di un eccesso della domanda aggregata sull'offerta aggregata di lungo periodo provoca tensioni sul mercato del lavoro: i lavoratori chiedono salari monetari più alti e le imprese aumentano i prezzi in risposta. L'effetto dell'eccesso di domanda si trasferisce in parte sui prezzi che salgono. L'iniziale shock di domanda aggregata, nel lungo periodo, si sarà interamente trasferito sul livello dei prezzi.

Se l'OG è negativo invece, l'inflazione dovrebbe decelerare perché i produttori abbassano i prezzi per compensare il proprio eccesso di capacità produttiva. In corrispondenza del Pil potenziale l'inflazione non decelera né accelera. Se l'economia è al suo potenziale, allora il tasso di disoccupazione eguaglia il NAIRU. Il NAIRU, a sua volta, appare correlato negativamente con il tasso di crescita della produttività del settore privato (TFP).

Stima dell'OG e del Pil potenziale

Pur accettando la teoria del NAIRU, si pone il problema della stima del Pil potenziale che, ovviamente, non è un aggregato direttamente osservabile in quanto si può misurare solo il Pil effettivo. Esistono diverse metodologie (Álvarez e Gómez-Loscos, 2018) per la stima del Pil potenziale e, di conseguenza, dell'OG che possono essere suddivise in diverse categorie, a seconda della strategia empirica adottata:

- *L'approccio monovariato* consiste nel detrendizzare il Pil utilizzando ad esempio il filtro di Hodrick-Prescott (HP). Lo svantaggio di tale approccio sta nel fatto di non poter sfruttare l'informazione derivante da altri dati (inflazione, mercato del lavoro ecc.).
- *L'approccio ibrido* basato sulla funzione di produzione consiste nell'uso degli *Stochastic Volatility (SV) Models* per stimare il trend della TFP (e non del Pil direttamente) e combinare i dati con quelli dello stock di capitale attraverso una data funzione di produzione per arrivare al Pil potenziale.
- *L'approccio multivariato* nel quale il filtro per detrendizzare il Pil riguarda la separazione del Pil potenziale dalle fluttuazioni cicliche attraverso l'utilizzo di dati e relazioni tra output e altre variabili macroeconomiche come l'inflazione, gli indicatori del mercato del lavoro ecc. In genere si basa su relazioni teoriche come la curva di Phillips che mette in relazione l'OG con l'inflazione. Sono modelli più complicati dei SV e richiedono molti dati sul mercato del lavoro e sul processo di formazione del capitale (a volte difficilmente reperibili).
- *Modelli DSGE*. I modelli dinamici stocastici di equilibrio generale (dynamic stochastic general equilibrium, DSGE) descrivono l'andamento dei principali aggregati macroeconomici come risultato di scelte ottimizzanti di famiglie e imprese, che dipendono anche dalle loro aspettative. Combinando rigorosi fondamenti teorici delle equazioni comportamentali (microfondazioni) con la stima (o calibrazione) dei parametri strutturali, i modelli DSGE consentono di replicare l'andamento delle principali variabili macroeconomiche. Molto complessi e spesso di difficile applicazione da parte dei policy-maker.

I modelli ibridi sono quelli più utilizzati sia in ambito accademico che istituzionale. Di seguito saranno illustrati i tratti peculiari dei modelli ibridi utilizzati dalla Commissione Europea e dall'OCSE. Verranno tralasciate le metodologie di stima del FMI in quanto, pur basandosi su approcci ibridi

anch'esse, presentano dei caratteri peculiari a seconda della nazione su cui vengono effettuate le stime.

La metodologia della Commissione Europea

La metodologia per il calcolo del prodotto potenziale e dell'output gap usata dalla *Commissione Europea* è concordata nel *Gruppo di lavoro sugli output gap (Output Gap Working Group - OGWG)*, costituito nell'ambito del Comitato di politica economica (*Economic and Policy Committee - EPC*) del Consiglio Europeo. L'ipotesi di base per il calcolo del Pil potenziale è una funzione di produzione a rendimenti di scala costanti del capitale e del lavoro (la Cobb-Douglas):

$$Y = L^\alpha K^{1-\alpha} TFP, \quad (11.4)$$

dove:

Y = Pil in termini reali;

L = lavoro (unità fisiche);

K = capitale (unità fisiche);

α = elasticità del prodotto rispetto al fattore lavoro;

TFP = *Total Factor Productivity* (produttività totale dei fattori).

Il parametro α viene approssimato utilizzando la quota dei salari sul Pil (*wage share*), viene assunto pari al valore medio osservato nell'Unione Europea (circa 0,65) stimato sulla base dei dati disponibili dal 1960 al 2003.

La TFP è una componente che non è spiegata né dalla crescita del fattore lavoro né dalla crescita del fattore capitale e rappresenta il progresso tecnologico. Essa dipende dall'efficienza dei fattori (E) e dal loro grado di utilizzazione (U):

$$TFP = (E_L^\alpha E_K^{1-\alpha})(U_L^\alpha U_K^{1-\alpha}). \quad (11.5)$$

L'ipotesi sulla TFP prevede quindi che il processo tecnologico si propaghi attraverso miglioramenti di entrambi i fattori produttivi, capitale e lavoro:

Il prodotto potenziale (Y_p) è dato da:

$$Y_p = L_p^\alpha K^{1-\alpha} TFP^T \quad (11.6)$$

dove L_p è il lavoro potenziale e TFP^T è la componente di trend della TFP. Per capitale si intende quello effettivo.

C'è un artificio che si usa nelle analisi delle serie storiche, basato sul fatto che i valori del Pil degli ultimi anni hanno una maggiore influenza sulla stima; quindi, viene utilizzato un filtro per evidenziare la componente di trend. Per limitare questo peso, si estende la stima per i sei anni successivi a quelli in cui si rilevano i dati.

Le serie storiche utilizzate per la stima di Y_p coprono il periodo dal 1960 fino all'ultimo anno dell'orizzonte considerato. Attraverso metodi statistici (*filtro di Hodrick e Prescott, HP*) viene isolata la componente di trend relativa al fattore lavoro e alla TFP, mentre per quanto riguarda il capitale si prendono i valori effettivi.

Per limitare l'effetto *end point bias*, ossia la sovrastima del peso delle osservazioni che si trovano all'inizio e alla fine del campione, la metodologia prevede che le singole serie vengano estrapolate per un periodo di 6 anni.

Analiticamente, la stima del *lavoro potenziale* (L_P) è data da:

$$L_P = PARTS^T \cdot POPW \cdot HOURS^T \cdot (1-NAWRU). \quad (11.7)$$

Nella (11.7):

- $PARTS^T$ = tasso di partecipazione alla forza lavoro (componente di trend);
- $POPW$ = popolazione in età lavorativa;
- $HOURS^T$ = numero delle ore lavorate per lavoratore (componente di trend);
- $NAWRU$ = *Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment*, tasso di disoccupazione al quale si ha un tasso di aumento del salario stabile.

Il $NAWRU$ è il tasso di occupazione naturale e la sua stima si basa sulla curva di Phillips, che esprime la relazione tra crescita dei salari e disoccupazione:

$$\Delta\pi_t^w = \gamma(NAWRU_t - u_t) + \text{altre variabili}. \quad (11.8)$$

Nella (11.8):

- π_t^w è il tasso di variazione dei salari nel periodo t ;
- $\Delta\pi_t^w = \pi_t^w - \pi_{t-1}^w$ è la variazione del tasso di variazione dei salari tra il periodo $t-1$ e t ;
- u_t è il tasso di disoccupazione.

In assenza di variazioni delle *altre variabili*, la definizione del $NAWRU$ implica che se il livello di occupazione al tempo t è uguale al $NAWRU$ allora $\Delta\pi_t^w = 0$; $\pi_t^w = \pi_{t-1}^w$. Ossia i salari rimangono stabili.

La metodologia alternativa dell'OCSE

La metodologia OCSE è un'alternativa che evidenzia risultati più favorevoli per certi paesi, come l'Italia.

Un primo elemento di differenziazione sta nella funzione di produzione utilizzata, dove viene inserita la variabile del capitale umano. La logica è quella di vedere la crescita anche secondo questo fattore, dato dalla differenza del reddito atteso a seconda del grado di istruzione. Ci si aspetta ad esempio che un laureato abbia un flusso di redditi maggiore nell'arco di vita e una probabilità maggiore di occupazione. Questo filone di studi è molto argomentato nella letteratura economica. Anche l'OCSE calcola il Pil potenziale in base ad una funzione di produzione Cobb-Douglas, introducendo il capitale umano come ulteriore fattore produttivo:

$$Y_P = (H^T L_P E_L^T)^\alpha K^{1-\alpha}. \quad (11.9)$$

Nella (11.9):

- H^T è capitale umano (componente di trend), derivato da stime dei rendimenti degli anni di istruzione;
- E_L^T è la componente di trend dell'efficienza del fattore lavoro.

Il fattore lavoro L_P viene misurato attraverso il numero di occupati e la sua componente di trend è ottenuta dalla relazione:

$$L_P = POPW \cdot PARTS^T \cdot (1 - NAIRU). \quad (11.10)$$

Nella 11.10:

- POPW popolazione in età lavorativa (15-74 anni)
- PARTS^T tasso di partecipazione (componente di trend);
- NAIRU tasso di disoccupazione compatibile con un tasso di crescita dei prezzi costante.

La stima del NAWRU/NAIRU è quella che presenta le differenze metodologiche più rilevanti tra la Commissione e l'OCSE. Il NAIRU (OCSE) è tasso di disoccupazione di equilibrio, inteso come il valore coerente con un'inflazione stabile e uguale all'obiettivo ufficiale delle autorità monetarie. La curva di Phillips utilizzata dall'OCSE è la seguente:

$$\Delta\pi_t^p = \mu - \beta\pi_{t-1}^p + \gamma(NAIRU - u_t) + \text{altre variabili}. \quad (11.11)$$

Nella (11.11) π^p è il tasso di crescita dei prezzi al consumo. Le *altre variabili* sono: il tasso di crescita dei prezzi del petrolio; il tasso di crescita relativo dei prezzi all'importazione; le variazioni delle imposte indirette. Si inserisce anche una variabile che cattura l'andamento dei prezzi: il tasso di inflazione atteso paragonato al tasso obiettivo della UE (valore vicino al 2%).

Assumendo che le altre variabili siano stabili, quando il tasso di disoccupazione u_t è pari al NAIRU, allora il tasso di inflazione è stabile e pari a μ/β :

$$\Delta\pi_t^p = 0; \pi_t^p = \pi_{t-1}^p = \frac{\mu}{\beta}. \quad (11.12)$$

Il rapporto μ/β viene imposto uguale all'obiettivo della BCE.

In periodi di crescita della disoccupazione più rapida rispetto alla riduzione del tasso di inflazione (come quello che ha caratterizzato gli anni passati), la metodologia utilizzata dall'OCSE implica un NAIRU significativamente più basso rispetto a quello stimato dalla Commissione (NAWRU).

Inoltre, il declino meno rapido dell'inflazione rispetto alla crescita della disoccupazione viene interpretato dal modello dell'OCSE come l'effetto dello stretto legame delle aspettative d'inflazione all'obiettivo della BCE.

Al contrario, il modello della Commissione interpreta tali andamenti come un segnale che, per effetto di *isteresi*, il NAWRU è cresciuto in modo rilevante e il suo valore è vicino a quello del tasso di disoccupazione effettivo.

Il prodotto potenziale nell'approccio OCSE risulta più basso, quindi la correzione dovuta ad una situazione di bassa congiuntura è maggiore di quella che risulta per la Commissione.

Conclusioni

Osservando l'elevato grado di diversità nella scelta dei parametri e delle variabili da considerare per la stima del tasso di disoccupazione "naturale" (NAWRU/NAIRU) si può dedurre che la stima del Pil potenziale presenta un elevato grado di arbitrarietà. In particolare, nell'approccio della Commissione, il NAWRU risulta molto sensibile all'andamento dei più recenti tassi di disoccupazione effettivi.

Riguardo al caso italiano, al fine di evidenziare il problema dell'elevata volatilità delle stime del Pil potenziale a seconda della metodologia utilizzata, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha recentemente pubblicato uno studio che mette a confronto le stime del Pil potenziale ottenute con gli approcci sopraelencati basati sulla funzione di produzione, includendo nell'analisi anche altre stime ottenute con approcci diversi (UPB, 2020). In particolare, l'analisi è stata integrata da stime che utilizzano altri cinque modelli:

1. modello bivariato per output e inflazione;
2. modello bivariato per output e inflazione con shock ciclico in corrispondenza dell'anno 2009;
3. modello trivariato per output, inflazione e tasso di disoccupazione;
4. modello multivariato della funzione di produzione utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e concordato con la Commissione Europea;
5. filtro statistico univariato, i cui parametri sono calibrati sulla base delle stime del modello bivariato di cui al punto 1.




Figura 11.3 – Stime dell'output gap dell'autunno 2019. Fonte: UPB (2020)

I risultati sono riassunti nella figura 11.3 che mette a confronto le serie del Pil potenziale stimato da OCSE, FMI e FMI con quelli utilizzati dall'UPB (valore minimo, massimo e mediano ottenuti con i vari approcci adottati) e dal MEF. Come si può notare l'andamento macroeconomico stimato è

abbastanza simile tra le diverse istituzioni e i valori stimati dalla Commissione Europea si collocano generalmente all'interno dell'intervallo tra il massimo e il minimo dei modelli UPB fino all'avvento della crisi economica degli anni 2008 e seguenti. Da questo punto in poi le stime si mostrano come la serie OCSE ha un profilo più simile a quello del MEF, mentre quella dell'FMI ha stime prossime a quelle mediane dei modelli UPB (UPB, 2020).

Riemerge quindi, a seguito della crisi globale finanziaria, il problema della *pro-ciclicità* che si voleva evitare proprio col ricorso al saldo strutturale in luogo di quello nominale, in quanto il Pil potenziale dovrebbe essere proprio il Pil al netto del ciclo economico.

Utilizzando il saldo strutturale di bilancio, così come stimato dalla Commissione Europea, come base per le regole fiscali europee si può innescare un circolo vizioso per cui le politiche di austerità portano ad un aumento della disoccupazione, il quale porta ad un aumento del NAWRU.

Se il NAWRU cresce allora si riduce il Pil potenziale stimato che fa aumentare l'aggiustamento richiesto portando ad ulteriori politiche fiscali restrittive.

Riferimenti bibliografici

MEF - Dipartimento del Tesoro (2013), *Il calcolo del Pil potenziale e del saldo di bilancio corretto per il ciclo, Analisi e programmazione economico finanziaria*.

Álvarez L.J. e Gómez-Loscos A. (2018), A menu on output gap estimation methods, *Journal of Policy Modeling*, 40(4), 827-850.

UPB - Ufficio parlamentare di bilancio (2015), *La stima del PIL potenziale e dell'output gap: alcune criticità*. Nota di lavoro n. 1, gennaio 2015.

UPB - Ufficio parlamentare di bilancio (2020), *Un approccio sistemico per la stima dell'output gap dell'economia italiana*. Nota di lavoro n. 1, gennaio 2020.

Appendice 1: Le tappe della costruzione dell'Unione Europea (UE) e dell'Unione economia e monetaria (UEM)

1950

9 maggio: *Dichiarazione Shuman*. Robert Schuman, Ministro degli Affari esteri francese, propone di integrare le industrie del carbone e dell'acciaio dell'Europa occidentale. È considerata la data di nascita dell'Unione Europea.

1951

18 aprile: Trattato di Parigi. Nasce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che unisce sei paesi: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca.

1952

23 luglio: entra in vigore la CECA (scadrà, come previsto dal Trattato di Parigi, a cinquant'anni dalla sua entrata in vigore, il 22 luglio 2002).

1957

25 marzo: vengono firmati i Trattati di Roma che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e la Comunità economica europea (CEE). L'obiettivo perseguito dagli Stati membri è la rimozione delle barriere commerciali e doganali che li separano e la costituzione di un mercato comune.

1967

Dalla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee (CECA, CEE ed Euratom) nascono la Commissione Europea, il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo.

1968

1° luglio: entra in vigore l'Unione doganale europea

1970

In seguito a una decisione adottata nel 1969 dal Consiglio europeo (ossia i capi di Stato o di governo degli Stati membri della CEE), il rapporto Werner definisce il primo progetto per la creazione di un'unione economica e monetaria fra gli allora sei Stati membri della CEE. Il piano tuttavia fallisce.

1973

La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito aderiscono alla CEE, portando a nove il numero di Stati membri.

1979

I governi e le banche centrali dei nove Stati membri creano il Sistema monetario europeo (SME), incentrato su un meccanismo di cambio che stabilisce parità fisse, ma modificabili, tra le monete dei paesi partecipanti

1981

La Grecia entra a far parte della CEE, portando a dieci il numero di Stati membri.

1983

19 giugno: i Capi di Stato e di Governo approvano la Dichiarazione solenne sull'Unione europea.

1985

14 giugno: a Schengen il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi firmano gli Accordi di Schengen che aboliscono i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne delle CE con decorrenza 26 marzo 1995 (l'Italia sottoscrive gli accordi il 27 novembre 1990, decorrenza 26 ottobre 1997)

28-19 giugno: Il Consiglio europeo di Milano approva Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo Il completamento del mercato interno (Jacques Delors).

1986

1 gennaio: la Spagna e il Portogallo aderiscono alla CEE, portando a 12 il numero degli stati membri.

28 febbraio: a L'Aia viene firmato l'Atto Unico Europeo, che rilancia il progetto di unione economica e monetaria. Entra in vigore il 1° luglio 1987

1988

27-28 giugno

Il Consiglio europeo di Hannover affida a un comitato guidato da Jacques Delors il mandato di attuare le misure destinate a portare all'Unione monetaria.

1989

Si aprono i negoziati per il Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht).

1990

3 ottobre: riunificazione tedesca, la Comunità europea si allarga all'ex Germania Est.

1992

7 febbraio: i 12 paesi membri delle Comunità Europee firmano il Trattato di Maastricht, formalmente Trattato sull'Unione europea, in vigore dal 1° novembre 1993. Esso modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea, ponendo in essere l'Unione europea (UE); in particolare, contiene disposizioni relative alla realizzazione dell'UEM e all'istituzione della Banca centrale europea.

1993

1° novembre: nasce l'Unione europea. L'espressione CEE viene sostituita con Comunità Europea (CE). A fianco di questa nasce la Politica estera e di sicurezza comune (PRSC) e la Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (Cgai) (i tre pilastri dell'Unione europea)

1995

1° gennaio: con l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia gli Stati membri dell'Unione europea diventano 15

1997

16/17 giugno: ad Amsterdam il Consiglio Europeo approva il Patto di stabilità e crescita (PSC)

2 ottobre: viene firmato il Trattato di Amsterdam, che modifica i trattati (in vigore il 1° maggio 1999).

1999

1^o gennaio: entra in vigore l'euro come unità di conto virtuale in 11 sui 15 paesi membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna; non aderiscono Grecia, Danimarca, Regno Unito Svezia.)

2000

23 marzo: il Consiglio europeo straordinario fissa, nell'Agenda di Lisbona, gli obiettivi comuni da raggiungersi entro il 2010.

7 dicembre: il Parlamento, la Commissione e il Consiglio proclamano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2001

1^o gennaio con l'adesione della Grecia i Paesi membri che adottano l'euro diventano 12

26 febbraio: i 15 membri delle CE firmano il Trattato di Nizza, che modifica i trattati, in vigore il 1^o febbraio 2003.

2002

1^o gennaio: nei 12 paesi entra in circolazione l'euro

2004

1^o maggio: con l'adesione di Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria gli Stati membri dell'Unione europea diventano 25

18 giugno: il Consiglio europeo adotta il testo della Costituzione europea

2005

22-23 marzo: Consiglio europeo di Bruxelles approva la prima riforma del PSC

2007

1^o gennaio: con l'adesione di Bulgaria e Romania gli Stati membri dell'Unione europea diventano 27; con l'adesione della Slovenia i Paesi membri che adottano l'euro diventano 13

13 dicembre: i 27 firmano a Lisbona il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, entra in vigore il 1^o dicembre 2009

2008

1^o gennaio: con l'adesione di Cipro e Malta i Paesi membri che adottano l'euro diventano 15.

2009

1^o dicembre: entra in vigore il Trattato di Lisbona.

2010

Viene istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS-European Systemic Risk Board) per il monitoraggio della stabilità finanziaria.

2011

1º gennaio: con l'adesione dell'Estonia gli Stati membri che adottano l'euro diventano 17

Diventano operative tre nuove autorità europee preposte alla vigilanza finanziaria: l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Questi organismi, insieme al Comitato europeo per il rischio sistemico, costituiscono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che deve assicurare la stabilità finanziaria.

2012

2 febbraio: viene firmato il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, in vigore dal 27 settembre 2012

2 marzo: 25 dei 27 membri dell'Unione europea, con l'eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca, firmano il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria (Fiscal Compact), in vigore dal 1º gennaio 2013.

2013

1º luglio: con l'adesione della Croazia gli Stati membri dell'Unione europea diventano 28

2014

1º gennaio con l'adesione della Lettonia gli Stati membri che adottano l'euro diventano 18

2015

1º gennaio con l'adesione della Lituania gli Stati membri che adottano l'euro diventano 19

2016

23 giugno: con il 52% dei voti contro il 48%, i cittadini del Regno Unito approvano in un referendum l'uscita dall'Unione europea. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea definisce le procedure da seguire quando uno Stato membro decide di lasciare l'Unione europea. Il Regno Unito continua ad essere uno Stato membro dell'UE fino a quando i negoziati sui termini di uscita non saranno completati.

2017

1 marzo: la Commissione pubblica un Libro bianco sul futuro dell'Europa, che prospetta cinque possibili scenari.

25 marzo: i 27 leader europei si riuniscono a Roma per celebrare il 60º anniversario della firma dei trattati di Roma. Adottano la "dichiarazione di Roma", che riassume i risultati ottenuti, illustra le sfide future, afferma l'impegno a lavorare per l'unità tra i 27 Stati membri e a rafforzare l'azione comune nei principali settori strategici.

29 marzo: il primo ministro del Regno Unito, Theresa May, notifica al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea. La notifica segna l'avvio della procedura di recesso prevista dall'articolo 50 del trattato.

22 maggio: il Consiglio europeo autorizza l'apertura di negoziati con il Regno Unito in base all'articolo 50 e designa la Commissione quale negoziatore dell'Unione.

13 giugno: l'UE festeggia i 30 anni del programma di scambi con l'estero "Erasmus" di cui finora hanno beneficiato 9 milioni di persone in tutta Europa.

19 giugno: inizia il primo ciclo di negoziati sull'articolo 50 tra la Commissione Europea e il Regno Unito.

2018

6 febbraio: la Commissione Europea adotta una strategia per l'adesione di sei paesi partner dei Balcani occidentali all'Unione europea, con la Serbia e il Montenegro quali primi candidati che potrebbero essere pronti ad aderire nel 2025 (i sei paesi sono, oltre il Montenegro e la Serbia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Albania che sono già candidati ufficiali all'adesione, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo.)

14 febbraio: la Commissione Europea definisce diverse opzioni per il nuovo bilancio a lungo termine dell'UE (Quadro finanziario pluriennale 2021-2027)

28 febbraio: la Commissione Europea pubblica il progetto di accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito.

2 maggio: la Commissione presenta le proposte per il bilancio a lungo termine dell'UE per il 2021-2027.

9 maggio: in occasione del 68° "compleanno" dell'Unione Europea, la Commissione avvia una consultazione pubblica per chiedere a tutti gli europei in quale direzione vorrebbero che l'Unione europea si orientasse in futuro. Unica nel suo genere, la consultazione è stata preparata da un gruppo di 96 europei provenienti da 27 Stati membri che, insieme, hanno deciso che cosa chiedere ai loro concittadini. Rientra nel più ampio dibattito sul futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco della Commissione dell'1 marzo 2017 e si concluderà con il vertice dei leader dell'UE nella città rumena di Sibiu il 9 maggio 2019.

17 maggio: a Sofia, in Bulgaria, si tiene il vertice UE-Balcani occidentali. I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE e i leader dei sei paesi partner dei Balcani occidentali ribadiscono il loro impegno a favore "della prospettiva europea per l'intera regione".

1 luglio: l'UE festeggia il 50° anniversario dell'unione doganale con eventi presso aeroporti e scuole.

25 novembre: in occasione di una riunione speciale del Consiglio europeo a Bruxelles, i leader dell'UE a 27 approvano l'accordo di recesso Brexit, presentato dai negoziatori dell'UE e del Regno Unito, e la dichiarazione politica sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito.

2020

1 febbraio: il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno stato membro dell'Unione Europea.

Stati membri dell'Unione europea (27):

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (1957); Danimarca, Irlanda (1973), Grecia (1981); Portogallo e Spagna (1986); Austria, Finlandia e Svezia (1995); Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (2004); Bulgaria e Romania (2007); Croazia (2013).

Stati membri dell'Eurozona (19):

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Grecia (2002); Slovenia (2007); Cipro e Malta (2008); Slovacchia (2009); Estonia (2011), Lettonia (2014), Lituania (2015)

Appendice 2: Le fonti normative della governance economica europea

TUE (Trattato sull'Unione Europea)

Articolo 3, sugli obiettivi dell'Unione, in particolare paragrafi 3 e 4

TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)

Articolo 119 sul coordinamento delle politiche economiche e l'adozione della moneta unica

Articolo 121 Sulla sorveglianza multilaterale

Articolo 126 Sulla procedura per disavanzi eccessivi

Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Regolamento (CE) N. 1466/97 sulla sorveglianza multilaterale (modificato dai regolamenti CE 1055/2005 e CE 1175/2011)

Regolamento (CE) N. 1467/97 sulla PDE (modificato dai regolamenti CE 1056/2005 e CE 1177/2011)

TUE Articolo 3, paragrafi 3 e 4

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

TFUE Articolo 119

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo **stretto coordinamento delle politiche economiche** degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una **moneta unica, l'euro**, nonché la definizione e la conduzione di **una politica monetaria e di una politica del cambio uniche**, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la **stabilità dei prezzi** e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, **finanze pubbliche e condizioni monetarie sane** nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Appendice 3: elenco delle Amministrazioni pubbliche dell'ISTAT

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)^{1 2 3}

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico-economica. I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Camera dei Deputati
Consiglio di Stato
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Consiglio Superiore della Magistratura
Corte Costituzionale
Corte dei Conti
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Senato della Repubblica
Ufficio Parlamentare di Bilancio

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri⁴

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Turismo
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca
Ministero della Cultura
Ministero della Difesa
Ministero della Giustizia
Ministero della Salute
Ministero della Transizione Ecologica
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero dello Sviluppo Economico
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agenzie fiscali

Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL⁵
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l'Italia digitale – AGID
Agenzia per la coesione territoriale⁶
Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA⁷
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.
Ispettorato nazionale del lavoro⁸
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Enti produttori di servizi economici

Agenzia delle entrate - Riscossione⁹
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo¹⁰
Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a.¹¹
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
Asset Management Company S.p.a. – AMCO
Buonitalia S.p.a. in liquidazione
Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.
Consorzio Infomercati in liquidazione
Difesa Servizi S.p.a.
Enea Tech e Biomedical
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi¹²
Equitalia Giustizia S.p.a.
Eutalia
Fintecna S.p.a.
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a.¹³
Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti – S.p.a. – In breve RAM Logistica
Infrastrutture e trasporti – S.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.
Società Gestione Impianti Nucleari – SOGIN S.p.a.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – SITRASB S.p.a.
SOGESID S.p.a.
Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.
Tunnel Euralpin Lyon-Turin¹⁴

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR

Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali – GPDP

Enti a struttura associativa

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti – ANEA
Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici in liquidazione – CISIS
Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FEDERBIM
Unione delle Province d’Italia – UPI
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – UNIONCAMERE
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
Associazione della Croce Rossa italiana – CRI¹⁵
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa¹⁶
Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Fondo edifici di culto
Cinecittà S.p.a.
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Sport e salute S.p.a.
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia spaziale italiana – ASI
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA¹⁷
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine
Fondazione Human Technopole
Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica – INAF

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti
Istituto superiore di sanità – ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreff”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “Adelmo Mirri”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome¹⁸

Province e città metropolitane

Comuni

Comunità montane

Comun General De Fascia
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità Comprensoriale Burgraviato
Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar
Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina
Comunità Comprensoriale Val Venosta Bezirksgemeinschaft Vinschgau
Comunità Comprensoriale Valle Isarco Bezirksgemeinschaft Eisacktal
Comunità Comprensoriale Valle Pusteria
Comunità Comprensoriale Wipptal – Alta Val d'Isarco
Comunità della Paganella
Comunità della Val di Non
Comunità della Vallagarina
Comunità della Valle dei Laghi
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Valle di Sole
Comunità delle Giudicarie
Comunità di Montagna Canal Del Ferro e Val Canale
Comunità di Montagna del Gemonese
Comunità di Montagna del Natisone e Torre
Comunità di Montagna della Carnia
Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali
Comunità di Primiero
Comunità Montana Alburni
Comunità Montana Alento e Montestella
Comunità Montana Alta Irpinia
Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Comunità Montana Alta Umbria
Comunità Montana Alta Val Bormida – in liquidazione
Comunità Montana Alta Valsugana e Bersntol
Comunità Montana Alta Valtellina
Comunità Montana Alto Agri – in liquidazione
Comunità Montana Alto Basento – in liquidazione
Comunità Montana Alto Molise – in liquidazione
Comunità Montana Alto Sangro Altipiano delle Cinquemiglia
Comunità Montana Alto Sinni – in liquidazione
Comunità Montana Argentina Armea – in liquidazione
Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere
Comunità Montana Aventino – Medio Sangro
Comunità Montana Basso Sinni – in liquidazione
Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo
Comunità Montana Calore Salernitana
Comunità Montana Camastra Alto Sauro – in liquidazione
Comunità Montana Centro Pentria – in liquidazione
Comunità Montana Cigno Valle Biferno – in liquidazione
Comunità Montana Collina Materana – in liquidazione
Comunità Montana dei Cimini
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio
Comunità Montana dei Monti Picentini
Comunità Montana del Fortore
Comunità Montana del Fortore Molisano – in liquidazione
Comunità Montana del Gargano
Comunità Montana Gelbison e Cervati
Comunità Montana del Giovo – in liquidazione
Comunità Montana del Gran Sasso
Comunità Montana del Matese
Comunità Montana del Matese 5 Zona Omogenea – Boiano
Comunità Montana del Molise Centrale – in liquidazione
Comunità Montana del Monte Acuto
Comunità Montana del Piambello
Comunità Montana del Sannio – in liquidazione
Comunità Montana del Taburno
Comunità Montana del Trigno Medio Biferno – in liquidazione
Comunità Montana del Turano Zona VIII
Comunità Montana del Velino VI zona Regione Lazio
Comunità Montana del Volturno – in liquidazione
Comunità Montana del Vomano Fino e Piomba – in liquidazione
Comunità Montana del Vulture – in liquidazione
Comunità Montana della Lessinia
Comunità Montana della Maielletta Zona P – in liquidazione
Comunità Montana della Murgia barese Nord-ovest – in liquidazione
Comunità Montana della Riviera Spezzina – in liquidazione
Comunità Montana della Sabina
Comunità Montana della Valchiavenna
Comunità Montana dell'Aniene
Comunità Montana delle Alte Valli Trebbia e Bisagno – in liquidazione
Comunità Montana dell'Olivo e Alta Valle Arroscia – in liquidazione
Comunità Montana di Scalve
Comunità Montana Fontanabuona – in liquidazione
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
Comunità Montana Goceano
Comunità Montana Intemelìa – in liquidazione
Comunità Montana Irno Solofrana
Comunità Montana Lario Intelvese
Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino

Comunità Montana Marmo-Platano – in liquidazione
 Comunità Montana Medio Agri – in liquidazione
 Comunità Montana Medio Basento – in liquidazione
 Comunità Montana Melandro – in liquidazione
 Comunità Montana Montagna di L'Aquila
 Comunità Montana Montagna Marsicana
 Comunità Montana Montagna Pescara
 Comunità Montana Monte Maggiore Formicola
 Comunità Montana Monte Santa Croce
 Comunità Montana Monti della Tolfa
 Comunità Montana Monti Lattari
 Comunità Montana N. 5 del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
 Comunità Montana Oltrepò Pavese
 Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte
 Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
 Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro
 Comunità Montana Peligna – in liquidazione
 Comunità Montana Ponente Savonese – in liquidazione
 Comunità Montana Salto Cicolano Zona VII
 Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo
 Comunità Montana Sebino Bresciano
 Comunità Montana Sirentina
 Comunità Montana Sub-Appennino Dauno Meridionale – in liquidazione
 Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele
 Comunità Montana Terminio Cervialto
 Comunità Montana Territoriale della Val di Fiemme
 Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro
 Comunità Montana Triangolo Lariano
 Comunità Montana Trigno-Monte Mauro – in liquidazione
 Comunità Montana V Zona Montepiano Reatino
 Comunità Montana Val di Vara – in liquidazione
 Comunità Montana Val Sarmento – in liquidazione
 Comunità Montana Valle Brembana
 Comunità Montana Valle Camonica
 Comunità Montana Valle Imagna
 Comunità Montana Valle Sabbia
 Comunità Montana Valle Seriana
 Comunità Montana Valle Trompia
 Comunità Montana Valli Aveto, Graveglia e Sturla – in liquidazione
 Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
 Comunità Montana Valli del Verbano
 Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera – in liquidazione
 Comunità Montana Valli Stura Orba e Leira – in liquidazione
 Comunità Montana Vallo di Diano
 Comunità Montana Valnerina
 Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera
 Comunità Montana Valtellina di Morbegno
 Comunità Montana Valtellina di Sondrio
 Comunità Montana Valtellina di Tirano
 Comunità Montana Zona dell'Ufita
 Comunità Rotaliana Konigsberg
 Comunità Valsugana e Tesino
 IX Comunità Montana del Lazio dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini
 Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
 Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio
 XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini
 XII Comunità Montana del Lazio - Monti Ernici
 XIII Comunità Montana Monti Lepini e Ausoni
 XIV Comunità Montana Valle di Comino

XIX Comunità Montana l'Arco degli Aurunci
XV Comunità Montana Valle del Liri
XVI Comunità Montana Monti Ausoni
XVII Comunità Montana Monti Aurunci Zona XVII del Lazio
XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Zona Romana
XX Comunità Montana dei Monti Sabini
XXI Comunità Montana Monti Lepini Ausoni e Valliva
XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni – Lenola

Unioni di comuni

Comunità Collinare Alto Astigiano
Comunità Collinare Basso Grue Curone
Comunità Collinare del Friuli
Comunità Collinare del Gavi
Comunità Collinare della Serra
Comunità Collinare della Valcerrina
Comunità Collinare Intorno al Lago
Comunità Collinare Val Rilate
Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni
Comunità Collinare Vigne e Vini
Comunità del Friuli Orientale
Comunità del Mediofriuli
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato
Comunità Riviera Friulana
Comunità Sile
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Rete Metropolitana del Nord Sardegna
Unione Arberia
Unione Bassa Est Parmense
Unione Bassa Valle Scrivia
Unione Campospinoso Albaredo
Unione Colli Marittimi Pisani
Unione Collinare Canavesana
Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni
Unione Colline del Riddone
Unione Colline Matildiche
Unione Comunale dei Colli
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Unione Comuni Basso Monferrato
Unione Comuni d'Ogliastra
Unione Comuni dei Nebrodi
Unione Comuni del Sinello
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni dell'Alta Murgia - Unicom
Unione Comuni Garfagnana
Unione Comuni Lago e Collina
Unione Comuni Nord Ogliastra
Unione Comuni Valdaso
Unione Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale
Unione Costa Alesina
Unione dalla Piana alle Colline
Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica
Unione dei Casali
Unione dei Colli Mantovani
Unione dei Comuni Adige Guà
Unione dei Comuni Alta Gallura
Unione dei Comuni Alta Marmilla
Unione dei Comuni Alta Sabina

Unione dei Comuni Alta Valle del Sacco
Unione dei Comuni Alto Alcantara
Unione dei Comuni Alto Biferno
Unione dei Comuni Alto Bradano
Unione dei Comuni Alto Calore
Unione dei Comuni Alto Cilento
Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia
Unione dei Comuni Alto Volturno
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia
Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano
Unione dei Comuni Antico Clanis
Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis
Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest
Unione dei Comuni Aro 2 Barletta Andria Trani
Unione dei Comuni Barbagia
Unione dei Comuni Bassa Sesia
Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
Unione dei Comuni Basso Campidano
Unione dei Comuni Besa
Unione dei Comuni Betlemme
Unione dei Comuni Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa
Unione dei Comuni Caldogno Costabissara Isola Vicentina
Unione dei Comuni Canelli-Moasca
Unione dei Comuni Castelli Morenici
Unione dei Comuni Castelli tra l'Orba e la Bormida
Unione dei Comuni Castelli tra Roero e Monferrato
Unione dei Comuni Cinque Terre del Monferrato
Unione dei Comuni Cinque Terre-Riviera
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta
Unione dei Comuni Civitates Sabinae
Unione dei Comuni Colli del Monferrato
Unione dei Comuni Collina Materana
Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese
Unione dei Comuni Comunità Collinare Colline Alfieri
Unione dei Comuni Comunità Collinare Monferrato Valle Versa
Unione dei Comuni Comunità Collinare Valtriviera
Unione dei Comuni Corvo Eleuterio
Unione dei Comuni Coser Bassa Vercellese
Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
Unione dei Comuni dall'Adige al Fratta
Unione dei Comuni dall'Eleuterio a Rocca Busambra
Unione dei Comuni degli Ernici
Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti
Unione dei Comuni dei Colli Divini nel Cuore del Monferrato
Unione dei Comuni dei Colli Euganei
Unione dei Comuni dei Comuni Collinari del Vergante Belgirate Lesa Meina
Unione dei Comuni dei Monti Dauni
Unione dei Comuni dei Tre Parchi
Unione dei Comuni del Barigadu
Unione dei Comuni del Basso Biferno
Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville
Unione dei Comuni del Basso Vicentino
Unione dei Comuni del Beigua
Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese
Unione dei Comuni del Comprensorio di Naxos e Taormina
Unione dei Comuni del Conselvano

Unione dei Comuni del Corleonese
Unione dei Comuni del Coros
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
Unione dei Comuni del Fossanese
Unione dei Comuni del Frignano
Unione dei Comuni del Gerrei
Unione dei Comuni del Golfo Paradiso
Unione dei Comuni del Guilcier
Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
Unione dei Comuni del Medio Brenta
Unione dei Comuni del Medio Verbano
Unione dei Comuni del Miranese
Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano
Unione dei Comuni del Nord Salento
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
Unione dei Comuni del Pratomagno
Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia
Unione dei Comuni del Sarrabus
Unione dei Comuni del Sulcis
Unione dei Comuni del Tappino
Unione dei Comuni del Terralbese
Unione dei Comuni del Trasimeno
Unione dei Comuni del Versante Ionico
Unione dei Comuni del Villanova
Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia
Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Unione dei Comuni dell'Eridano
Unione dei Comuni dell'Irno
Unione dei Comuni dell'Istmo
Unione dei Comuni della Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine
Unione dei Comuni della Brenta
Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre
Unione dei Comuni della Media Vallesina
Unione dei Comuni della Messapia
Unione dei Comuni della Planargia
Unione dei Comuni della Presila Catanzarese
Unione dei Comuni della Teverina
Unione dei Comuni della Trexenta
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Unione dei Comuni della Val di Merse
Unione dei Comuni della Val di Vara
Unione dei Comuni della Vallata del Foro
Unione dei Comuni della Valle del San Lorenzo
Unione dei Comuni della Valle del Tammaro
Unione dei Comuni della Valle del Torbido
Unione dei Comuni della Valle di Comino
Unione dei Comuni della Valle Ustica
Unione dei Comuni della Valsaviore
Unione dei Comuni della Valtenesi
Unione dei Comuni della Versilia
Unione dei Comuni della Via Regia dell'Alcantara
Unione dei Comuni della Vite e dell'Ulivo
Unione dei Comuni delle Colline Teatine
Unione dei Comuni delle Mainarde
Unione dei Comuni delle Serre Salentine

Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno
Unione dei Comuni delle Terre del Sole
Unione dei Comuni delle Terre Verticali
Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea
Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani
Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja
Unione dei Comuni dello Scrivia
Unione dei Comuni Destra Adige
Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense Morro d'Alba e San Marcello
Unione dei Comuni di Camino Coniolo Pontestura e Solonghella
Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo - Prime Terre di Brianza
Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto
Unione dei Comuni di Crispiano Massafra Statte
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia
Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito
Unione dei Comuni di Roverè Velo e San Mauro
Unione dei Comuni di Spriana e Torre di S. Maria
Unione dei Comuni Elimo Ericini
Unione dei Comuni Entroterra Idruntino
Unione dei Comuni Feudo d'Alì
Unione dei Comuni Gallura
Unione dei Comuni I Fontanili
Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris
Unione dei Comuni Ibleide
Unione dei Comuni Il Monferrato Degli Infernot
Unione dei Comuni Le Quattro Terre
Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone
Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè
Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale
Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò
Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili
Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica
Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa
Unione dei Comuni Lombarda dell'Oltrepò Centrale
Unione dei Comuni Lombarda della Presolana
Unione Dei Comuni Lombarda della Valletta
Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco
Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno
Unione dei Comuni Lombarda di Santa Cristina e Bissone, Badia Pavese e Monticelli Pavese
Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea
Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
Unione dei Comuni Lombarda Media Val Cavallina
Unione dei Comuni Lombarda Prealpi
Unione dei Comuni Lombarda Terrae Fluminis
Unione dei Comuni Madonie
Unione dei Comuni Marghine
Unione dei Comuni Marmilla
Unione dei Comuni Medaniene
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Unione dei Comuni Medio Agri
Unione dei Comuni Medio Calore
Unione dei Comuni Medio Sannio
Unione dei Comuni Metalla e Il Mare
Unione dei Comuni Misa Nevola
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord
Unione dei Comuni Mont'Albo
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Unione dei Comuni Montani Castello di Gerione

Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Aveto
Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia
Unione dei Comuni Montani della Laga
Unione dei Comuni Montani della Valle Impero e del Maro
Unione dei Comuni Montani della Valle Prino
Unione dei Comuni Montani di Sant'Anna d'Alfaedo ed Erbezzo
Unione dei Comuni Montani Le Valli dell'Entella
Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale-Verde Aventino
Unione dei Comuni Montani Valsangone
Unione dei Comuni Monte Contessa
Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas
Unione dei Comuni Montedoro
Unione dei Comuni Monti Mare e Terme
Unione dei Comuni Nebrodi Etna
Unione dei Comuni Nocellara dell'Etna
Unione dei Comuni Nord Est Torino
Unione dei Comuni Nova Sabina
Unione dei Comuni Oltre Sesia
Unione dei Comuni Ovest Lago Varese
Unione dei Comuni Parco Altavaldara
Unione dei Comuni Parte Montis
Unione dei Comuni Pentri
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Unione dei Comuni Platani Quisquinia Magazzolo
Unione dei Comuni Pratiarcati
Unione dei Comuni Prealpi Biellesi
Unione dei Comuni Quattro Colli
Unione dei Comuni Riviera del Monferrato
Unione dei Comuni Riviera di Gallura
Unione dei Comuni Savena - Idice
Unione dei Comuni Stura Orba e Leira
Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell'Addetta
Unione dei Comuni Talassa Mare di Leuca
Unione dei Comuni Tavoliere Meridionale
Unione dei Comuni Terra dei Lancia
Unione dei Comuni Terra di Lavoro
Unione dei Comuni Terra di Leuca
Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis
Unione dei Comuni Terre d'Acque
Unione dei Comuni Terre d'Oriente
Unione dei Comuni Terre del Campidano
Unione dei Comuni Terre del Reprone
Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino
Unione dei Comuni Terre dell'Ufita
Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca
Unione dei Comuni Terre di Castelli
Unione dei Comuni Terre di Collina
Unione dei Comuni Terre di Fiume
Unione dei Comuni Terre di Mezzo
Unione dei Comuni Terre di Pianura - Emilia
Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Unione dei Comuni Terre Sicane
Unione dei Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni Trecase
Unione dei Comuni Trinacria del Tirreno
Unione dei Comuni Union 3

Unione dei Comuni Val Camastra Basento
Unione dei Comuni Val d'Enza
Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Unione dei Comuni Valdostani Evancon
Unione dei Comuni Valdostani Grand Combin
Unione dei Comuni Valdostani Grand Paradis
Unione dei Comuni Valdostani Mont Emilius
Unione dei Comuni Valdostani Mont Rose
Unione dei Comuni Valdostani Valdigne Mont Blanc
Unione dei Comuni Valdostani Walser
Unione dei Comuni Vallata del Tronto
Unione dei Comuni Valle degli Iblei
Unione dei Comuni Valle del Belice
Unione dei Comuni Valle del Cedrino
Unione dei Comuni Valle del Giovenzano
Unione dei Comuni Valle del Metauro
Unione dei Comuni Valle del Patri
Unione dei Comuni Valle del Savio
Unione dei Comuni Valle del Sosio
Unione dei Comuni Valle del Tevere - Soratte
Unione dei Comuni Valle del Tirreno
Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi
Unione dei Comuni Valle dell'Agogna
Unione dei Comuni Valle dell'Olio
Unione dei Comuni Valle dell'Orco
Unione dei Comuni Valle di Monte Scuderi
Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
Unione dei Comuni Velini
Unione dei Comuni Vette dei Nebrodi
Unione dei Miracoli
Unione dei Monti Climiti
Unione dei Nebrodi
Unione del Lago Maggiore
Unione del Logudoro
Unione della Bassa Valle Camonica
Unione della Costa Orientale
Unione della Romagna Faentina
Unione della Sabina Romana
Unione della Valconca
Unione delle Alpi Orobie Bresciane
Unione delle Terre d'Argine
Unione delle Torri
Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro
Unione di Comuni Cinquecittà
Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
Unione di Comuni Colline del Medio Vomano
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
Unione di Comuni Comunità Collinare Via Fulvia
Unione di Comuni dei Fenici
Unione di Comuni della Bassa Sabina
Unione di Comuni della Romagna Forlivese Unione Montana
Unione di Comuni della Val d'Aia
Unione di Comuni Grecia Salentina
Unione di Comuni la Valle del Tempo
Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana
Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio

Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano
Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo
Unione di Comuni Lombarda Colline d'Oltrepo
Unione di Comuni Lombarda Essevum di Roverbella e Castelforte
Unione di Comuni Lombarda Foedus
Unione di Comuni Lombarda Mincio Po
Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano
Unione di Comuni Lombarda Oltrepò Lombardo
Unione di Comuni Lombarda Palvareta Nova
Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Unione di Comuni Lombarda Terra dei Gonzaga
Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine
Unione di Comuni Lombarda Terrae Nobilis
Unione di Comuni Lombarda Terre d'Oglio
Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina
Unione di Comuni Lombarda Terre dell'Oglio
Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera
Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee - Basso Pavese
Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona
Unione di Comuni Marca Occidentale
Unione di Comuni Meilogu
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
Unione di Comuni Montana Lunigiana
Unione di Comuni Montana Valmarecchia
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Unione di Comuni Montani Val Lemme
Unione di Comuni Montani Valchiusella
Unione di Comuni Nora e Bithia
Unione di Comuni Novarese 2000
Unione di Comuni Retenus
Unione di Comuni Terre Astiane
Unione di Comuni Terre del Serio
Unione di Comuni Terre della Pianura
Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Unione di Comuni Verona Est
Unione di Comunità Collinare Roero Tartufo ed Arneis
Unione Insieme sul Serio
Unione Jonica Salentina
Unione Lodigiana Grifone
Unione Lombarda dei Comuni Basiano e Masate
Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
Unione Lombarda dei Comuni dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro
Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago
Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata
Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas
Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria
Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani
Unione Lombarda dei Comuni Terra del Chiese e Naviglio
Unione Lombarda Soresinese
Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli
Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevecchio e Robecco D'Oglio
Unione Lombarda Valle del Po
Unione Lucana del Lagonegrese
Unione Micropolis
Unione Montana Agordina
Unione Montana Alpago
Unione Montana Alpi del Mare
Unione Montana Alpi Graie

Unione Montana Alpi Marittime
Unione Montana Alta Langa
Unione Montana Alta Ossola
Unione Montana Alta Val di Cecina
Unione Montana Alta Val Nure
Unione Montana Alta Val Tanaro
Unione Montana Alta Valle del Metauro
Unione Montana Alta Valle Susa
Unione Montana Alto Astico
Unione Montana Alto Canavese
Unione Montana Alto Monferrato Aleramico
Unione Montana Appennino Parma Est
Unione Montana Astico
Unione Montana Barge - Bagnolo
Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte Nelle Alpi
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
Unione Montana Centro Cadore
Unione Montana Comelico
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
Unione Montana dal Tobbio al Colma
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione Montana dei Comuni del Monviso
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Unione Montana dei Comuni del Sangro
Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone
Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno e Vignone
Unione Montana dei Due Laghi
Unione Montana dei Monti Azzurri
Unione Montana dei Sibillini
Unione Montana del Baldo Garda
Unione Montana del Bassanese
Unione Montana del Catria e Nerone
Unione Montana del Cusio e del Mottarone
Unione Montana del Grappa
Unione Montana del Monte Regale
Unione Montana del Montefeltro
Unione Montana del Pinerolese
Unione Montana del Tronto e Valfluvione
Unione Montana dell'Esino-Frasassi
Unione Montana della Val Gallenca
Unione Montana della Valle del Boite
Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne
Unione Montana della Valle Vigizzo
Unione Montana delle Valli dell'Ossola
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida
Unione Montana delle Valli Monregalesi
Unione Montana Dora Baltea
Unione Montana Feltrina
Unione Montana Gran Paradiso
Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida
Unione Montana Marca di Camerino
Unione Montana Media Ossola
Unione Montana Mombarone
Unione Montana Mondolè
Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino

Unione Montana Potenza Esino Musone
Unione Montana Prealpi Trevigiane
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Unione Montana Suol d'Aleramo
Unione Montana Terre Alte
Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato
Unione Montana Val Belluna
Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo
Unione Montana Valle del Cervo-La Bursch
Unione Montana Valle Elvo
Unione Montana Valle Grana
Unione Montana Valle Maira
Unione Montana Valle Sacra
Unione Montana Valle Stura
Unione Montana Valle Susa
Unione Montana Valle Varaita
Unione Montana Valli Borbera e Spinti
Unione Montana Valli Curone Grue Ossona
Unione Montana Valli Orco e Soana
Unione Montana Valli Tanaro e Casotto
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
Unione Municipia
Unione Nord Lodigiano
Unione Pedemontana Parmense
Unione Pian del Bruscolo
Unione Pizzo Marabito
Unione Reno Galliera
Unione Rubicone e Mare
Unione Terra dei Castelli
Unione Terra del Verga
Unione Terra di Mezzo
Unione Terre d'Acqua
Unione Terre dei Peligni
Unione Terre del Mare e del Sole
Unione Terre del Tartufo
Unione Terre delle Acque
Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico
Unione tra Baraggia e Bramaterra
Unione Tresinaro Secchia
Unione Valdera
Unione Valli Astigiane
Unione Valnure e Valchero
Unione Veronese Tartarotione
Unioni dei Comuni Valli e Delizie
Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario

A.DI.S.U. Puglia – Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario
A.DI.S.U.R.C. Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania
Agenzia Llgure per gli Studenti E l'Orientamento - ALISEO
Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria
ARDIS – Agenzia Regionale per il diritto allo studio
Azienda per il diritto agli studi universitari de l'Aquila
Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti
Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo
Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata – A.R.D.S.U.
DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
DSU Toscana – Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario
E.R.S.U. – Ente per il diritto allo studio universitario di Palermo

E.R.S.U. – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Enna
E.R.S.U. – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Messina
E.S.U. – Ente per il diritto allo studio universitario – Regione Molise
E.S.U. Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia
E.S.U. Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona
E.S.U. di Padova – Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario
EDISU – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari
Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia
ER.GO – Azienda Regionale per il diritto agli studi Superiori
ERDIS Ente Regionale per il diritto allo studio delle Marche
Opera Universitaria Provincia Autonoma di Trento
Regione Siciliana E.R.S.U. Università degli Studi Catania

Agenzie ed enti regionali del lavoro

Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Agenzia Piemonte Lavoro
Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione – Campania – in liquidazione
Agenzia Regionale Molise Lavoro
Agenzia Regionale per il Lavoro – Emilia-Romagna
ALFA – Agenzia Regionale per il lavoro la formazione e l'accreditamento
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) – Umbria
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL PUGLIA
Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – ARTI
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ASPAL
ARLAB Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata
Azienda Calabria Lavoro
Veneto Lavoro

Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile della Regione Siciliana (ARAN SICILIA)

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ARCEA
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura – Emilia-Romagna AGREA
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste AREA VdA
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA
Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura ARGEA
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ARTEA
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA

Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN

Agenzia di controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo
Agenzia Regionale di Sanità – Regione Toscana
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - Lombardia
Agenzia Regionale Sanitaria Marche
Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale – A.Re.S.S.
Agenzia Sanitaria Regionale – Abruzzo
Arsenal.it – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna – AREUS
Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna (Ares)
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS)
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118
Ente di Supporto Tecnico – Amministrativo Regionale – ESTAR
Società Regionale per la Sanità S.P.A. – So.Re.Sa. S.P.A.

Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti – ATERSIR
 Agenzia Territoriale Regione Puglia per il Servizio Gestione Rifiuti
 Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3
 Ambito Territoriale Ottimale di Avellino
 Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta – in liquidazione
 Ambito Territoriale Ottimale n.3 Peligno Alto Sangro
 Ambito Territoriale Ottimale N.4 del Pescara
 Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino
 Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Marche Centro – Ancona
 Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata
 Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona
 Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 3 Macerata
 Assemblea Territoriale d'Ambito – dell'A.T.O. 1 – Pesaro e Urbino
 Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.A. – A.T.O. 5 Ascoli Piceno
 Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento
 Assemblea Territoriale idrica ATO Caltanissetta
 Assemblea Territoriale Idrica di Catania
 Assemblea Territoriale Idrica di Enna
 Assemblea Territoriale Idrica di Messina
 Assemblea Territoriale Idrica di Palermo
 Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa
 Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa
 Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C.
 Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti del Novarese
 Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti
 AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti
 ATO Ambiente CL1 S.p.a. in liquidazione
 ATO ME 1 S.p.a. in liquidazione
 ATO ME 2 S.p.a. in liquidazione
 ATO ME 3 S.p.a. in liquidazione
 ATO ME 4 S.p.a. in liquidazione
 ATO Ragusa Ambiente S.p.a. in liquidazione
 ATO SR 1 S.p.a. in liquidazione
 ATO SR 2 S.p.a. in liquidazione
 Autorità d'Ambito n. 1 Verbano-Cusio-Ossola e Pianura Novarese
 Autorità d'Ambito n. 2 Biellese-Vercellese-Casalese
 Autorità d'Ambito n. 3 Torinese
 Autorità d'Ambito n.6 Alessandrino
 Autorità di Ambito "Sele" – in liquidazione
 Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale Frosinone – A.A.T.O. N. 5 FR
 Autorità di Ambito Territoriale n.5 Marche Sud – Ascoli Piceno
 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese
 Autorità Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione coatta amministrativa
 Autorità Idrica della Calabria
 Autorità Idrica Pugliese
 Autorità Idrica Toscana
 Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani A.T.O. Toscana Costa
 Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani A.T.O. Toscana Centro
 Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani A.T.O. Toscana Sud
 Autorità per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani – AGIR Abruzzo
 Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – AURI
 Consiglio di Bacino Bacchiglione
 Consiglio di Bacino Brenta
 Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti
 Consiglio di Bacino Dolomiti
 Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi
 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
 Consiglio di Bacino Padova Centro

Consiglio di Bacino Polesine
 Consiglio di Bacino Priula
 Consiglio di Bacino Rovigo
 Consiglio di Bacino Sinistra Piave
 Consiglio di Bacino Valle del Chiampo
 Consiglio di Bacino Veneto Orientale
 Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
 Consiglio di Bacino Veronese
 Consiglio di Bacino Vicenza
 Consorzio A.T.O. Comuni Bacino Bari/5 – Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – in liquidazione
 Consorzio A.T.O. Comuni Bacino BA1 Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani
 Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino TA3
 Consorzio A.T.O. Rifiuti Catanzaro
 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale N.5 Enna
 Consorzio Casalese Rifiuti – C.C.R.
 Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – in liquidazione
 Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani
 Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano
 Consorzio A.T.O. Idrico di Siracusa in liquidazione
 Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
 Ente d'Ambito Aquilano
 Ente d'Ambito Marsicano
 Ente d'Ambito Territoriale 6 – Chietino
 Ente d'Ambito Calore Irpino
 Ente d'Ambito Napoli 1
 Ente d'Ambito ATO Napoli 2”
 Ente d'Ambito Napoli Volturno-ATO 2 in liquidazione
 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano
 Ente d'Ambito A.T.O. 4 Lazio Meridionale – Latina
 Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani “ATO Benevento”
 Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti urbani A.T.O. Caserta – EDA CE
 Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani “ATO Salerno”
 Ente di Governo D'Ambito Territoriale Ottimale N. 4 Cuneese per i servizi idrici
 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna E.G.A.S.
 Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano-Monferrato
 Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB
 Ente Idrico Campano
 Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI Abruzzo
 Kalat Ambiente S.R.R. Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti ATO Catania Provincia Sud
 Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est S.c.p.a
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia Est
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. ATO n.11 Agrigento Provincia Ovest a.r.l.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Catania Area Metropolitana
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Catania Provincia Nord S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. A.T.O. 6 Enna S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Messina – Isole Eolie
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Messina Provincia S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. A.T.O. n. 7 - Ragusa S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. A.T.O. Siracusa
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Trapani Provincia Nord S.c.p.a.
 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Trapani Provincia Sud S.c.p.a.
 Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
 Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova
 Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia
 Ufficio d'Ambito di Brescia
 Ufficio d'Ambito di Como

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
Ufficio d'Ambito di Lecco
Ufficio d'Ambito di Lodi
Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo
Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese

Autorità di sistema portuale

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

ASST – Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu
Azienda Ospedale-Università di Padova
Azienda Ospedaliera “S. Maria” – Terni
Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Azienda Ospedaliera di Perugia
Azienda Ospedaliera di Riferimento Nazionale “Azienda Ospedaliera dei Colli”
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione Civico di Cristina-Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
Azienda Ospedaliera Papardo
Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania
Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati
Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata
 Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana
 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
 Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
 Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara
 Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer
 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia
 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania
 Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga
 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea
 Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi
 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola
 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari
 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara Arcispedale Sant'Anna
 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena
 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma
 Azienda Ospedaliera-Universitaria Mater Domini
 Azienda Policlinico Umberto I
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Est
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo
 Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia IRCCS S. De Bellis
 Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta
 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
 Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
 Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica
 Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino - Morelli
 IRCCS – Centro Neurolesi Bonino Pulejo
 IRCCS – Centro Riferimento Oncologico della Basilicata
 IRCCS – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
 IRCCS – Istituto Nazionale Tumori – Fondazione Pascale
 IRCCS – Istituto Oncologico Veneto

IRCCS – Lazzaro Spallanzani
IRCCS – Ospedale Policlinico San Martino
IRCCS CRO – Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Istituto Giannina Gaslini
Istituto Ortopedico Rizzoli
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
IRCCS - Istituto Tumori Giovanni Paolo II

Aziende sanitarie locali

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Pavia
Asl Roma 4
Asrem – Azienda Sanitaria Regionale del Molise
Azienda Ligure Sanitaria – A.Li.Sa.
Azienda Zero
Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Sanitätsbetrieb Der Autonomen Provinz Bozen
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-l'Aquila
Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria
Azienda Sanitaria Locale di Asti - ASL AT
Azienda Sanitaria Locale Bari
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1
Azienda Sanitaria Locale Caserta
Azienda Sanitaria Locale CN1
Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra
Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola
Azienda Sanitaria Locale Avellino
Azienda Sanitaria Locale di Biella
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli
Azienda Sanitaria Locale Frosinone
Azienda Sanitaria Locale Latina
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo
Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Azienda Sanitaria Locale NO
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Azienda Sanitaria Locale Roma 2

Azienda Sanitaria Locale Roma 3
Azienda Sanitaria Locale Roma 5
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 di Albano Laziale
Azienda Sanitaria Locale Salerno
Azienda Sanitaria Locale TO 3
Azienda Sanitaria Locale TO 4
Azienda Sanitaria Locale TO 5 di Chieri
Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Azienda Sanitaria Provinciale N.5 di Reggio Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Azienda Sanitaria Unica Regionale – Asur Marche
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda socio-sanitaria locale n.1 di Sassari (ASL n.1 di Sassari)
Azienda socio-sanitaria locale n.2 della Gallura (ASL n.2 della Gallura)
Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro (ASL n.3 di Nuoro)
Azienda socio-sanitaria locale n.4 dell'Ogliastra (ASL n.4 dell'Ogliastra)
Azienda socio-sanitaria locale n.5 di Oristano (ASL n.5 di Oristano)
Azienda socio-sanitaria locale n.6 del Medio Campidano o (ASL n.6 del Medio Campidano)
Azienda socio-sanitaria locale n.7 del Sulcis (ASL n.7 del Sulcis)
Azienda socio-sanitaria locale n.8 di Cagliari (ASL n.8 di Cagliari)
Azienda Sociosanitaria Ligure 1
Azienda Sociosanitaria Ligure 2
Azienda Sociosanitaria Ligure 3
Azienda Sociosanitaria Ligure 4
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Azienda Ulss N. 7 Pedemontana
Azienda Ulss N.1 Dolomiti
Azienda Ulss N.2 Marca Trevigiana
Azienda Ulss N.3 Serenissima
Azienda Ulss N.4 Veneto Orientale
Azienda Ulss N.5 Polesana
Azienda Ulss N.6 Euganea
Azienda Ulss N.8 Berica
Azienda ULSS n.9 Scaligera
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
Azienda Usl della Romagna
Azienda Usl della Valle d'Aosta
Azienda Usl di Bologna
Azienda Usl di Ferrara
Azienda Usl di Imola
Azienda Usl di Modena
Azienda Usl di Reggio Emilia

Azienda Usl Piacenza
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Azienda Usl Toscana Sud Est

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani¹⁹
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari–Oristano
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia²⁰
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Irpinia Sannio²¹
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria Imperia-La Spezia-Savona
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno²²
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise²³
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato²⁴
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo²⁵
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia²⁶
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord Ovest ²⁷
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria²⁸
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia²⁹
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine
 Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi
 Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio in liquidazione
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Abruzzo
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Campania
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Calabria
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Sicilia
 Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Sardegna

Consorzi di bacino imbrifero montano

B.I.M. Consorzio Comuni Provincia di Cagliari
 Bacino Imbrifero Montano del Livenza – Pordenone BIML – PN
 Bacino Imbrifero Montano dell'Adige – BL
 Consorzio B.I.M. Alta Valbormida
 Consorzio BIM Chiese/Consiglio di Valle Sabbia
 Consorzio BIM del Mella
 Consorzio B.I.M. Fiume Bormida
 Consorzio B.I.M. Piave per la Provincia di Trento
 Consorzio B.I.M. Piave di Treviso
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Brenta – VI
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio Garda-VR
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Ticino in Provincia di Como
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Varaita
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Entella – GE
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello Spol di Livigno e Valdidentro
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Lago Como Fiumi Brembo e Serio
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Torrente Enza – PR
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Ticino – VA
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige della Provincia di Vicenza
 Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca-Mincio-Garda –TN
 Consorzio dei Comuni bresciani del Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio e Garda Salò

Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano Bacchiglione – VI
 Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Brenta appartenenti alla Provincia di Belluno
 Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Brenta TN
 Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Piave dell'Alta Valcellina nelle Province di Udine e Pordenone
 Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Tagliamento nelle Province di Udine e Pordenone
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della Provincia di Venezia
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Vomano e Tordino
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano della Drava
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda – SO
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige della Provincia di Verona
 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Isonzo nella Provincia di Udine
 Consorzio dei Comuni della P.A.T. – BIM ADIGE
 Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige
 Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese
 Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – B.I.M. Dora Baltea
 Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Bormida
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Maira – CN
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino – PG
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Po – CN
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Agno – VI
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia
 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio
 Consorzio di Bacino Imbrifero Montano del Taloro
 Consorzio di Bacino Imbrifero Montano del Trebbia
 Consorzio Imbrifero Montano del Taro
 Consorzio Intercomunale del Bacino Imbrifero Montano di Parma
 Consorzio obbligatorio tra i Comuni della provincia di Treviso facenti parte del B.I.M.-Brenta
 Consorzio Obbligatorio Comuni Reatini del Bacino Imbrifero Montano Nera-Velino
 Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice –TO
 Consorzio tra i Comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Livenza

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette³⁰

Azienda Speciale Parco di Porto Conte
 Azienda Speciale Provinciale Riserva Naturale del Lago di Canterno
 Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
 Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Capo Milazzo
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo
 Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino
 Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
 Consorzio di Ripopolamento Ittico del Golfo di Catania in liquidazione
 Consorzio Gest. Provv. del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
 Consorzio Isole dei Ciclopi
 Consorzio Parco Agricolo Nord Est
 Consorzio Parco Alto Milanese
 Consorzio Parco del Lura
 Consorzio Parco Grugnotorto Villorresi e Brianza Centrale
 Consorzio Parco Lago Segrino
 Consorzio Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
 Consorzio per la Gestione del Parco Interprovinciale di Montioni
 Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Parco Monte Moria
 Consorzio Plemmirio

Consorzio Regno di Nettuno
Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Ente di Gestione dei Sacri Monti
Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali
Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico
Ente Parco Aveto
Ente Parco dei Monti Sicani
Ente Parco dei Nebrodi
Ente Parco del Beigua
Ente Parco delle Madonie
Ente Parco dell'Etna
Ente Parco di Montemarcello – Magra – Vara
Ente Parco di Portofino
Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli
Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda
Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Ente Parco Naturale Mont Avic
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia
Ente Parco Naturale Regionale del Vulture
Ente Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello
Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Ente Parco Nazionale del Circeo
Ente Parco Nazionale del Gargano
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Pollino
Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Ente Parco Nazionale della Maiella
Ente Parco Nazionale della Sila
Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese
Ente Parco Nazionale dell'Asinara
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino

Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano
 Ente Parco Regionale Campo dei Fiori
 Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei
 Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
 Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno
 Ente Parco Regionale del Conero
 Ente Parco Regionale del Matese
 Ente Parco Regionale del Partenio
 Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro
 Ente Parco Regionale della Maremma
 Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
 Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
 Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
 Ente per i Parchi Marini Regionali (della Calabria)
 Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
 Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
 Ente Regionale Parco di Veio
 Ente Regionale RomaNatura
 Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro Monti Eremita – Marzano
 Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno – Costa di Licola e Lago Falciano
 Parchi Val di Cornia Spa
 Parco Agricolo Regionale del Monte Netto
 Parco Archeologico delle Isole Eolie
 Parco Archeologico di Gela
 Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala
 Parco Archeologico di Tindari
 Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e Della Valle Dell'Acì
 Parco Archeologico Himera, Solunto e Iato
 Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica
 Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale
 Parco Archeologico di Naxos
 Parco Archeologico di Segesta
 Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
 Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
 Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellarò e Akrai
 Parco dei Colli di Bergamo
 Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
 Parco delle Groane
 Parco delle Orobie Bergamasche
 Parco delle Orobie Valtellinesi
 Parco dello Zolfo delle Marche
 Parco Lombardo della Valle del Ticino
 Parco Monte Barro
 Parco Museo Miniere dell'Amiata
 Parco Naturale Adamello Brenta di Strembo
 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
 Parco Naturale Regionale dell'Antola
 Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
 Parco Naturale Regionale delle Serre
 Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano
 Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
 Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
 Parco Naturale Regionale Sirente Velino
 Parco Naturale Regionale Tepilora
 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
 Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
 Parco Nazionale Arcipelago Toscano
 Parco Nazionale delle Cinque Terre
 Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

Parco Nazionale Val Grande
Parco Nord Milano
Parco Oglio Nord
Parco Regionale Adda Nord
Parco Regionale Adda Sud
Parco Regionale dei Castelli Romani
Parco Regionale dei Colli Euganei
Parco Regionale dei Monti Picentini
Parco Regionale del Mincio
Parco Regionale del Serio
Parco Regionale della Valle del Lambro
Parco Regionale dell'Appia Antica
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Parco Regionale Oglio Sud
Parco Regionale Spina Verde
Parco Regionale Valle del Treja
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico – Isoletta d'Arce – in liquidazione
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Riserva Naturale Statale Isola di Vivara
Riserva Naturale Torbiere del Sebino
Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca – A.R.S.A.R.P.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA
Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca – A.M.A.P.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – A.R.S.A.C
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Alle Foreste – E.R.S.A.F.
Ente Sviluppo Agricolo (della Sicilia)

Agenzie ed enti per il turismo

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l.
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.r.l.
Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione
Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania – Turismo Campania³¹
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria
Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.p.a.
APT Servizi S.r.l.
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e di Procida
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Amalfi
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Capri
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Maiori
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Positano
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ravello

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Salerno
 Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant’Agnello
 Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Vico Equense
 Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
 Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli
 Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano
 Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione
 Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
 Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa
 Azienda Turistica Campione d’Italia
 Azienda Turistica Locale del Cuneese “Valli Alpine e Città d’arte” S.c.r.l.
 Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli
 Destination Management Organization – DMO Turismo Piemonte S.c.r.l.
 Destinazione Turistica Emilia
 Destinazione Turistica Romagna
 Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.
 Ente Provinciale del Turismo di Benevento
 Ente Provinciale del Turismo di Campobasso
 Ente Provinciale del Turismo di Caserta
 Ente Provinciale del Turismo di Isernia
 Ente Provinciale del Turismo di Salerno
 Ente Provinciale per il Turismo Avellino
 Ente Provinciale per il Turismo di Napoli
 Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.
 Office Regional Du Tourisme
 Promoturismofvg
 S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l. in liquidazione
 Toscana Promozione Turistica³²
 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
 Vicenza è – Convention and Visitors Bureau
 Visit Brescia S.c.r.l.

Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l’ambiente

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro – AFOL metropolitana³³
 Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego di Matera
 Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna
 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – ARIC³⁴
 Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – ARLeF
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV
 Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna – ARPAE
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise – ARPA MOLISE
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche – ARPAM
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio – ARPA LAZIO
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania – ARPAC
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – ARPAB
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia – ARPA SICILIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – ARPAL
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – ARPA LOMBARDIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPAFVG
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte – ARPA Piemonte
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Umbria – ARPA UMBRIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta – ARPAVDA
 Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Puglia – ARTI
 Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
 Agenzia Regionale Sardegna Ricerche
 Agenzia Umbria Ricerche
 Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura
 ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello
Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – Crs4 S.r.l.
Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – C.I.A.P.I.
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Cefpas
Ires – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa – I.P.R.A.S.E
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S.
Istituto Regionale del Vino e dell'Olio
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Istituzione Formativa della Provincia di Rieti
Laore Sardegna
Polis Lombardia – Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Porto Conte Ricerche S.R.L.

Autorità di bacino del distretto idrografico

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Consorzi tra amministrazioni locali³⁵

Agenzia della Mobilità Piemontese
Associazione Asilo Nido Saint Christophe – Quart – Brissogne
Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale – Consorzio per i Servizi Alla Persona – A.I.P.E.S.
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Azienda Consorziale Forestale Trento – Sopramonte
Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A.
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza
Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese
Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona di Rezzato
Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1
C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale
C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza
Cisa12 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino
CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso
Co.Ge.Ca Consorzio per la Gestione di un Canile
Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Coeso – Società della Salute delle zone Amiata grossetana, Colline metallifere e Area grossetana
Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo
Consorzio Ambito Territoriale 3 Ausl Br1
Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
Consorzio Brianteo – Villa Greppi
Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell'Arco Alpino Orientale
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 – Regione Campania
Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ambito Territoriale C08
Consorzio dei Servizi Sociali "Vallo di Lauro - Baianese"
Consorzio del Parco Grugnotorto Villorosi – in liquidazione
Consorzio della Valbossa
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Consorzio di Metanizzazione Pre-Serre
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
 Consorzio Due Giare
 Consorzio Ennese Universitario
 Consorzio Erbesse Servizi Alla Persona
 Consorzio IANUA
 Consorzio Impegno Sociale
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. di Pinerolo
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS Ossola
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.AS
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S. di Ciriè
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. 38
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino
 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Novi Ligure
 Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S.
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest – Ticino
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
 Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi Tindari – Nebrodi
 Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale – Cissabo
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S.
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali-Zona Cusio
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Tortona
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino Torinese
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone
 Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud
 Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico Soresina con sigla C.I.S.E. in liquidazione
 Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa
 Consorzio Isontino Servizi Integrati
 Consorzio Lago di Bracciano
 Consorzio Monviso Solidale
 Consorzio Oltrepò Mantovano
 Consorzio Ovest Solidale
 Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia
 Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese
 Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese
 Consorzio per il Servizio di Assistenza ai Servizi Sociali fra i Comuni di Albizzate e Solbiate Arno
 Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito A02
 Consorzio per la Gestione del Servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso in liquidazione
 Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale
 Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea
 Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo
 Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente – Consorzio AUSI
 Consorzio Universitario Nuorese – Consorzio per la Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale
 Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare – Ambito di Poggiardo
 Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare ATS BR4
 Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente Torino – COREP TORINO
 Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica
 Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale – C.A.S.A.
 Consorzio per le Autostrade Siciliane
 Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste
 Consorzio per l'Istituto Musicale Gaspare Spontini
 Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria
 Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
 Consorzio Polizia Locale Alta Brianza – in liquidazione
 Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
 Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - C.R.Vco
 Consorzio Servizi Sociali del Verbano
 Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese
 Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te.

Consorzio Servizi Sociali Pollino – Co.S.S.Po.
 Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi Bibliotecari, Culturali e Turistici
 Consorzio Sociale RI/1
 Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni- Ambito S10
 Consorzio Società della Salute Zona Pisana
 Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero
 Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
 Consorzio Struttura Zerosei
 Consorzio T.I.N.E.R.I. - Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro
 Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia “
 Consorzio Turistico “Sa Perda e Iddocca”
 Consorzio Universitario Archimede
 Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
 Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
 Consorzio Universitario di Caltanissetta
 Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino
 Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
 Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II
 Consorzio Universitario Piceno
 Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con Attività Esterna
 Imera Sviluppo 2010 – Società Consortile A.R.L. – in liquidazione
 Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti
 Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi
 Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica A.R.L. – in liquidazione
 Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera
 Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia-Valdichiana Senese
 Società della Salute Area Pratese
 Società della Salute del Mugello
 Società della Salute della Lunigiana
 Società della Salute della Valdinievole
 Società della Salute della Zona Alta Valdelsa
 Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest
 Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Versilia- in liquidazione
 Società della Salute di Firenze
 Società della Salute Empolese – Valdarno-Valdelsa
 Società della Salute Pistoiese
 Società della Salute Senese
 Società della Salute Valli Etrusche
 Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta
 Un.I.Ver. – Università e Impresa Vercelli

Consorzi interuniversitari di ricerca

Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi
 Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate – C.B.A. in liquidazione
 Consorzio CNISM in liquidazione
 Consorzio Internazionale Astrofisica Relativistica – I.C.R.A.
 Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli Nei Sistemi Biologici – C.I.R.C.M.S.B.
 Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert
 Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità – I.N.A.S.
 Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.
 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – C.I.N.I.
 Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
 Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
 Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia – CINID
 Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa – ICOOR
 Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase – CSGI
 Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine – C.I.R.M.M.P.
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Mare – CoNISMa
 Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – I.N.R.C.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Fondazione Teatro Regio di Torino

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale³⁶

Associazione Teatro di Roma
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
Centro Teatrale Bresciano
Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova
Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa
Fondazione Teatro della Toscana
Fondazione Teatro Metastasio di Prato³⁷
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
Marche Teatro – S.c.r.l.
Teatro Biondo Stabile di Palermo
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Stabile Sloveno

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Gran Sasso Science Institute – GSSI
IMT Alti Studi Lucca
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari³⁸
Libera Università degli Studi di Bolzano
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore di Studi Universitari di Perfezionamento S. Anna
Università degli Studi Ca Foscari di Venezia
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi del Sannio di Benevento
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi della Calabria
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Università degli Studi della Toscana
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli l'Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Roma Foro Italico
Università degli Studi di Roma la Sapienza
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi Milano-Bicocca
Università degli Studi Roma Tre
Università degli Studi Tor Vergata
Università del Salento
Università della Valle d'Aosta
Università IUAV di Venezia
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Università Politecnica delle Marche di Ancona

Altre amministrazioni locali

"Area 24 S.p.a." in liquidazione
A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.r.l.
A.C.C.C. – Assistenza Comunione Coesione Collegialità
A.I.S.A. S.p.a. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali in liquidazione
A.M.A. - Azienda mobilità aquilana - Società per azioni
Abruzzo Progetti S.p.a.
Abruzzo Sviluppo, Società per azioni – Abruzzo Sviluppo S.p.a.
Acqua S.p.a. – Società per Azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione
Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione
Afragol@net S.r.l. unipersonale
Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese
Agenzia Demanio Provinciale – Agentur Landesdomaene

Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione
 Agenzia forestale regionale – Umbria³⁹
 Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna – Fo.Re.S.T.A.S⁴⁰
 Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO
 Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana – Società consortile per azioni
 Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale S.r.l.
 Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l.
 Agenzia Mobilità Romagna – AMR S.r.l. Consortile
 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ACP
 Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
 Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina – S.c.r.l. in liquidazione
 Agenzia per la Protezione Civile – Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz
 Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse⁴¹
 Agenzia regionale di protezione civile – Regione Abruzzo
 Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS – Molise⁴²
 Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Regione Emilia-Romagna
 Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – Regione Puglia
 Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)⁴³
 Agenzia Sarda delle Entrate
 Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – AVISP⁴⁴
 Airgest S.p.a.
 Alba Service S.r.l.
 Alto Adige Riscossioni S.p.a.
 Amat Palermo S.p.a.
 Amt Trasporti S.r.l. in liquidazione
 Arcadis – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo
 Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.
 Areale Bolzano – ABZ S.p.a.
 Arexpo S.p.a.
 Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione
 Asco Holding S.p.a.
 Asp Centro servizi alla persona di Ferrara
 Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione
 Associazione teatrale pistoiese
 Aurora - Porto Turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione
 Authority – Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione
 Autoporto A.S.I. SR S.p.a. in liquidazione
 Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.⁴⁵
 Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni
 Autostrada regionale Cispadana S.p.a.⁴⁶
 Azienda Calabria Verde⁴⁷
 Azienda di servizi alla persona Valsasino
 Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione⁴⁸
 Azienda Isola
 Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. – ARIA S.p.a.
 Azienda servizi e promozione e gestione “PRO.GEST”
 Azienda servizi per la cittadinanza “INSIEME” – Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
 Azienda servizi sociali di Bolzano
 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. – A.S.T. S.p.a.
 Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI.
 Azienda speciale “Aprilia multiservizi” in liquidazione
 Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
 Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
 Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento – A.S.I.S.
 Azienda speciale servizi Bassa Reggiana
 Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova
 Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli
 Azienda speciale Silvo Pastorale
 Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.a.
 Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. in liquidazione

Azienda teatro del Giglio A.T.G.
 Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ghedi (BS)
 Azienda Trasporti di Messina in liquidazione
 Borgo Servizi – A.S.B.S.
 Brescia Infrastrutture S.r.l.
 Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Brunate – S.r.l. in liquidazione
 Carbosulcis S.p.a.
 Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.
 Cassa del Trentino S.p.a.
 Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane – CRIAS
 Ce.Val.Co. – Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione
 Celestini S.r.l.
 “Centro Fieristico della Spezia” – S.r.l. in liquidazione
 Centro pensioni complementari regionali Società per azioni – Pensplan Centrum S.p.a.
 Centro servizi culturali S. Chiara
 Città del fare – Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli Società consortile per azioni –
 Città del fare S.c.p.a. in liquidazione
 Comunità del bacino del lago di Bolsena – CO.BA.L.B. – S.p.a. in liquidazione
 Comunità sociale Cremasca A.S.C.
 Concessioni autostradali lombarde Società per azioni – CAL S.p.a.
 Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera
 Consorzio Catania ricerche
 Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa
 Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana⁴⁹
 Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia
 Consorzio per il Festivalfilosofia⁵⁰
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
 Consorzio per la ricerca sanitaria – CORIS
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale
 Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata
 Consorzio Sociale Valle Dell'Irno – Ambito S6
 Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione
 Consorzio Villa Reale e parco di Monza
 Coseca Società a responsabilità limitata in liquidazione – Coseca S.r.l. in liquidazione
 Costruire insieme azienda speciale multiservizi
 Cremasca Servizi S.r.l.
 Cst – Sistemi sud – S.r.l.
 Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione
 E.P. Sistemi S.p.a. in liquidazione
 Eboli Patrimonio S.r.l. – Società in liquidazione
 Ecoambiente Salerno S.p.a.
 Ecoemme S.p.a. in liquidazione
 Elpis S.r.l. in liquidazione
 Energia e Ambiente Lodigiana S.r.l. in liquidazione
 Ente acque della Sardegna – ENAS
 Ente Acque Umbre Toscane – EAUT⁵¹
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina
 Ente autonomo lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini
 Ente di decentramento regionale di Gorizia
 Ente di decentramento regionale di Pordenone
 Ente di decentramento regionale di Trieste
 Ente di decentramento regionale di Udine
 Ente Olivieri
 Ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia – ERPAC⁵²
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia (E.R.T.)
 Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione⁵³
 Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI)
 Ente Zona Industriale Trieste – EZIT in liquidazione⁵⁴
 FB Servizi – S.r.l. in liquidazione
 Feltrinaservizi S.r.l.

Fermo Gestione Immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Fermo Società a responsabilità limitata – Fermo gestione immobiliare S.r.l. – in liquidazione
 Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. – F.E.R. S.r.l.
 Ferrovienord Società per azioni⁵⁵
 Fi.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese)
 Finanziaria Città di Torino Holding Spa – FCT Holding S.p.a.
 Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.
 Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.
 Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
 Fincalabra S.p.a.
 Findolomiti Energia S.r.l.
 Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione
 Finpiemonte S.p.a.
 Follo Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Fondazione Apulia Film Commission
 Fondazione Bruno Kessler⁵⁶
 Fondazione Caorle città dello sport
 Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
 Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti
 Fondazione Contrada Torino onlus
 Fondazione Edmund Mach
 Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia
 Fondazione Ente Ville Vesuviane
 Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio
 Fondazione Film Commission Regione Campania
 Fondazione Film Commission Torino Piemonte
 Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste
 Fondazione Giannino e Maria Galvagni Onlus
 Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis
 Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
 Fondazione Hub Innovazione Trentino - HIT
 Fondazione i Teatri
 Fondazione Lombardia Film Commission
 Fondazione Lucana Film Commission
 Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
 Fondazione Museo di fotografia contemporanea
 Fondazione Museo storico del Trentino
 Fondazione musicale Santa Cecilia
 Fondazione Oderzo Cultura
 Fondazione Orchestra sinfonica Siciliana
 Fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia
 Fondazione Politeama-città di Catanzaro
 Fondazione Rossini Opera festival
 Fondazione Sardegna Film Commission
 Fondazione Studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza
 Fondazione Taormina Arte Sicilia
 Fondazione Teatro comunale e auditorium – Bolzano
 Fondazione trentina Alcide De Gasperi
 Formigine Patrimonio S.r.l.
 Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a.
 Funivie Molise S.p.a.
 Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella
 Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.
 Geosport S.r.l. in liquidazione
 Gestione governativa Ferrovia Circumetnea
 Gestione Servizi Sociali Territoriali – Ge.S.S.Ter S.r.l.
 Gestioni separate S.r.l. in liquidazione
 Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione
 Idm Suedtirolo Alto Adige
 IN.VA. S.p.a.
 Iniziative ambientali S.r.l.
 Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione

Innovapuglia S.p.a.
 Insiel – Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
 Institut Valdotain de l'artisanat de tradition
 Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
 Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.
 Interporto Marche S.p.a.
 Interventi-geo ambientali S.p.a. – IGEA S.p.a.
 Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione
 Investimenti S.p.a.
 Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn
 Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
 Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut
 Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio – F. ed A. Salamone”
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü
 Istituto incremento ippico per la Sicilia
 Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
 Istituto regionale per la floricoltura
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
 Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – Irsap⁵⁷
 Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT
 Istituto regionale ville venete
 Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES
 Istituzione comunale Marsala Schola
 It.city S.p.a.
 Joniambiente S.p.a. in liquidazione
 Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
 Lameziaeuropa S.p.a.
 Lazio Ambiente S.p.a. - Unipersonale
 Laziocrea – S.p.a.
 Lazio innova S.p.a.
 Le tre pievi servizi sociali Alto Lario
 Leonia S.p.a.
 Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione
 Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione
 Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni
 Ligurcapital S.p.a. – Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
 Liguria Digitale S.p.a.
 Livorno Reti ed Impianti S.p.a. in liquidazione
 Lucca holding S.p.a.
 Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione
 Mercato Agricolo – Alimentare – Bari – Società consortile a r.l. – M.A.A.B. S.c.r.l.
 Metropoli Est S.r.l. in liquidazione
 Modica multiservizi S.r.l. in liquidazione
 Molise dati – società informatica molisana S.p.a.
 Morenica S.r.l.
 Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione
 Municipale di Fino Mornasco S.r.l. in liquidazione
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Museo delle Scienze di Trento
 Napoli holding S.r.l.
 Notaresco Patrimonio S.r.l., in liquidazione
 Notaresco Sociale S.r.l., in liquidazione
 Oplonti Multiservizi S.p.a. in liquidazione
 Ottana sviluppo – Società consortile per azioni – in fallimento
 Palacongressi S.p.a. in liquidazione
 Parco tecnologico Val Bormida S.r.l.
 Parma Infrastrutture S.p.a.
 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.
 Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
 Pescarainnova S.r.l.

Piceno Sviluppo - Società consortile A. r. l. in liquidazione
 Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione
 Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione
 Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo -
 Laocoonte - Società consortile per azioni – Progetto Laocoonte S.c.p.a.
 Programma Casa S.r.l.
 Puglia sviluppo S.p.a.
 Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione – S.r.l.
 Quadrilatero Marche – Umbria Società per azioni in breve “Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.”
 RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
 Reggio Emilia Fiere S.r.l. in liquidazione
 Retesalute – Azienda speciale in liquidazione
 Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane S.p.a. – Resais S.p.a.
 Risorsa Sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile in breve Risorsa Sociale Gera D'Adda
 Risorse Sabine – Società a responsabilità limitata in liquidazione
 Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione
 S.p.a. Immobiliare - Fiera di Brescia
 SAN.IM. S.p.a.
 Sant'Andrea servizi S.r.l.
 Sardegna it S.r.l.
 Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
 Selfin S.r.l.- Selfin GmbH
 Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena
 Servizi Idrici Astigiano Monferrato, Società consortile a responsabilità limitata (siglabile “SIAM S.c.a.r.l.” con
 o senza punti di interpunzione)
 Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
 S.I.S.E. – Siciliana Servizi Emergenza S.p.a. unipersonale in liquidazione
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. – “in liquidazione”
 Sienergia S.p.a. in liquidazione
 SIMETO Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.a.
 Sistemi Territoriali S.p.a.
 S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Campania S.p.a. – In sigla S.M.A. Campania S.p.a.
 SMEA Società Maceratese per l'Ecologia e l'Ambiente S.r.l.
 Società Alberghiera Lucana – S.A.L. S.r.l. in liquidazione
 SASA S.p.a.
 Società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.
 Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a responsabilità limitata
 Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione
 Società Consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a responsabilità limitata in
 breve” Agenzia di sviluppo per l'Anglona Soc. Cons. r.l “.
 Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. A.r.l.
 Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
 Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. - Piemonte S.p.a.
 Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione
 Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a.⁵⁸
 Società Idroelettrica Le Chatelet S.r.l. in sigla Le Chatelet S.r.l.
 Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.a. abbreviata “S.I.N.T. S.p.a.” in
 liquidazione
 Società Interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione – in fallimento
 Società per azioni Autostrade Centro Padane
 Società per azioni Autostrada del Brennero – Autobrennero S.p.a. o Autostrada del Brennero S.p.a. –
 Brennerautobahn A.G.⁵⁹
 Società per Cornigliano S.p.a.
 Società per la Logistica Merci S.p.a. in sigla S.L.M. S.p.a. in liquidazione
 Società per la promozione industriale del Nord Sardegna Società consortile per azioni – “Promin S.C.P.A.” in
 liquidazione
 Società per la realizzazione delle metropolitane della città di Roma A R.L. – Roma Metropolitane S.R.L. in
 liquidazione
 Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.P.A. in liquidazione
 Società Regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.a.
 Società Riscossioni S.p.a. siglabile Soris S.p.a.

Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione
Soncino Sviluppo Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
Soprip S.r.l. in liquidazione
Spedia S.p.a. in liquidazione
SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.
Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia
Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.
Strutture Trasporto Alto Adige - S.p.a.
Sviluppo Basilicata - Società per Azioni
Sviluppo Campania S.p.a.
Sviluppo Pezzo S.r.l.
Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – S.Te.P.Ra. S.c. mista a responsabilità limitata
Tempi Agenzia S.r.l.
Terme di Agnano S.p.a. In liquidazione
Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione
Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione
Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione
Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l.
Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione
Trasporti Marittimi Salernitani – S.p.a. – e con sigla “T.M.S.- S.p.a.” in liquidazione
TREGAS – Trentino Reti Gas S.r.l.
Trentino Riscossioni S.p.a.
Trentino Trasporti S.p.a.
Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione
Urbana S.p.a. in liquidazione
UTC immobiliare e servizi – Società consortile a responsabilità limitata – Società in liquidazione
Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Valdaro S.p.a. in liquidazione
Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., in liquidazione
Valoreimmobiliare S.r.l.
VCO Servizi S.p.a. - in liquidazione
Veneto Acque S.p.a.
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
Veneto Strade S.p.a.
Veneto Sviluppo S.p.a.⁶⁰
Venice Newport Container and Logistics S.p.a.
Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione
Vocem S.r.l. in liquidazione
Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Fondazione ENPAIA⁶¹

Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI⁶²
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi – FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS⁶³

¹ Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2021 (in G.U. n. 234/2021) azionati dalle seguenti unità:

- Ente Nazionale Risi (Ordinanza n. 18/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Consorzio per il Festivalfilosofia (Ordinanza n. 19/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero (Ordinanza n.20/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato)
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Ordinanza n. 16/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 15/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Fondazione Teatro Metastasio (Ordinanza n. 21/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).

² Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2020 (in G.U. n. 242/2020 e rettificato in G.U. n. 274/2020) azionati dalle seguenti unità:

- Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a. (Ordinanza n. 10/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato)
- Ferrovienord Società per azioni (Ordinanza n.5/RIS/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (Ordinanza n. 6/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco);
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Ordinanza n. 12/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 11/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero S.p. a (Ordinanza n.14/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).
- Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'est Europeo - Finest S.p.a. (Ordinanza n. 2/2022/RIS del 21 gennaio 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 2/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Veneto Sviluppo S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 3/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta – Finaosta S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 24/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finlombarda S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 25/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società GEPAFIN – Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 26/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Ordinanza 13/2021/RIS del 14 ottobre 2021 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).

³ Si segnala che la Corte dei Conti ha disposto l'accoglimento di ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati dalle seguenti unità:

- Acquirente Unico S.p.a. in forma abbreviata AU S.p.a. (Sentenza n. 14/2020/RIS);
- Federazione italiana bocce (FIB) (Sentenza n. 23/2020/RIS);
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS) (Sentenza n. 7/2020/RIS);
- Federazione italiana golf (FIG) (Sentenza n. 21/2020/RIS);
- Federazione italiana nuoto (FIN) (Sentenza n. 10/2020/RIS);
- Federazione italiana pallacanestro (FIP) (Sentenza n. 9/2020/RIS);
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV) (Sentenza n. 12/2020/RIS);
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) (Sentenza n. 11/2020/RIS);
- Federazione italiana sport equestri (FISE) (Sentenza n. 19/2020/RIS);
- Federazione motociclistica italiana (FMI) (Sentenza n. 8/2020/RIS);
- Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia (Sentenza n. 25/2020/RIS);
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano (Sentenza n. 1/2020/RIS);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta Società per azioni – Finaosta S.p.a. (Sentenza n. 41/2020/RIS);
- Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni – Finlombarda S.p.a. (Sentenza n. 42/2020/RIS);
- Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. per brevità GEPAFIN S.p.a. (Sentenza n. 45/2020/RIS);
- Società Finanziaria di Promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest (Sentenza n. 17/2020/RIS);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Sentenza n. 27/2020/RIS).

⁴ A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione; le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Università e della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della Cultura.

⁵ L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act).

⁶ L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto legge n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.

⁷ La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.

⁸ L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" è istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n.149/2015. Operativa dal 1.1.2017, l'agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

⁹ Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

¹⁰ L'Agenzia è istituita con la legge n.125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo". A partire dal 1.1.2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare che contestualmente è soppresso.

¹¹ L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

¹² Si veda la nota 1.

¹³ Si veda la nota 2.

¹⁴ TELT è una società creata il 23 febbraio 2015 in applicazione dell'Accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato con legge 23 aprile 2014 n. 71, ed è assoggettata alle disposizioni del medesimo accordo.

¹⁵ Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

¹⁶ Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1.1.2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana" conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1.1.2018, l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16 c.1 del decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 4.12.2017.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

¹⁸ La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

¹⁹ Accorperà le CCIAA di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

²⁰ Ha accorpato le CCIAA de L'Aquila e Teramo.

²¹ Ha accorpato le CCIAA di Avellino e Benevento.

²² Ha accorpato le CCIAA di Grosseto e Livorno.

²³ Ha accorpato le CCIAA di Campobasso e Isernia.

²⁴ Ha accorpato le CCIAA di Pistoia e Prato.

²⁵ Ha accorpato le CCIAA di Rieti e Viterbo.

²⁶ Ha accorpato le CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa.

²⁷ Ha accorpato le CCIAA di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

²⁸ Ha accorpato le CCIAA di Perugia e Terni.

²⁹ Ha accorpato le CCIAA di Trieste e Gorizia.

³⁰ La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.

³¹ La legge regionale Campania n.18 dell'8.8.2014, all'articolo 15 istituisce l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Contestualmente, all'articolo 22 la legge stabilisce lo scioglimento e la liquidazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale.

³² La legge regionale Toscana n. 22 del 4.3.2016 ha trasformato l'Agenzia Regionale di Promozione Economica in un'agenzia specificamente dedicata alla promozione turistica della regione, la nuova Toscana Promozione Turistica. La nuova Agenzia opera a decorrere dal 1.4.2016.

³³ L'Agenzia Metropolitana risulta dal processo di fusione, avviato nel 2015 e conclusosi nel 2017, che ha visto coinvolte AFOL Milano, AFOL Nord Ovest, AFOL Nord, AFOL Est e AFOL Sud.

³⁴ La legge regionale Abruzzo n.34 del 27 settembre 2016 (e ss. mm. e ii.) ha rinominato, riorganizzato e ampliato le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica – A.R.I.T.

³⁵ La categoria comprende Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Società della Salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra Enti locali.

³⁶ Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art.9 D.M. 12/11/2007.

³⁷ Si veda la nota 1.

³⁸ Il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari è istituito presso l'Università di Firenze, ai sensi della Legge n. 37/1991.

³⁹ L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità Montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni Speciali dei Comuni.

⁴⁰ La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente soppresso.

-
- ⁴¹ L'Agenzia è in liquidazione dal 16.07.2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
- ⁴² Istituita con legge regionale n.8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.
- ⁴³ Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.41/2017 l'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, in essere in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia – AREM che è soppressa.
- ⁴⁴ L'Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n.37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.
- ⁴⁵ Si vedano le note 1 e 2.
- ⁴⁶ Si vedano le note 1 e 2.
- ⁴⁷ L'Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell'Azienda forestale della regione Calabria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in liquidazione.
- ⁴⁸ L'Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.
- ⁴⁹ L'Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2015 art. 40 che ha disposto, tra le altre, la liquidazione di tutti i Consorzi di ripopolamento ittico della regione.
- ⁵⁰ Si veda la nota 1.
- ⁵¹ Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'Ente Acque Umbre-Toscane che subentra al cessato Ente irriguo Umbro-Toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.
- ⁵² A decorrere dal 26.2.2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all'Azienda Speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All'ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Azienda.
- ⁵³ L'Ente è in liquidazione dal 1999.
- ⁵⁴ L'ente è stato posto in liquidazione con deliberazione della Giunta regionale n. 2272/2015.
- ⁵⁵ Si veda la nota 2.
- ⁵⁶ La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l'Osservatorio Permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale – OPES.
- ⁵⁷ Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, l'Ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.
- ⁵⁸ Si veda la nota 2.
- ⁵⁹ Si vedano le note 1 e 2.
- ⁶⁰ Si veda la nota 2.
- ⁶¹ La trasformazione dell'Ente è stabilita dall'art. 1 dello Statuto, approvato con decreto interministeriale del 10.6.2016.
- ⁶² La fondazione è costituita ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9.2.2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18.7.2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
- ⁶³ L'Ente, dal 1.1.2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.